

Giornata di studio:
Storia e diritto nell'esperienza dell'Accademia
Ricordo di Paolo Grossi ai Georgofili

18 novembre 2022

Relatori

Paolo Cappellini, Giovanni Cazzetta, Alberto Germanò,
Antonio Jannarelli, Ferdinando Albisinni, Luigi Costato

Presentazione

L'Accademia dei Georgofili con questo incontro ha inteso ricordare non solo un grande giurista, storico del diritto e presidente della Corte Costituzionale, ma altresì un uomo di straordinaria scienza e levatura morale che, fra gli oggetti del suo impegno, ha posto l'agricoltura e il suo diritto, iniziando da alcuni scritti giovanili, fondamentali per la conoscenza degli ordinamenti medievali e delle forme di concessione e utilizzazione del terreno agricolo.

La sua straordinaria capacità di impegno ha dato vita, fra l'altro, all'attuale Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno, che ha pubblicato oltre cento volumi, e fra questi numerosi studi sulla storia del diritto per l'agricoltura.

Paolo Grossi è stato anche segretario generale dell'IDAIC - Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato con sede a Firenze dal 1966 al 1983, e ha studiato le proprietà collettive partecipando agli incontri di Trento e ispirando, non in modo formale ma con indicazioni decisive, la recente legge che ha riordinato la materia che aveva subito un grave vulnus con la legge del 1927.

Socio dell'Accademia dei Georgofili – oltre che di quella dei Lincei e di quella dei Concordi – Paolo Grossi ha partecipato attivamente alla vita dell'Accademia, manifestando, con i suoi scritti e interventi, il forte interesse per l'evoluzione dell'ordinamento del settore primario; e anticipando con la sua prolusione del 2003 per la cerimonia di inaugurazione del 250^o anno accademico dei Georgofili, dedicata agli *“Aspetti giuridici della globalizzazione economica”*, l'attenzione ai temi della cruciale relazione fra regole dell'agricoltura e dei mercati e crescente globalizzazione.

Nello studio della storia del diritto, Paolo Grossi ha così assegnato un ruolo centrale al “diritto agrario”, individuandolo «quale branca specifica che trova la legittimazione della sua specificità in fatti rilevanti come il fondo rustico e la

sua coltivazione». Nel contempo ha lucidamente individuato l'emergere di un nuovo paesaggio giuridico, oltre che economico, ove operano organizzazioni, soggetti, e istituti, connotati da una dimensione transfrontaliera e globale, che hanno nell'oggi effetti rilevanti e diretti nella costruzione di nuovi modelli, anche all'interno di quella dimensione territoriale, che sembrava destinata a perdere rilievo, ma che alcune vicende anche assai recenti (quale la guerra in Ucraina) stanno ricollocando al centro dell'attenzione.

Negli interventi presentati in occasione dell'incontro in Accademia del 18 novembre 2022, e qui pubblicati, studiosi di diritto agrario e storici ne hanno riferito per rendergli il doveroso, affettuoso omaggio.

PAOLO CAPPELLINI¹

Paolo Grossi, il Maestro

¹ Ordinario Università degli Studi di Firenze

«L'histoire ne lâche point son homme. Qui a bu une seule fois à ce vin fort et amer y boira jusq'ue a la mort. Jamais je ne m'en détournai, même en de pénibles jours; quand la tristesse du passé et la tristesse du présent se mêlèrent, et que, sur nos propres ruines, j'écrivais 93, ma santé put défaillir, non mon âme, ni ma volonté».

Jules Michelet

Ricordare Paolo Grossi.

Per chi, come noi, gli è stato vicino tutti questi anni e che lo vede ancora vivo davanti ai suoi occhi e magari starebbe ancora per fare le poche centinaia di metri che lo separano da via Puccinotti per andare di nuovo a trovarlo nel suo mitico studio, per ascoltare la sua viva voce e i suoi consigli; per chi, in una parola, è ancora incredulo per la sua improvvisa scomparsa e «mescola la tristezza del passato con la tristezza del presente», è molto difficile riuscire nell'intento.

Ancora più difficile ricordarlo come colui che fin da giovani, da ragazzi quasi, ci ha “scelto”, ci ha affettuosamente, ma con un rigore non meno esigente, accompagnato e sostenuto nei nostri primi incerti passi di studiosi in divenire, come chi, insomma, ci ha insegnato tutto sul “mestiere di storico”. Mille pensieri, sensazioni, sentimenti, ricordi si affollano nel cuore e nella mente, e tutti pretenderebbero con egual diritto di essere ascoltati e formulati.

Ma a questo punto ci sovviene il monito di un altro grande giurista fiorentino, con il quale, come accenneremo più avanti, Paolo Grossi ebbe spesso a confrontarsi, in “divergente accordo”, su di un tema essenziale per il suo itinerario di ricerca. Monito che compare, tra l'altro, in un testo che Paolo ci consigliava spesso di leggere, per la bellezza della lingua, ma forse non solo: «se cerco di ricordare, trovo soltanto qualche frammento di immagini..., che galleggia un istante senza essere ancorato né a tempo né a luogo, e che subito si risommerge in un limbo vietato alla memoria: sicché è difficile intendere

se la forma appena intraveduta sia un fuggevole riflesso di cose esistite che torna dal passato verso di me, o sia una finzione creata oggi dal mio desiderio, che la proietta illudendosi verso il cieco passato. Anche i restauri dei ricordi, come quelli dei quadri antichi, sono quasi sempre un tradimento: con acidi e ritocchi non si afferra il segreto che pareva affacciarsi dietro la misteriosa patina del tempo»¹.

Allora forse, per non vanificare del tutto il compito che comunque dobbiamo affrontare, varrà la pena di cercare una via che cerchi di tenere insieme l'inevitabile soggettività del ricordo con l'oggettiva, per quanto possibile, ricerca di delineare un itinerario all'interno della sua stessa parola.

E per farlo ci sembra necessario partire proprio dall'ultima sua testimonianza scritta, che ci raggiunge postuma. E certo felicemente sorprendente e inattesa, per la sede stessa in cui è collocata; un libro di favole, *Il Paese dei Palloncini di Gomma e altre fiabe*, dedicato alle amate nipoti Francesca e Chiara. E tuttavia, la pagina posta a mo' di introduzione, illumina il suo intero percorso, anche di giurista, quale sempre volle essere:

La stesura di queste fiabe risale agli anni 1948-1950, quando io frequentavo come studente il Liceo-Ginnasio "Dante" di Firenze. Se mi domando oggi le ragioni di quella dedizione, indubbiamente singolare in un giovane, credo di poter trovare una risposta plausibile nell'atteggiamento (o, meglio, nella convinzione) che mi ha sorretto fino a ora in tutto il percorso della mia lunga vita: il ricorso alla fantasia come a risorsa preziosa per ogni umana vicenda, intendendo ovviamente per fantasia non un sinonimo di bizzarria, ma piuttosto il riferimento alle forze creatrici dell'uomo, che supera le limitazioni del presente reale per disegnare quanto si è percepito nel desiderio e nel sogno. Allo studente liceale, imbevuto di tanti approcci letterari e scrittore lui stesso di poesie, la fiaba parve l'acme di una visione fantastica, e a essa accudì con zelo e passione. Tengo ad aggiungere, però, una precisazione: che ho persistito nella convinzione anche quando, dal 1951, iscrivendomi nella Facoltà fiorentina di Giurisprudenza, mi sono avviato sul sentiero dei severi (e, per molti, aridissimi) studi giuridici, sempre chiedendo ausilio alla dimensione fantastica e da essa attingendo per costruzioni dall'impronta nuova e originale².

E rappresenta forse più di una fortuita coincidenza il fatto che il richiamo finale alla fantasia, per chi ricordi e vada a rileggere il breve testo a essa intitolato nel Quaderno del 1986, rimandi a quel dialogo discorde con Calamandrei, al quale accennavamo:

¹ P. CALAMANDREI, *Inventario della casa di campagna*, ristampa anastatica della prima edizione Le Monnier del 1941, a cura di Silvia Calamandrei e con una prefazione (*L'umidità dei ricordi*) di R. Barzanti, Edizioni Le Balze, Montepulciano, 2002, pp. 6-7.

² P. GROSSI, *Il Paese dei Palloncini di Gomma e altre fiabe*, Illustrazioni di M.L. Di Gravio, Giunti, Firenze, 2022, pagina iniziale senza titolo e senza numerazione.

«I giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia». Ho sempre letto con uno sgomento profondo questa frase del mio vecchio maestro Piero Calamandrei, e volentieri l'ho collocata nell'urna di quel masochistico positivismo giuridico di cui si sono cibati avidamente e si sono saziati soddisfatti i nostri padri; volentieri l'ho sempre letta come il segno d'un territorio irrecuperabilmente passato, al quale mi sento di non appartenere³.

Il richiamo alla fantasia ci offre allora – insieme a quell'accento «allo studente liceale, imbevuto di tanti approcci letterari e scrittore lui stesso di poesie» – come una prima cifra per dipanare almeno alcuni itinerari del complessissimo percorso culturale grossiano.

Certamente verso l'individuazione di un ruolo diverso del giurista nel quadro di una fuoriuscita pos-moderna – come amava scrivere, e per sottolineare l'originalità del suo canone interpretativo sintetizzato in quel termine, e, forse, per una reminiscenza della lingua spagnola e portoghese e del suo legame colle terre d'oltremare brasiliane – da un sistema delle fonti ormai caducato dalla realtà: individuazione che si precisa, per segnarne solo alcuni momenti, attraversando il 2015 del *Ritorno al diritto*, per arrivare almeno all'*Invenzione del diritto* del 2017 e infine ai due saggi *Una Costituzione da vivere. Breviario di valori per italiani di ogni età* (2018) e *Giovinezza della Costituzione italiana* (2019)⁴.

Ma a noi ora preme segnalare un diverso profilo. È inutile sottolineare quanto Paolo Grossi sia stato “uomo delle istituzioni” – e ordine, istituzione e ordinamento hanno costituito un altro dei leit-motiv della sua ricerca, sin nel fittissimo dialogo e nella originale lettura di Santi Romano⁵ –; a partire dalla fedeltà alla “sua” Università, o piuttosto *Universitas* nel senso medievale di

³ P. GROSSI, *La Fantasia nel Diritto*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 15, 1986, pp. 589-592. Si tratta di un intervento nella sezione Letture relativo al testo di V. PANUCCIO, *La Fantasia nel diritto*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 138. La frase di Calamandrei si legge in P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina* (1942), ora in appendice a F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, n.e. a cura di G. Astuti, Giuffrè, Milano, 1968, p. 176.

⁴ P. GROSSI, *Ritorno al Diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2015; ID., *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017; ID., *Una Costituzione da vivere. Breviario di valori per italiani di ogni età*, Marietti 1820, Bologna, 2018, significativamente dedicato a Giuseppe Dossetti; ID., *Giovinezza della Costituzione italiana*, Bardi Edizioni, Roma, 2019. Sull'itinerario complessivo cfr. P. GROSSI, *Della interpretazione come invenzione (la riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo della interpretazione)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLVII, 2018, pp. 9-19.

⁵ Cfr. almeno P. GROSSI, A. ROMANO, *Ricordando Santi Romano*, in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'a.a. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, a cura di E. Ripepe. In appendice: S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi* (riproduzione anastatica dell'edizione 1910), Pisa University Press, Pisa, 2013.

comunità di studenti e docenti (e quando dovette lasciarla parlava sempre di “obbligato pensionamento” e la cosa a cui più ambiva era di poter continuare quel rapporto con i giovani che si instaurava “a lezione”), per giungere, attraversando Presidenze di Facoltà, partecipazione al CUN, presenza in Accademie, come i Lincei, la Crusca, la Colombaria, i Georgofili, e dopo l’esperienza, lui originariamente per vocazione anche canonista, del Tribunale Ecclesiastico Etrusco, a svolgere, chiamatovi dal presidente Napolitano, l’alta funzione di giudice e poi presidente della Corte Costituzionale⁶.

E tuttavia la fantasia chiamata in causa era anche una fantasia creatrice, “fondativa”, e creatrice essa stessa di “istituzioni”. Ciò perché Paolo Grossi, con il talento organizzativo che lo ha contraddistinto sin dal principio, derivante da un connaturato realismo “terrestre” – su cui torneremo subito, e che lo ha sempre tenuto lontano da forme spurie di idealismo – vedeva con chiarezza che una prospettiva di rinnovamento di lungo respiro della scienza giuridica italiana non avrebbe potuto svolgersi e trovare un compimento meramente individuale (seppure di una individualità assolutamente fuori del comune come la sua), ma avrebbe invece dovuto “radicarsi” nella durata, trovare uno spazio e tradursi in istituzioni culturali. Da qui, nel periodo della sua Presidenza della Facoltà fiorentina, innanzitutto l’idea di creare uno spazio adeguato e visibile in ordine alla “fiorentinità” del suo progetto, acquisendo all’Università la villa, allora proprietà del ramo spagnolo della famiglia Ruspoli e situata in Piazza Indipendenza, ovvero nel centro cittadino, a due passi dalla sede del Rettorato in Piazza San Marco⁷.

⁶ Cfr. B. SORDI, *Nobiltà del diritto: Paolo Grossi*, in «Le Carte e la Storia», 2, dicembre 2022, pp. 197-202.

⁷ È lo stesso Paolo Grossi nella sua ultima uscita pubblica fiorentina, il 3 settembre 2021, in occasione della cerimonia di inaugurazione della stessa Villa restaurata in seguito all’utilizzazione dei fondi di eccellenza acquisiti dal Dipartimento di Scienze giuridiche fiorentino e anche della presentazione del suo volume *Il Diritto civile in Italia fra moderno e postmoderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico* (2021), a raccontare la non semplice vicenda. Cfr. P. GROSSI, *Su ‘Villa Ruspoli’ patrimonio dell’Ateneo Fiorentino*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 51, 2022, pp. 765-768: «Vi parlerò, invece, del mio zelo di rendermi conto sino in fondo della complessa situazione della Facoltà; e volli penetrare, con qualche imbarazzo, nel regno appartato e a me ignoto della organizzazione amministrativa, rimanendo colpito dalla insistenza dei funzionari di utilizzare quanto prima un vecchio “credito per l’edilizia” fornito dal Ministero per l’Istruzione e riguardante la sola Facoltà giuridica. Il mio predecessore nella Presidenza, Paolo Frezza, prestigioso romanista e uomo di scienza dai molti talenti (fra l’altro, nel lungo soggiorno accademico pisano, era tra quei pochi che avevano tentato di valorizzare il “Centro di studi corporativi” fondato a Pisa dal ministro Bottai), era personaggio di grande spessore culturale ma totalmente incapace di calarsi a livello di scelte operative e di applicazioni concrete. Egli aveva, infatti, incautamente ignorato quel prezioso credito per l’edilizia suscitando le inquietudini dei funzionari. Io non persi un briciolo di ulteriore tempo e chiesi (e ottenni) dal rettore di allora, il matematico Giorgio Sestini, di potermi muovere secondo linee tracciate dal

A seguire la fondazione della rivista, «I Quaderni fiorentini», e del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno. Lui, nato medievista, che aveva chiesto la tesi inizialmente a Pietro Agostino D'Avack, canonista che allora insegnava quei contenuti sotto l'etichetta del "Diritto ecclesiastico"⁸,

rettore stesso; il quale, in sostanza, mi dette un solo limite spaziale da non varcare: libero nelle scelte, dovevo, però, mantenermi entro una moderata distanza da piazza San Marco, sede del Rettorato e di parecchi istituti scientifici. Mi mossi con zelo e circospezione, balzandomi subito agli occhi che una situazione edilizia particolarmente giovevole all'Ateneo si era realizzata con la morte dell'ultimo erede scapolo dell'illustre lignaggio romano/fiorentino dei principi Ruspoli. Trasmigrati in diverse nazioni europee, i Ruspoli avevano voluto consolidare la loro presenza economico/edilizia con due costruzioni fiorentine, una in città, una villa costruita entro la vecchia cinta muraria in un'ampia piazza che, subito dopo la fine del Granducato, venne intitolata all'indipendenza nazionale italiana; l'altra, sull'amenissimo poggio di Montughi, ideale come quieta residenza campestre. Gli eredi dell'ultimo Ruspoli fiorentino, gli spagnoli duchi de la Sueca, avevano messo in vendita la villa cittadina, anche perché colpita in tutta la parte seminterrata dal margine estremo della alluvione fiorentina del novembre 1966. Entrai, così, in diretto contatto con un gentiluomo spagnolo, che mi dimostrò subito concretamente il significato di una autentica *gentilhommerie*. Infatti, quando seppe che l'acquirente era una istituzione universitaria, essendogli gradito che si collocassero in un edificio dei suoi avi alcuni centri di ricerca scientifica, diminuì di parecchio la pretesa iniziale fino ad arrivare al per noi ragionevolissimo approdo dei 450 milioni di lire. Ottimo! Il credito ministeriale avrebbe quasi interamente coperto la somma, né ci sarebbe stato troppo difficile reperire localmente il resto. Capivo di aver procurato un ottimo affare alla nostra Università, così recente (nata solo nel 1924) e così patrimonialmente povera. La villa era abbastanza modesta nella sua veste dimessa di costruzione abbastanza anonima dell'età della restaurazione, ma era protetta da un cospicuo parco, aveva ulteriori edifici pertinenti all'immobile centrale, e – quel che più conta – era a poche centinaia di metri dalla Prefettura e dalla sede del Governo regionale. Quando – a cose fatte – ripresi i contatti con il ragioniere capo per passare alla definizione contrattuale, fui accolto da dei volti immersi in una pesante tetraggine. Era successo quello che i funzionari fiorentini avevano sempre temuto: constatata la nostra inerzia, il Ministero aveva revocato il credito per l'edilizia, dirottandolo altrove. Era successo che il giovane Ateneo anconitano fosse stato proprio allora massacrato da una terribile scossa sismica e avesse chiesto pronti ausili al Ministero; né aveva fatto male il Ministro di allora a effettuare la revoca e a creare una nuova operabilità. Potete comprendere il mio stato d'animo: dall'orgoglio per la vittoria, per il giovane preside, si era passati a una clamorosa sconfitta. Non ebbi esitazione nell'evitare il rintanamento nello sconforto e nel rimpianto. Occorreva reagire immediatamente, e non certo con le mie povere forze di uno dei tanti giovani professori ordinari. Punta su ben altro: ricordai che l'allora ministro per la Pubblica Istruzione era molto amico di Giovanni Galloni, il più preparato cultore del "diritto agrario" in Italia, a sua volta mio buon amico, per cui avevo lottato ottenendo il suo inserimento in Facoltà accanto a Emilio Romagnoli. Lo contattai e gli proposi un colloquio diretto a Roma con il ministro. Galloni, allora prestigioso uomo politico, non solo non si rifiutò, ma ottenne addirittura che il ministro ricevesse sia me che lui. Il giovane preside, lacrimoso per la revoca del credito edilizio, tinteggiò in modo cupo il suo ritorno a Firenze a mani vuote; Galloni, a sua volta, insisté sul fatto che l'acquisto era sostanzialmente già operativo. Non facciamola lunga. Il ministro revocò la revoca a favore di Ancona e nei giorni successivi si passò a Firenze al rogito definitivo. Villa Ruspoli entrava a far parte del patrimonio edilizio universitario fiorentino».

⁸ Tesi perfezionatasi poi, dopo il trasferimento di D'Avack a Roma, nell'ambito appunto della allora denominata "Storia del diritto italiano", grazie all'accoglienza di Ugo Nicolini, che rimase però sostanzialmente estraneo alla sua elaborazione, e che diverrà infine il volume *Le abbazie*

che aveva proseguito le sue ricerche sempre con riferimento al diritto comune nel campo privatistico e agraristico, in particolare sui diritti reali e sulla proprietà⁹, grazie però già allora a un fittissimo colloquio non soltanto con storici del diritto della levatura di un Francesco Calasso, ma anche con giuristi di diritto positivo come Enrico Finzi, Gian Gastone Bolla, Emilio Betti, Salvatore Romano, sensibile anche al mutato clima culturale e politico di fine anni '60 e inizio '70, ai “segni dei tempi”¹⁰, ebbe infatti l'intuizione che il suo progetto culturale dovesse essere in parte modificato, per raggiungere un pieno recupero alla consapevolezza del giurista e del suo lavoro concreto della dimensione della storicità del diritto:

Che era accaduto a modificare il mio progetto culturale? Due precise consapevolezze: che il vuoto di indagini sull'età appena alle nostre spalle doveva essere colmato e che si dovesse – a Firenze – dare un contributo in questa direzione; che colmare questo vuoto non era soltanto culturalmente doveroso, ma era anche strategicamente conveniente per iniziare un colloquio più vivace fra storici e cultori di un diritto positivo, essendo questi ultimi necessariamente più sensibili a un momento storico maggiormente ravvicinato.

Alle precise convinzioni ora segnalate si unirono due circostanze altrettanto precise.

Soprattutto per merito di Salvatore Romano, che era il preside autorevolissimo della Facoltà giuridica fiorentina, si realizzò (nell'autunno del 1966) il mio trasferimento dalla piccola (e a me oltremodo cara) Università di Macerata nella più grande sede di Firenze, dove ero nato agli studi giuridici, dove ero stato assistente, dove avevo già un incarico di insegnamento, ma dove – ed è quel che più conta – io mi sarei definitivamente fermato per tutto il resto della mia vita accademica (il che si è puntualmente verificato).

benedettine nell'alto medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione, Le Monnier, Firenze, 1957.

⁹ In un arco che si può qui solo sommariamente tracciare, senza trascurare il volume sulle obbligazioni pecuniarie del 1960, dalla *Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune* del 1962-63, all'ampio saggio *Problematica strutturale dei contratti agrari nell'esperienza giuridica dell'Alto Medioevo italiano* del 1966 e a *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto* del 1966-68, fino, appunto, al saggio collocato nel primo numero della rivista di nuova fondazione, «I Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» e dedicato a “*Usus facti*”. *La nozione di proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*, del 1972. Per i riferimenti bibliografici completi si rinvia all'ottimo strumento fornitoci dall'acribia di Marco Geri, *Paolo Grossi: ragguagli bibliografici*, in prima versione pubblicato in *Incontro con Paolo Grossi*, a cura di I. Belloni e E. Rippepe, Edizioni Plus – Pisa University Press, 2007, pp. 91-142 e successivamente ripreso in P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 123-172; e finalmente ancora, ampliata, con il titolo *Bibliografia degli scritti di Paolo Grossi (1956-2017)*, in P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, cit., pp. 131-210.

¹⁰ Cfr. P. CAPPELLINI, *I segni dei tempi*, pp. v-xxvi, in P. GROSSI, *Trent'anni di pagine introduttive. I Quaderni 1972-2001*, Giuffrè Editore, Milano, 2009 e G. CAZZETTA, *Pagina introduttiva. Unità e pluralità: spazi e tempi del pluralismo giuridico moderno* Cinquant'anni di Quaderni fiorentini, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», L, 2021, t. I, *Il Pluralismo giuridico: paradigmi e esperienze*, pp. 1-25.

Seconda circostanza. All'inizio degli anni Settanta. Il rettore dell'Università di Firenze volle dare corpo alla diffusamente sentita esigenza di rottura dell'isolamento fra discipline scientificamente affini e di un maggiore colloquio interdisciplinare creando, entro il bilancio universitario, un capitolo dedicato a favorire iniziative di docenti fiorentini in questa specifica direzione. Io colsi senza indugii l'occasione offerta dal lungimirante rettore: ero ormai stabilmente a Firenze e potevo cominciare a creare qualcosa di duraturo che valesse a corrispondere alle mie convinzioni insieme culturali e strategiche.

Si aggiunga che avevo un conforto ulteriore: potevo contare, in Facoltà, su di un collaboratore di eccezione, Pietro Costa, che aveva seguito i miei "corsi" di giovane professore incaricato di "Diritto Comune", che si era laureato con me a fine '66, che era nel frattempo diventato mio assistente e che si stava imponendo – nel panorama internazionale degli storici del diritto – come uno dei più promettenti giovani studiosi.

Insieme a Costa varai una prima coagulazione di energie, che rispondeva alle previsioni della iniziativa rettorale, il Gruppo di ricerca per la storia del pensiero giuridico moderno, embrione di quello che sarebbe divenuto nel 1980 il centro di studi, istituto di ricerca formalmente previsto in un articolo dello Statuto dell'Ateneo fiorentino. Quale prima formazione, accanto a me e a Costa, chiamai Piero Fiorelli, mio collega maior di storia giuridica, Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto, e Francesco Romano, civilista. L'insegna del Gruppo era: "per la storia del pensiero giuridico moderno", una insegna da me voluta in quei precisi termini per ragioni che volli esplicitamente dichiarare nel momento in cui il Gruppo ebbe la sua pubblica manifestazione. Il che avvenne con il varo, nel giugno del 1971, di una Rivista scientifica, i «Quaderni fiorentini», un foglio tuttora vivo e vegeto, da me diretto nei primi trent'anni.

Il primo volume sarebbe apparso nel '72, ma il varo era sostanzialmente avvenuto un anno prima con la diffusione da parte mia tra un numero cospicuo di colleghi di una bozza di "pagina introduttiva", in cui si invitava alla collaborazione ma soprattutto si offriva il disegno programmatico di un nuovo periodico scientifico sotto l'insegna sopra accennata¹¹.

Rileggendo queste parole, e quindi l'itinerario di traduzione in "enti reali" del progetto, si apprezza al meglio, crediamo, il carattere fondativo di questa fantasia «che supera le limitazioni del presente reale per disegnare quanto si è percepito nel desiderio e nel sogno», un sogno però che non ha nulla di romantico o trasognato, ma è sempre "sogno di una cosa", fantasia che è pronta a cogliere, quasi montalianamente, "le occasioni" ben concrete (e il tema, come è facile osservare, ricorre sia nell'acquisto all'Ateneo della Villa Ruspoli, sia nel riferimento ai fondi per l'interdisciplinarietà della seconda fase) di istituzionalizzazione, appunto «sempre chiedendo ausilio alla dimensione fantastica e da essa attingendo per costruzioni dall'impronta nuova e originale».

Quel percorso mostra però con tutta evidenza – nel richiamo alla collaborazione iniziale di Pietro Costa, e poi progressivamente dei nuovi e numerosi

¹¹ P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, cit., pp. 69-71.

allievi – anche che la creazione concatenata di Gruppo di ricerca, Rivista e poi Centro quasi convocava di necessità l'esigenza di formare un'ulteriore entità: quella che, dall'esterno, potrebbe essere definita una Scuola. Ma anche qui interviene un risvolto tutto peculiare e in apparenza paradossale. Lo troviamo espresso, forse nel modo più chiaro ed esplicito possibile, in un motto posto in esergo a un'opera a nostro avviso assolutamente centrale per la comprensione grossiana della figura del giurista, e quindi anche dell'opera che un Maestro deve porre in essere per formare a sua volta giovani giuristi; *Nobiltà del diritto*, appunto: «Molto ho imparato dai miei Maestri, dai miei compagni più che dai miei Maestri; dai miei discepoli più che da ogni altro»¹².

In che modo dunque fu in realtà intesa dal suo fondatore la “Scuola” fiorentina? Portata e significato della questione le possiamo ben ricostruire, soprattutto se andiamo a ripercorrere l'*iter* seguito da due più giovani e valenti colleghi – Massimo Meccarelli, fra l'altro allievo del primo allievo di Paolo a Macerata, Mario Sbriccoli, troppo prematuramente scomparso, e Stefano Solimano, milanese, allievo di Adriano Cavanna, anch'egli troppo presto scomparso e certamente uno dei migliori rappresentati della (allora) generazione “di mezzo” – in una intelligente intervista del 2007, apparsa sulla rivista online «Forum historiae iuris»: essa prendeva appunto le mosse dalla richiesta di pronunciarsi sul rilievo «che ha (o dovrebbe avere) la comunità scientifica nell'attività dello storico del diritto». La risposta del nostro Maestro si articolava inizialmente intorno a una espressione, «constatare l'esistenza», di primo acchito spiazzante, ma che sarebbe servita poi di spunto per dipanare la modalità peculiare di formazione di questa “Scuola/non Scuola”:

Intanto, permettetemi di parlare della piccola comunità che ho avuto la fortuna di avere vicina. Intorno a me ho constatato l'esistenza di una comunità, la quale si riconosce in un certo programma scientifico estremamente lato, ma anche estremamente rigoroso nella sua messa a fuoco. Accanto alla nostra piccola comunità ne vedo altre? Io sarei estremamente pessimista. Cioè vedo tanti egregi studiosi, vecchi e giovani, vedo dei maestri che hanno allevato una pluralità di allievi. Stento a vedere delle scuole, se per scuole noi intendiamo una comunità la quale ha delle linee fondative in cui si riconosca. Purtroppo spesso queste cosiddette scuole sono all'insegna di marcatissima eterogeneità. Il legame è solo la disciplina, l'assetto disciplinare, o, come diciamo noi universitarii, il raggruppamento disciplinare, ma questo è un qualcosa di puramente formale. Credo che oggi manchino soprattutto delle comunità nel senso che voi avete tentato di precisare nella vostra domanda. A Firenze abbiamo tentato farlo e lì pongo io una domanda. Ci siamo riusciti? Non lo so¹³.

¹² ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, II, Giuffrè Editore, Milano, 2014: si tratta di una citazione ripresa da Talmud Bavli, Ta' anith 7a.

¹³ M. MECCARELLI, S. SOLIMANO, *A colloquio con Paolo Grossi*, Beitrag von 20. Maerz 2007, con-

A questo punto, per iniziare a meglio delineare che tipo di rapporto nella prospettiva richiamata avrebbe dovuto configurarsi tra maestro universitario e allievo, per poter arrivare a costituire una comunità (scientifica) reale, e non meramente immaginata, varrà la pena di riprendere uno dei fili dell'ultima, ma solo in apparenza eccentrica, testimonianza; quella dalle quale avevamo preso le mosse.

Grossi si descriveva come sin da giovane «imbevuto di tanti approcci letterari e scrittore lui stesso di poesie». Sarebbe una ricerca forse di difficile svolgimento, certamente di esito incerto e magari neppure in sintonia con i suoi desiderata – la ritrosia che contraddistingueva questo lato della sua personalità ha fatto sì che chi scrive, pur nella lunga e intensa consuetudine con lui, possa attestare di averlo sì sentito qualche volta rammentare la giovanile attività poetica, ma senza mai scendere a ulteriori dettagli e neppure fino all'indicazione di un eventuale destino “pubblico”, ovvero editoriale, di tale passione – quella volta a recuperare tra le sue carte tracce e memoria di questa sua attività di scrittura. Tuttavia diverso discorso potrebbe invece essere fatto in relazione alla sua partecipazione a diversi circoli letterari – in una città, Firenze, che in quegli anni era ancora crocevia di poeti, scrittori, pensatori e artisti in generale, e nella quale i punti di ritrovo ancora fervevano per l'incontro di tante intelligenze – alla quale talvolta accennava, e alle sue passioni letterarie, che spesso invece costituivano oggetto non peregrino delle sue conversazioni.

Moltissimi autori, e provenienti dalle epoche più diverse, costituivano le sue fonti di riferimento.

Mi limito in particolare a ricordare, per restare a quanto posso direttamente testimoniare, il suo vero e proprio amore per la poesia novecentesca, straniera (mi viene alla mente in questo momento tra i molti, e non solo per un motivo personalissimo, legato a uno degli ultimi incontri, il nome di Rilke), e anche, e forse soprattutto, italiana. Semplificando non poco, e richiamando a (comunque fragile) difesa il monito di Calamandrei sui restauri a cui va soggetta la nostra memoria, in generale, quella fertilissima stagione della poesia italiana che vede in Pascoli e poi in Gozzano gli innovatori, che faranno in certo modo da battistrada al periodo dell'ermetismo: e, poi, di quel momento Montale e Luzi, in primo luogo.

Rimani tesa volontà di dire.
Tua resti sempre
e forte

la nominazione delle cose.
 Delle cose e degli eventi.
 Non cedere umiltà e potenza¹⁴.

La passione poetica, che lo ha accompagnato fedelmente in tutte le stagioni della sua vita – e non come qualcosa di “sovrammesso” o meramente laterale – è allora forse la via più adatta a farci cogliere un’ulteriore cifra della sua persona, del suo nucleo esistenziale, che si è poi tradotta nello “stile” (verrebbe fatto di denominarlo anch’esso “fiorentino”) del suo rapporto formativo con gli allievi.

In una parola: la passione per le cose, per «questa terra toscana brulla e tersa / dove corre il pensiero di chi resta / o cresciuto da lei se ne allontana»¹⁵.

¹⁴ Citazione da M. LUZI, *Nominazione*, in *Fraasi ed incisi di un canto salutare*, Garzanti, Milano, p. 248 in esergo in P. GROSSI, *L’invenzione del diritto* (2017), cit. Andrà ricordato che dieci anni avanti, in *Incontro con Paolo Grossi*, a cura di I. Belloni e E. Ripepe, cit., pp. 69-70, ovvero in un testo che, non per caso, in una dedica a un amico, Brunetto Carpio, aveva appellato come «questo libretto destinato ai soli amici», incontriamo uno dei rari riferimenti espliciti alle sue passioni poetiche, che costituisce allo stesso tempo una messa a punto sul tema del rapporto “sogno” (nel cassetto)/realtà. Dopo aver infatti negato di conservare presso di sé testi non pubblicati («Io sono più impudico di te, e non serbo nei cassetti nulla di non pubblicato; e non ho più “novità” da pubblicare, perché ho cercato di dire e di ripetere ad usura quello che mi sembra un messaggio meritevole di essere ascoltato»), replicava così all’ulteriore insistenza sulla eventuale possibilità di configurare un nuovo progetto/sogno, significativamente legando la risposta alla rivendicazione esplicita delle sue radici contadine: «Sogni no, purtroppo non sono un sognatore; i contadini in genere non sognano mai, non hanno il diritto di sognare, anche se leggono poesie (ma sono poesie particolari: Pascoli, Montale)! Un progetto ce l’ho e l’ho sempre avuto perfettamente in testa. È il progetto che da almeno trent’anni porto avanti, formato da tante tessere di mosaico che si stanno lentamente ricomponendo: per esempio, io tengo molto ad una lezione – chiamata “magistrale” dai generosi organizzatori – che pronunciai un anno e mezzo fa all’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” e che si intitolava *Il diritto tra potere e ordinamento*; ma tengo anche al mio libretto *Mitologie giuridiche della modernità*. Queste sono soltanto tessere di un mosaico e il progetto è ai miei occhi molto chiaro: contribuire insistentemente, come ho già detto più sopra, alla demistificazione di parecchie dogmatiche, costruzioni apologetiche o mitiche che ancora abbacinano la nostra vista; perché lo storico del diritto ha il dovere morale e culturale di relativizzare, di demitizzare, affinché si possa avere la reale comprensione dei fatti storici (“comprensione” nel senso etimologico del termine, ovvero la capacità di afferrarli per quel che sono). Per quanto riguarda i sogni, vorrei tanto averli, ma non ne ho nemmeno uno. Forse, a 73 anni, non credo sia lecito sognare; è piuttosto tempo di bilanci, e molto spesso i bilanci segnalano crudamente anche un passivo».

¹⁵ M. LUZI, *Dal fondo delle campagne (1956-1960)*, Einaudi, Torino, 1965; *Dalla torre*, p. 53: «Questa terra grigia lisciata dal vento nei suoi dossi / nella sua galoppata verso il mare, / nella sua ressa d’armento sotto i gioghi / e i contrafforti dell’interno, vista / nel capogiro degli spalti, fila / luce, fila anni luce misteriosi, / fila un solo destino in molte guise, / dice: “guardami, sono la tua stella” / e in quell’attimo punge più profonda / il cuore la spina della vita. / Questa terra toscana brulla e tersa / dove corre il pensiero di chi resta / o cresciuto da lei se ne allontana...».

La mente corre alle tante sue Prefazioni o Introduzioni – fino a quegli *Ultima Verba* con i quali volle aprire il volume su *L'invenzione del diritto*¹⁶ – segnate tutte da Citille in Chianti (nel comune di Greve, sulla via Chiantigiana, originariamente borgo legato al castello di Montefioralle, sito nel punto d'incontro delle vie di collegamento tra il Valdarno, la Val di Greve e la via che da Firenze attraverso le colline del Chianti porta verso Siena, e comune nel quale non per caso, a segnalare un'affezione tutt'altro che passeggera, aveva preso la residenza, nel quale quindi votava e aveva divisato infine di riposare)¹⁷: e chi ha avuto la ventura di incontrarlo, magari nelle serate estive, in quella che veramente era la sua “casa di campagna”, anzi forse di più, il suo luogo dell'anima, ha potuto non solo intuire, ma “vedere”, la profondità del suo legame con la terra, con la campagna toscana in tutte le sue forme ed espressioni. Quel legame vitale, lui che sempre si definiva, con una umile fierezza, appunto come «di origini contadine»; quel legame che è – ed è persino inutile ricordarlo qui, ai Georgofili – all'origine della sua passione di ricerca, lunga veramente tutta una vita¹⁸, per gli assetti fondiari, per le situazioni reali, per il diritto agrario,

¹⁶ Ancora in P. GROSSI, *L'invenzione del diritto* (2017), cit.: «ultime parole» perché allora così intese, a concludere un itinerario, ma, per buona ventura, seguite ancora da altri studi, da altre messe a punto, se pur diverse.

¹⁷ È stato merito di Marina Timoteo, dopo aver colto la significatività del riferimento così amovoltamente ripetuto («Se è vero che il diritto si fa nei luoghi, dobbiamo sapere qualcosa di più di questo luogo del Chianti che ha segnato il farsi di tanta storia del diritto negli ultimi cinquant'anni»), di aver sollecitato, e ottenuto, una risposta puntuale, che conferma appieno quel legame così radicato: «Citille è nel comune di Greve in Chianti. Siamo nel cuore della regione collinare tra Firenze e Siena, che ha ancora oggi il nome di origine etrusca “Chianti”. La denominazione locale ha la sua derivazione dal latino *Cetinulae*, che segnala un'attività originaria di massicci disboscamenti. L'etimo è costituito dal verbo *caedere*, che significa, appunto, tagliare, tagliare il bosco, e indica un tempo originario di recupero alla coltivazione. I grandi colonizzatori in Chianti sono i monaci Vallombrosani, fondati da San Giovanni Gualberto come riforma dell'ordine benedettino col fine di instaurare una vita monastica più severa, più austera. I primi dissodamenti nella zona risalgono alla seconda metà dell'XI secolo. I Vallombrosani disboscano e, per primi, piantano la vite, segnando il passaggio dall'economia silvo-pastorale dell'alto Medioevo all'economia agraria del secondo Medioevo. Nel 1072 Pietro Igneo consacra la chiesa di San Donato a Citille e intorno ad essa si raccoglie un “popolo”. In epoca medievale la comunità è sempre legata ad una chiesa. Ogni parrocchia costituiva il centro di un popolo e il “popolo” si identificava nella parrocchia, identificazione che valeva a distinguere i diversi “popoli” nelle loro piccole tipicità. Anch'io, che sono lì dal 1963, ho sempre avvertito il senso di appartenenza alla comunità di Citille – che, pure, secondo le classificazioni amministrative è solo una frazione del comune di Greve – comunità ben distinta da quelle di altri popoli della Val di Greve. Aggiungo che arrivai appena in tempo per constatare i resti di un tempo quasi completamente perento, a far data dagli anni Sessanta del Novecento, quando pressoché tutte le parrocchie rurali diventarono spopolate e, conseguentemente, prive di un sacerdote in loco». Vedi M. TIMOTEO, *Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi*, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 97-98.

¹⁸ Vedi infatti P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici fra ieri e domani*, Quodlibet, Macerata, 2019.

in una parola per «un altro modo di possedere»; quel legame lo vorrei definire, con una parola sola, ripresa anch'essa da un grande e troppo dimenticato poeta italiano del Novecento, forse da lui non il più citato, la sua «terrestrità»¹⁹.

Ed è proprio questo legame così profondo che motiva e spiega bene, io credo, l'insistenza con la quale Grossi sottolineava la necessaria scaturigine dal «basso» del diritto, la sua «fattualità», fino a farsene, per sua stessa ammissione, quasi «geologo»:

Come storico del diritto io non ho dubbi: il diritto è una scienza impura. Ovviamente, la notazione è polemica: vedo, cioè, una necessaria impurità. Il diritto deve contaminarsi con la storia, e la storia è composta di fatti; il diritto perciò si intride di fatti. Io predico spesso la fattualità del diritto e ricordo ancora con profondo disagio certi miei maestri che separavano come due universi divisi da una muraglia cinese il territorio del fatto e quello del diritto. Credo, invece, che ci sia da recuperare una profonda fattualità del diritto. Perciò l'ordine giuridico ci presenta più strati: c'è uno strato dei fatti, ma, ancora più sotto, – ora faccio il geologo! – c'è lo strato dei valori. Non v'è dubbio che la fonte, ossia il modo attraverso cui il diritto si manifesta nella vita quotidiana fa affiorare un cumulo di fatti ma anche un cumulo di valori: e di questa complessità dell'universo giuridico il giurista non dovrebbe mai dimenticarsi²⁰.

In questa testimonianza, che risale al 2007, ovvero a due anni prima della chiamata in Corte costituzionale, si potrà apprezzare, un po' en passant rispetto al nostro iter, anche come la «geologia» – lo strato dei fatti e, ancora più sotto, quello dei valori – prefigurino uno dei canoni argomentativi e delle impostazioni di fondo che guideranno poi il Grossi giudice.

Tuttavia restiamo ancora per un momento legati al tema del concreto radicamento, della «terrestrità», per cercare di coglierne meglio la natura e, conseguentemente, anche l'importanza per il suo ruolo di maestro educatore delle giovani generazioni.

Proprio l'approfondimento sul tema delle fonti rappresentò infatti l'occasione per uno scambio di opinioni illuminante su questo preciso punto. Paolo Grossi, richiamandosi a uno dei suoi saggi più fortunati, e quel più gli premeva, proprio tra gli studenti²¹, sottolineava il valore «naturalistico» della

¹⁹ Espressione che riprendo da A. ONOFRI (1885-1928), *Terrestrità del sole. Poesie*, Vallecchi, Firenze, 1927.

²⁰ P. GROSSI in *Incontro con Paolo Grossi*, a cura di I. Belloni e E. Ripepe, cit., p. 56.

²¹ P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2003. «Libro dedicato ai miei carissimi studenti fiorentini» e recante in esergo una più che significativa citazione di Eric Kaufmann, *Die Gleichheit vor dem Gesetz* (1927): «Lo Stato non crea il diritto. Lo Stato crea leggi. E Stato e leggi stanno sotto il diritto».

sua riproposizione della nozione di fonte, allora ormai non più tanto in voga tra gli scienziati del diritto.

In un libriccino, *Prima lezione di diritto*, polemizzando implicitamente con tutti quei saccenti che rifiutano la nozione di fonte, io dichiaravo di accettarla pienamente, ma l'accettavo proprio nella sua metafora naturalistica: come la sorgente di acqua porta alla superficie vene profonde, così avviene pure nel diritto. La fonte è manifestazione, ma è una manifestazione che viene da uno strato di radici. Anche se non sono un filosofo e non amo il linguaggio filosofico perché è spesso astruso e lo sento inadatto sulla mia bocca un po' grossolana, io ho spesso, volutamente, usato un termine filosofico e ho parlato di *onticità* del diritto, senza remore, per fare intendere bene con questa parola, tanto difficile da destare l'attenzione del lettore, che il diritto è nell'essenza di una società, di una civiltà, e ne esprime in pieno i valori. Naturalmente esso deve risalire alla superficie, deve fattualizzarsi, divenire fatto quotidiano, esperienza²².

A questo punto del dialogo, dal pubblico, prese la parola il filosofo del diritto pisano Franco Bonsignori, per porre – richiamandosi a una precedente occasione ancora pisana, la presentazione del libro *Un altro modo di possedere*, e all'intervento sul tema della compianta civilista Lina Bigliuzzi Geri – un quesito apparentemente eccentrico, ma suscitatore di una replica che ancor oggi mi pare meritevole d'esser collocata in piena luce, e rimeditata, perché felicemente espressiva del fondamento di tutta la parabola della riflessione del Maestro, e della sua "cifra", posmoderna sì, ma di una posmodernità ben consapevole e personalissima. Il quesito era il seguente:

Ciò che dici ora mi stimola a porti una domanda filosofica un po' strana. Anche io sento la contadinità, perché sono contadino e, aggiungerei, toscano, il che significa una grande comunanza; e contadino significa terra e terra significa radici, quindi ciò che si radica. E allora, pensando proprio a ciò che si radica, a questa concretezza profonda, mi veniva in mente un'espressione che usò Lina Bigliuzzi Geri in occasione di quella presentazione del libro che si fece qui a Pisa, a cui si è già fatto riferimento. L'espressione era «Paolo Grossi ha un senso panico della terra».

Questo «panico» mi colpì perché mi rimandò subito a pagano, al pagano classico, dove pagano classico mi richiamava una concezione spirituale, un legame spirituale con la terra – Pan era un grande dio – e quindi un legame sacrale che si contrapponeva alla desacralizzazione della terra operata da una ben diversa cultura, non pagana, non classica, che vedeva nella materia qualcosa di meno dotato di valore e perciò di più facilmente soggetto a sfruttamento. Mi sento allora di chiederti se in questo tuo spirito contadino, terreno, toscano, delle radici c'è qualcosa di pagano, di pagano classico qualcosa di questa spiritualità profonda, forse precristiana, che radica un diritto molto più antico rispetto a quello che si è poi sviluppato nei secoli.

²² P. GROSSI in *Incontro con Paolo Grossi*, a cura di I. Belloni e E. Ripepe, cit., pp. 56-57.

Questione dunque tutt'altro che peregrina, che anzi segnala un momento "alto" del percorso posmoderno (dall'«ormai solo un dio ci può salvare» di Heidegger, alle prese di posizione neopagane di un Hilmann o di un De Benoist, e si potrebbe continuare)²³.

Grossi risponde però con nettezza, non riconoscendosi in questa, pur astrattamente possibile, collocazione e non accettando in alcun modo un paradigma "sacralizzante" di quel radicamento; anzi prendendo proprio le mosse, dalle pagine della «Rivista di diritto agrario» che l'avevano visto in colloquio col filosofo e giurista cristiano Capograssi:

Mi vorrei rifare ad un accenno, che ha fatto il preside Goldoni e che io ho più sopra ripreso: ho chiesto a lui (come direttore responsabile) se accettava di pubblicare sulla «Rivista di diritto agrario» una mia lezione fatta a Sulmona in commemorazione di Giuseppe Capograssi dal titolo *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*. Se riprendo ora l'accenno del preside, è per pormi questa domanda: come possono essere combinati insieme uno storico del diritto, Capograssi e la «Rivista di diritto agrario»? La combinazione non è forzata, perché un capitolo che io riterrei centrale all'interno della mia ricostruzione del pensiero di Capograssi, è proprio dedicato al saggio capograssiano *Agricoltura, diritto, proprietà*. La tesi di Capograssi è che la coltivazione, l'uomo contadino chino sulla terra che zappa, fatica, ci versa sudore, la coltiva, la rende frugifera, raccoglie frutti, recupera questo frammento di cosmo – questo "fenomeno", direbbe un filosofo – alla storia; la coltivazione, l'agronomia, non riguardano solo le scienze chimiche e biologiche, bensì costituiscono il tentativo riuscito di recuperare alla storia umana il bene/terra.

Perciò, non so quanto sia azzecato il riferimento della cara Lina; più che parlare di sacralizzazione, io intenderei la terra come protagonista, accanto all'uomo, della storia umana: una terra umanizzata dall'uomo grazie al suo lavoro, alla sua fatica, al suo genio, al suo talento; insomma, la trasfigurazione storica della coltivazione. Questa terra per me ha un valore enorme non come vicenda cosmica ma come vicenda storica, e il recupero della natura delle cose, dalla storia naturale (come si diceva un tempo) alla storia umana avviene proprio con l'elemento coltivazione, con l'opera del contadino. Non c'è una visione pagana, allora: però la terra è cosa viva, è cosa partecipe. Per esempio, nel mondo alto-medievale non vi è dubbio che l'uomo partecipi alla vita della terra e che la terra partecipi alla vita dell'uomo in un legame indissolubile (il che avviene sempre in ogni civiltà primitiva)²⁴.

Da buon toscano, consapevole della stessa "storicità" del paesaggio del Chianti e delle sue colline, ma un po' di tutta la regione (e il discorso si può

²³ Cfr. M. HEIDEGGER, *Ormai solo un dio ci può salvare. Intervista con lo Spiegel (1966)*, Ugo Guanda editore, Parma, 1992; vedi anche *La terra e l'istante. Filosofi italiani e neopaganesimo*, a cura di P. Gilbert, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, 2006. Inoltre A. DE BENOIST, *Come si può essere pagani?*, Edizioni Settimo Sigillo, Roma, 2015.

²⁴ P. GROSSI in *Incontro con Paolo Grossi*, a cura di I. Belloni e E. Ripepe, cit., pp. 57-58.

allargare tranquillamente a molti, per non dire alla maggior parte, dei luoghi del Bel Paese), del rapporto simbiotico fra natura e lavoro, che li ha configurati nella “durata” delle diverse epoche storiche – e qui andrebbe approfondito il rapporto col pensiero di un autore che molto citava e molto amava, ovvero Bergson, e giù per li rami, con altri suoi riferimenti topici, come per esempio Maurice Blondel, e la linea del personalismo cristiano francese e non solo²⁵ –, non c’è spazio. non c’è traccia di una nostalgia di sacralizzazione cosmica della terra, ma invece la consapevolezza “classica” di un rapporto paritario, di una correlazione partecipativa, che rimanda certo alla seminale riflessione di un Lévy-Bruhl²⁶, ma altresì al concetto schiettamente tomistico di *participatio*.

Non sarà allora una scelta peregrina quella che, servendosi non arbitrariamente dell’analogia – tema anch’esso connaturato, verrebbe dire da sempre, alla riflessione teologica cristiana²⁷ – colleghi la descrizione grossiana (e capogrossiana) del lavoro di colui che è “vocato” a coltivare la terra («l’uomo contadino chino sulla terra che zappa, fatica, ci versa sudore, la coltiva, la rende frugifera, raccoglie frutti, recupera questo frammento di cosmo – questo “fenomeno”, direbbe un filosofo – alla storia») alla sua “missione del dotto”,

²⁵ Colpisce, o almeno ha colpito chi scrive, ad esempio, la sintonia (quasi si direbbe prestabilita, se non si trattasse di un abbeverarsi alle stesse fonti di pensiero, nonostante ogni “protestatio” di inadeguatezza “filosofica”) fra le affermazioni che abbiamo appena ripercorso e certe considerazioni, formulate in una sede completamente diversa e a diverso proposito, di un Jacques Maritain: «Mentre la giustizia politica – ugualmente distrutta dal perverso machiavellismo e dal delirio ipermoralista dell’etica – è la prima condizione spirituale del successo e della felicità duraturi per una nazione come per una civiltà, la prima condizione materiale di quel successo e di quella felicità duraturi è, da una parte, un’eredità di strutture ritenute indiscutibili, di costumi stabiliti e di sentimenti comuni profondamente radicati che introducono nella vita sociale stessa qualche cosa delle decisioni fisiche della natura e della forza vitale incosciente propria degli organismi vegetali; e, d’altra parte, quella comune esperienza ereditaria e quell’insieme di istinti morali ed intellettuali che costituiscono una specie di saggezza pratica empirica, molto più profonda e più densa, molto più vicina al dinamismo complesso e nascosto della vita umana, di qualunque costruzione artificiale della ragione»; vedi J. MARITAIN, *La fine del machiavellismo* (1947), La Locusta, Vicenza, 1962, pp. 72-73. Del resto è più che nota l’insistenza di Paolo Grossi sulla definizione (non volontaristica/antivolontaristica; e, al contempo, premoderna e antimoderna) di legge in san Tommaso d’Aquino – *rationis ordinatio*, ordinamento della ragione («un ordinamento della ragione rivolto al bene comune, proclamato da colui che ha il governo della comunità») – in uno dei testi che gli stavano più a cuore, nel quadro del suo progetto di contestazione delle mitologie giuridiche della modernità: cfr. P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 24-25.

²⁶ Lo «schema della partecipazione», con richiamo espresso a Lévy-Bruhl, nell’ambito «dell’attrazione del reale» è centrale nella ricostruzione dei rapporti fondiari medievali fin da P. GROSSI, *Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, CEDAM-Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova, 1968, specialmente pp. 90 ss. Sul tema cfr. F.S. NISIO, *Lucien Lévy-Bruhl. Filosofia, scienze sociali, giustizia*, Giuffrè, Milano, 2019 e B. FONDANE, *Lévy-Bruhl ou le métaphysicien malgré lui*, Editions de l’éclat, Paris, 2019.

²⁷ E. PRZYWARA, *Analogia Entis. Metafisica*, Vita e Pensiero, Milano, 1995.

alla sua vera e propria vocazione alla formazione dei giovani, e certo non solo degli scolari che hanno poi proseguito nell'attività strettamente accademica.

A questo punto ciascuno di noi, che abbiamo avuto la ventura di essere da lui "scelti", in forza magari di un "germe" di passione per lo studio e la ricerca che forse restava incompreso a noi stessi, potrebbe indicare la peculiarità di quel lavoro, sempre legato ad un *intuitus personae*, se non fa velo la vicinanza, veramente "legendario", che si manifestava, per esempio nella capacità di connettere anche dopo anni e anni, volti e persone con la loro vicenda vissuta.

Io voglio solo far riferimento alla capacità di intuire i momenti di difficoltà, di vero e proprio scoramento, che l'individuazione di un percorso di ricerca personale poteva procurare; e alla modalità sempre discreta di sostegno, non solo psicologico. Una capacità che vorrei designare come quella di scegliere il momento adatto per procedere ad "innesti", che facessero crescere, insieme, la maturità scientifica e umana. "Innesti" basati su incontri anche con altre persone, anche al di fuori dello stretto ambito degli studi giuridici, capaci di farci crescere.

Ricordo come, a un certo punto dell'itinerario post-laurea, fosse emersa l'esigenza, poi foriera di futuro, di approfondire la conoscenza della lingua tedesca. Fu grazie al suo consiglio che ebbi modo di entrare in contatto con due personalità veramente fuori del comune che segnarono profondamente il mio itinerario. La prima fu una persona a cui era profondamente legato da un vincolo di amicizia di lunga data, che coinvolgeva, come ebbi a scoprire poi, una relazione forte di vicinanza spirituale con una figura, quella di don Milani, della quale avevo avuto modo di percepire la presenza quando, nei colloqui che di tanto in tanto si svolgevano nel suo studio di via Puccinotti, avevo intravisto, nel piccolo pantheon fotografico conservato in una scansia della libreria, accanto a ritratti di figure di giuristi che avevano significato molto per lui – ricordo Attilio Moroni, rettore vulcanico e di lungo corso di quella Macerata che fu la sua prima e mai dimenticata sede accademica, e, poi, il preside fiorentino della sua chiamata, Salvatore Romano, figlio e prosecutore intelligente del padre, Santi Romano – una fotografia appunto di don Milani con i suoi ragazzi di Barbiana.

Mi sto riferendo, come se ancora fosse presente, nonostante molti, troppi anni trascorsi, alla signora Marianne Andre, la mia prima insegnante di tedesco, che «era una anziana ebrea boema, laureata in matematica, sopravvissuta al periodo nazista grazie all'aiuto di amici toscani che l'avevano tenuta nascosta in montagna». Sappiamo che «a un certo punto don Milani aveva proibito l'accesso a Barbiana a tutti quelli che avessero un titolo di studio superiore alla terza media, a meno che non fossero chiamati esplicitamente da lui per una funzione precisa». Tra le rare eccezioni c'era appunto «Marianne Andre (che)

arrivava a Barbiana a piedi, con il suo zaino, e stava ad ascoltare con grande modestia, parlando solo quando veniva invitata ad esprimersi... La ragione del suo privilegio a Barbiana aveva una spiegazione semplice: era una perseguitata, che aveva perso tutti gli altri suoi privilegi legati alla sua istruzione e condizione sociale». Dopo la morte di don Milani, insieme ad Alexander Langer, si associò nell'impresa di tradurre, presso l'editore Wagenbach, e in particolare rivedere il testo tedesco, della *Lettera ad una professoressa*, e «ne era molto felice»²⁸.

Si può dunque essere maestri di vita sia direttamente, sia anche facendo incontrare a chi sta vivendo un processo di crescita, persone importanti in momenti particolari del loro itinerario. Così fu, e l'occasione ancora la lingua tedesca, dopo la scomparsa della signora Andre, per un'altra straordinaria figura, quella di Maria Grazi, insegnante di pianoforte che lavorava in stretto contatto con la Scuola di Musica di Fiesole, ma ogni tanto accoglieva anche studenti di lingua. Così è stato, per ritornare da vicino al campo della ricerca, per i contatti e gli incontri, decisivi per l'orientamento alla scelta del tema, di difficile gestazione, della mia prima ricerca post-laurea, con Franz Wieacker e Riccardo Orestano, in un primo momento, e, successivamente, una volta approvato, sempre grazie a lui, a Francoforte presso il Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte con Walter Wilhelm, Helmut Coing e Klaus Luig.

Questa generosa attenzione per le persone, la capacità di coglierne le potenzialità ed esigenze, di farle crescere rispettando profondamente quegli sviluppi nascenti dalle radici nascoste, richiama alla mente proprio un passo di Capograssi che, pur riguardando l'unione dell'uomo con la terra, ci sembra ben traslabile alla stessa unione degli spiriti: «perché quella unione singola quella unione parcellare non è capace da sola di alcun effettivo atto di presa, di alcun effettivo atto di distacco; non è capace di nessun lavoro effettivo di formazione e di creazione, se la mente l'adesione la integrazione della comunità non soccorre». Così si chiarisce la medesima incertezza e perplessità sulla designazione "Scuola", così meglio si comprende l'intenzione di lavorare «in un ordine in una comunione di forze e di sforzi, che mette insieme i singoli sforzi di ognuno e rende obiettiva stabile vitale l'unione di ognuno»²⁹. Scuola sì, dunque ma a patto che sia intesa come "comunità"; una comunità però non assorbente e monolitica, ma, tutt'al contrario, nella quale invece ciascuno sia libero di seguire e coltivare la sua personale vocazione. Nelle sue parole, raccolte dai due giovani colleghi, ai quali faceva qualche meraviglia il fatto che

²⁸ A. LANGER, *Don Lorenzo Milani ci disse: dovete abbandonare l'Università*, in Id., *Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995*, Palermo, Sellerio, 1996, pp. 106-107.

²⁹ G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà* (1952), ora in Id., *Incertezze sull'individuo*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 55.

«piuttosto che trattenerli sui terreni di ricerca da Lei preferiti, li ha orientati a cercare nuovi campi di indagine»:

La premessa, a cui mi sono sempre ispirato e a cui – permettetemi di dirlo – dovrebbe ispirarsi ciascun cosiddetto maestro universitario, è il rispetto delle singole e personali vocazioni. Io ho constatato in coloro che mi si affidavano come discepoli grande talento, grande intelligenza critica, una forte dimensione culturale, cioè l'*humus* per poter divenire domani dei ricercatori, degli scienziati. Però, nello stesso tempo, ho anche cercato di sondare all'interno dell'animo loro la precisa vocazione personale di cui erano portatori. E questa l'ho rispettata sino in fondo. Guai se, come troppo spesso avviene, la scuola universitaria diviene una sorta di caserma militare o di seminario ecclesiastico, cioè dove tutto deve avvenire secondo linee rigide imposte dal maestro e dove l'allievo corrisponde al massimo dei suoi doveri solo se imita il maestro. L'imitazione, soprattutto l'imitazione servile, dovrebbe essere bandita all'interno di una scuola.

E così ciascuno di noi è stato ed è certamente consapevole delle “vie” additate nel corso degli anni: dalla preminenza dell'attenzione ermeneutica al diritto, la quale sapienzialmente (l'*inventio*) «si oppone all'attività costruttiva di un sistema. La “comprensione” si elabora a partire da un testo; testo preso contemporaneamente come fondamento e come scopo. L'ermeneutica non costruisce, ma si fa rivelare l'oggetto nella e mediante la sua stessa attività»³⁰; dalla “demitizzazione” delle mitologie giuridiche, anche e soprattutto di quelle della modernità e del diritto borghese, non più capace di concepire “altri modi” (di possedere, di vivere insieme, di credere), fino ad arrivare all'intuizione che ormai da tempo si è appunto aperta una stagione, quella della posmodernità³¹, che richiede non solo che il giurista e il giudice recuperino un loro ruolo attivo nel quadro delle fonti, ma che la riflessione sul rapporto tra diritto e giustizia sia ampliata e sviluppata in modo nuovo. Ed è proprio un magistrato di vaglia che ce lo ricorda:

Tra i tanti insegnamenti, voglio riportare questo pensiero, che esprime la potenza della sua ricerca, sempre orientata alla tensione tra diritto e giustizia: «Il castello murato edificato con tanta cura dai nostri padri, con le mura impastate e cementate di legalismo e formalismo, allontanò diritto e fatti, ma anche inevitabilmente, diritto e giustizia, essendo – questa – misura di uomini carnali e di fatti carnali; e la giustizia è restata un traguardo irraggiunto. Se i giuristi, all'insegna di un'etica della responsabilità, sapranno ordinare il nuovo pluralismo, forse stiamo procedendo sul cammino più conveniente per

³⁰ H. CORBIN, *Subrwardi. L'uomo e l'opera*, Luni Editrice, Milano, 2017, p. 20.

³¹ Alla quale è dedicata anche la sua ultima monografia stampata nella collana della Biblioteca del Centro studi, P. GROSSI, *Il Diritto civile in Italia fra moderno e posmoderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico*, Giuffrè, Milano, 2021.

una maggiore armonizzazione fra diritto e giustizia» (*Un impegno per il giurista di oggi: ripensare le fonti del diritto, lectio magistralis* letta a Napoli il 20 dicembre 2007)³².

Ma questi insegnamenti hanno sempre rifuggito di imporsi per via di imitazione, e anzi alla divisa della libertà della ricerca si è sempre unita l'altra, quella dell'umiltà di chi si mette a "studiare insieme" ai suoi allievi:

Debo dire che l'unico risultato, di cui posso vantarmi, è che nessuno dei miei allievi mi ha mai imitato. Anche perché, siccome stimo i miei allievi molto più bravi di me, avrebbero fatto un passo indietro anziché un passo avanti. Sbriccoli, il mio primo caro rampollo allievo, mi appariva con una vocazione di studioso della dimensione criminale, Maurizio Fioravanti del diritto costituzionale, Bernardo Sordi del diritto amministrativo, Pietro Costa piuttosto quale storico della filosofia del diritto, Paolo Cappellini invece più incline alla storia del diritto privato, e così via. Non mi dilungo; insomma ho cercato di agevolare e di rispettare, anche se il compito di un maestro in tal caso è estremamente difficile. Io, infatti, ho dovuto studiare per Fioravanti, insieme a lui, la giuspubblicistica tedesca dell'Ottocento che non conoscevo bene e la dottrina amministrativistica insieme a Bernardo Sordi; ciò al fine di poter dare loro utili consigli come personaggio più anziano, più esperto, con una tastiera certo più ricca di quella dei giovanissimi Sordi o Fioravanti. Sarebbe stato molto più comodo se avessi proposto di arare terreni a me consueti. Si tratta di un compito difficile che chiede al maestro un grosso sacrificio culturale, cioè gli chiede di improvvisarsi discepolo accanto al discepolo. Questo si deve fare. Voi potrete obiettarmi: ma, allora, la cosiddetta scuola di Grossi è una sorta di arcipelago? È ovvio che devono esserci delle direttrici: tutti i miei allievi, infatti, si sono riconosciuti nel rifiutare una ateoreticità della storia giuridica, nel rifiutare una storia giuridica come erudizione, come raccolta di dati, come culto del particolarismo; ciascuno secondo la propria vocazione aveva afferrato il messaggio metodologico di cui ho parlato rispondendo alla prima domanda³³.

Difficile è stato cominciare questo percorso, minimo, ché moltissimo, e in diverse direzioni, resterebbe e resterà da dire; cominciarlo, senza di lui. Ancor più difficile è concluderlo, aggiungere commiato a commiato. Forse, potremmo farlo, riconoscendo di essere stati felicemente presi, per usare ancora una sua immagine, «nella rete», e fin da quando avevamo avuto la fortuna di essere suoi studenti: «Ai miei studenti fiorentini io evoco sempre l'immagine sollecitante della rete dei pescatori. L'ordine giuridico può essere correttamente pensato come una rete, la quale è immaginabile a maglie larghe o larghissime setacciando assai poco e consentendo una immissione massiccia dall'esterno,

³² Così L. BREGGIA, *Ricordo di Paolo Grossi (11/07/2022)*, rinvenibile sul sito di *Questione Giustizia*.

³³ M. MECCARELLI, S. SOLIMANO, *A colloquio con Paolo Grossi*, *Beitrag von 20. Maerz 2007*, cit., domanda 8, n. 23-26.

ma può anche avere delle maglie minime filtrando rigorosamente rispetto all'esterno»³⁴. O forse ancora, richiamando alla memoria quello che era con tutta probabilità il motivo di più profonda soddisfazione per la sua opera di educatore, della quale cercheremo, secondo le nostre forze, di mantenere viva la testimonianza: «Ciò che ha fatto l'unità della scuola, che – nel momento in cui io sono ormai un povero professore fuori ruolo in attesa di allontanarmi definitivamente dall'Università – ho il piacere di constatare munita di una duplice unità, sul piano culturale, innanzi tutto, e su quello di una sostanziale amicizia, cioè unità di un tessuto umano in cui il dialogo è sempre stato vivo a ogni livello, da quello scientifico e culturale a quello personale»³⁵.

Questo dialogo resterà sempre vivo, certi come siamo, con il tuo amato Montale, che «Non c'è pensiero che imprigioni il fulmine / ma chi ha veduto la luce non se ne priva».

RIASSUNTO

L'intervento intende fornire una primissima traccia del ruolo svolto da Paolo Grossi come Maestro del diritto, soffermandosi su alcuni punti nodali del suo magistero (pluralismo ordinamentale, diritto al di là dello Stato, interpretazione come *inventio*, globalizzazione giuridica ecc.).

ABSTRACT

The paper aims to provide a very first outline of Paolo Grossi's role as a Master of Law, dwelling on some of the key points of his Magisterium (legal pluralism, law beyond the State, interpretation as *inventio*, legal globalisation, ecc.).

³⁴ P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in «Il Foro Italiano», maggio 2002, vol. 125, n. 5, pp. 151-163; p. 155.

³⁵ M. MECCARELLI, S. SOLIMANO, *A colloquio con Paolo Grossi*, Beitrag von 20. Maerz 2007, cit., domanda 8, n. 26.

GIOVANNI CAZZETTA¹

L'attrazione del reale. Storicità del diritto nel pensiero di Paolo Grossi

¹ Ordinario Università degli Studi di Firenze

I. AUTONOMIA DEL DIRITTO AGRARIO E UNITARIETÀ DEL PERCORSO SCIENTIFICO DI PAOLO GROSSI

In più interventi Paolo Grossi ha tratteggiato genealogia, caratteri identitari e sviluppi del diritto agrario: *la nascita* fonde assieme *riflessione dottrinale e dati dell'esperienza* in contrasto con il troppo semplice diritto del primo Novecento, con le generalità e le astrazioni del diritto civile di impronta pandettistica; *il farsi della specialità, della sua autonomia*, è affermazione di un'identità disciplinare che rinvia alla vita e alla storia di esseri umani in carne e ossa, a un insieme di valori e bisogni che “dal basso”, muovendo da «una fattualità grezza», si protendono sull'intero ordinamento. Nelle pagine di Grossi la ribellione del diritto agrario alla piatta uniformità del diritto comune civilistico evidenzia una scienza giuridica che sa *cogliere* senza infingimenti fatti e valori, *rispecchiare* la pluralità di voci presenti nell'esperienza, *invenire* un diritto sommerso dal monismo statale, dalle semplificazioni e dai riduzionismi legalistici; un diritto espressione della complessità del reale, intriso di *naturale effettività* e *fattualità*¹.

La vicenda dell'affermarsi dell'autonomia del diritto agrario proposta da Grossi non offre la semplice storia di un percorso disciplinare; ma, fondendo assieme profili descrittivi e prescrittivi, propone una complessiva visione

¹ Ho parafrasato i titoli dei principali saggi dedicati da Grossi alla ricostruzione dell'itinerario del diritto agrario: *Il momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto agrario*, in «Rivista di diritto agrario», LI, 1972; *Nascita del diritto agrario come scienza*, ivi, LVI, 1977; *Giangastone Bolla e l'autonomia del diritto agrario*, ivi, LXVI, 1987; ID., *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto “agrario” in Italia*, in «Diritto agroalimentare», 1, 2016.

della storicità del diritto e della sua necessaria radicazione nell'esperienza, del suo essere forma dell'esperienza. In un gioco di specchi il progressivo affermarsi del diritto agrario si pone in contrasto con il formalismo legalistico e l'assolutismo della legge, rivela sentieri ingiustamente sepolti nell'affermarsi del diritto moderno, rivendica l'ineliminabile e necessaria presenza – nel cuore della modernità – del diritto extrastatale e contribuisce a dar voce, nella «pos-modernità» al ritorno a un diritto intimamente legato al mutevole e complesso pluralismo sociale, a un diritto da *invenire*, “*oltre la legalità*”, nelle cose, nei valori profondi radicati nell'esperienza². Emergono i temi dominanti del pensiero di Paolo Grossi; un pensiero caratterizzato da una molteplicità di interessi e da un'amplissima produzione scientifica che conserva tuttavia un filo rosso fortemente unitario ruotante attorno a una storicità del diritto che si mostra (che è da scorgere) nel nesso inscindibile tra società e diritto, nella fattualità del diritto e nel ruolo ordinante della scienza giuridica.

Queste pagine sono dedicate al definirsi tra gli anni Cinquanta e Sessanta di un preciso progetto (Grossi parla di «manifesto programmatico di proposta operativa») che ha, sì, a suo centro lo studio delle *situazioni giuridiche reali* e il rapporto tra *il soggetto e le cose*, ma che mostra in controluce il complessivo itinerario di ricerca del maestro fiorentino. Il “manifesto programmatico” degli anni '60 è, infatti, molto più di un semplice punto di avvio di una produzione scientifica particolarmente significativa riguardo a *le proprietà* e agli assetti fondiari collettivi³, contiene in sé mature scelte di metodo, una complessiva

² Cfr. P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2015; ID., *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017; ID., *Oltre la legalità*, Laterza, Roma-Bari, 2020.

³ La realizzazione del “manifesto programmatico” in tema di situazioni reali e proprietà impegnerà Grossi per un trentennio che va dalla monografia del 1962-63 (*Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Morano, Napoli, 1963 – un'edizione provvisoria era stata pubblicata l'anno precedente, con lo stesso editore) sino alla raccolta il *Dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali* (Giuffrè, Milano, 1992). Per altro verso, muovendo sempre dalla prospettiva degli anni Sessanta, si approda a “un altro modo di possedere” (*Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Giuffrè, Milano, 1977) e all'incessante interesse per “il mondo delle terre collettive” (*Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Quodlibet, Macerata, 2019). Il libro del 1977 apre ampie e nuove prospettive di studi. Nella ricostruzione del rapporto uomo/terra Grossi sottolinea «il primato della comunità sul singolo» e «il primato della cosa sul soggetto umano» come caratteri «perfettamente capovolti» rispetto alla proprietà individuale affermatasi nella modernità, prospettando con carica anti-formalistica e impianto antiautoritario un riconoscimento e una difesa della “storia vivente” degli «assetti fondiari collettivi». Alla fine degli anni Settanta “Un altro modo di possedere” trasmetteva «il messaggio forte che il potere non è in grado di esprimere tutto l'ordinamento della convivenza», proponendo un *recupero della storicità e della complessità del diritto*. Cfr. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 81 e ss.; pp. 85-86; la citazione è tratta invece dall'intervento di Grossi presente in *Un altro modo di possedere. Quarant'anni dopo. Atti del Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive*

visione del diritto e della storia del diritto; scelte fondanti arricchite nel corso degli anni e sempre tuttavia rimaste coerenti con l'originario programma teso a leggere "nelle cose" la dimensione giuridica.

Un'ultima notazione preliminare. Profondamente unitaria è per Paolo Grossi la relazione tra ricerca e didattica, tra pensiero giuridico e sua istituzionalizzazione: come ha scritto Pietro Costa, «la vocazione istituzionale è iscritta nell'intera attività intellettuale e magistrale di Grossi», nel suo impegno come organizzatore di cultura, come fondatore e per un trentennio direttore del *Centro di Studi*, ora intitolato a suo nome, e dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, come giudice costituzionale⁴. La vocazione istituzionale di Grossi si manifestava appieno nella lezione universitaria, intesa come il momento più umile e più alto di *conoscenza giuridica* prodotta nell'*officina dello storico*⁵. Dominate dall'idea di introdurre gli studenti alla comprensione dei valori portanti dell'esperienza giuridica medievale e moderna, le lezioni di Grossi – lezioni che non a caso hanno sempre assunto a filo conduttore *le situazioni reali, il dominio e le cose* – offrivano non un accumulo di dati e di date ma precise linee interpretative riguardo a nodi problematici vivi e vitali, insegnando a comprendere il diritto "nelle cose"⁶.

e la cultura del giurista "Guido Cervati", Pacini, Pisa, 2017, p. 119. Sempre nel 2017 il *Centro di studi e documentazione su demani civici e le proprietà collettive* di Trento promosse la ristampa del volume, dedicando all'evento la sua XXIII riunione annuale ("*Un altro modo di possedere*": da elaborazione dottrinale a progetto culturale – *Intersezione tra discipline diverse in occasione della ristampa del volume di Paolo Grossi – Trento, 16-17 novembre 2017*); a riprova di un interesse per le proprietà collettive mai venuto meno, la ristampa comprende in Appendice alcuni fra gli scritti dedicati da Grossi al tema: '*Un altro modo di possedere*' rivisitato (2007); *La proprietà collettiva e le sue dimensioni ambientale e sociale* (2008); '*Usi civici*': una storia vivente (2008); *Gli assetti fondiari collettivi, oggi: poche (ma ferme) conclusioni* (2017).

⁴ P. COSTA, *Paolo Grossi: il sapere giuridico come istituzione*, Cerimonia di intitolazione a Paolo Grossi del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno – Firenze 21 ottobre 2022 (in corso di stampa). Si cfr. anche G. CAZZETTA, *Unità e pluralità: spazi e tempi del pluralismo giuridico moderno. Cinquant'anni di Quaderni fiorentini*, in «Quaderni fiorentini», 50, 2021, p. 1 e ss.; P. CAPPELLINI, *I segni dei tempi*, in P. GROSSI, *Trent'anni di pagine introduttive. Quaderni fiorentini 1972-2001*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. v-xxvii; P. GROSSI, *Il diritto in una società che cambia. A colloquio con Orlando Roselli*, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 23-25; 40-41; 48-51; ID., *Oltre le storie nazionali: il 'Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno' di Firenze fra passato e presente*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 50, 2021, p. 739 e ss.

⁵ Perché – diceva – «la conoscenza, che ogni storico del diritto pone in essere, è (e non può non essere) conoscenza giuridica». *Dialogo con Paolo Grossi*, in *Paolo Grossi*, a cura di G. Alpa, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 247.

⁶ Esemplare in tale senso il dattiloscritto delle *Lezioni di Storia del diritto dell'a.a. 1977-1978: Strumenti interpretativi della esperienza giuridica medievale – Esemplare non venale riservato esclusivamente agli studenti iscritti al corso* (una sorta di primo canovaccio ciclostilato di quello che poi sarà, nel 1995, *L'ordine giuridico medievale*).

2. «IL SALVATAGGIO AGRARISTICO»: GIANGASTONE BOLLA E L'EMPIRIA DELLE COSE; ENRICO FINZI E L'OFFICINA DELLE COSE

Il confronto con i temi agraristici è avviato già a metà degli anni Cinquanta. Dopo la laurea, compaiono studi storici-canonistici⁷ e un'ampia monografia in tema di obbligazioni pecuniarie nel diritto comune⁸, negli stessi anni si ha però una primissima partecipazione di Grossi alla «Rivista di diritto agrario»⁹ in corrispondenza con l'avvio – già nel 1955, anno della laurea – di una collaborazione con l'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC) fondato e sostenuto da Giangastone Bolla, Istituto di cui Grossi sarà poi dal 1966 al 1983 segretario generale. La familiarità con Bolla e con l'ambiente del diritto agrario segna profondamente l'opera del giovane studioso.

Il testo sulle obbligazioni pecuniarie è un ricchissimo lavoro, pieno di intuizioni e approfondimenti¹⁰, Grossi però non ama particolarmente quel suo studio, ritenendolo solido ma convenzionale, lontano dalla ricerca di una nuova prospettiva metodologica che aveva avviato in quegli anni sospinto da un crescente «sentimento di disagio» nei confronti della cultura giuridica accademica caratterizzata, a suo avviso, da rigido positivismo e formalismo¹¹. In questo contesto la riflessione agraristica si contraddistingueva per talune

⁷ P. GROSSI, *Le abbazie benedettine nell'Alto Medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Le Monnier, Firenze, 1957; ID., *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in «Annali di storia del diritto», II, 1958, p. 229 e ss.

⁸ P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Giuffrè, Milano, 1960.

⁹ Alle due recensioni comparse nel volume XXXVII (1958), si aggiunge nel volume XXXVIII (1959) lo scritto *Il diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand*.

¹⁰ P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, cit.. Si pensi, ad esempio, accanto al doveroso fitto confronto con l'opera di Tullio Ascarelli, in particolare con il volume del 1928, *La moneta: considerazioni di diritto privato*, all'affiorare di temi e dialoghi che poi ritorneranno nell'opera dello studioso maturo: già nelle prime note emerge il richiamo al «Diritto dei privati», agli «ordinamenti privati» (considerati sulla scia di Widar Cesarini Sforza, Salvatore Romano), alla «Estrastatualità del diritto civile», 1951, di Filippo Vassalli («pregevolissimo contributo», «acute e meditate parole» riguardo alla libertà e alla estrastatualità del diritto privato, sempre conservata nei secoli del diritto comune ma poi perdute con l'affermarsi degli Stati nazionali e le codificazioni), alle considerazioni sul diritto consuetudinario (letto anche attraverso BOBBIO, *La consuetudine come fatto normativo*, 1942, e la voce *Consuetudine* di Santi Romano presente nei *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947). Ivi, p. 2 e ss.; 109 e ss. A tutti questi autori Grossi dedicherà poi approfonditi studi. Qui mi limito a segnalare soltanto *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 26, 1997, pp. 377-405, poi in ID., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, pp. 293-321, e in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 415-44.

¹¹ Una cultura giuridica in cui gli storici del diritto, oscillando tra erudizione e astrazione, «non giungevano a realizzarsi né come storici, né come giuristi»: *Dialogo con Paolo Grossi*, cit., p. 246. Sul punto cfr. anche P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, cit., p. 13 e ss.

«scelte coraggiose» che avevano il merito di svincolare il diritto dal soffocante abbraccio con lo Stato e di ricondurlo alla concretezza dell'esperienza; scelte che agli occhi del giovane storico del diritto parevano offrire «un salvataggio culturale»¹².

A partire dalla fondazione della «Rivista di diritto agrario», nel 1922, Bolla aveva rivendicato con forza la concretizzazione esperienziale della dimensione giuridica, ponendo in rilievo la necessità di cogliere – al di là delle astratte simmetrie del diritto civile – la tipicità dell'agricoltura e della produzione agraria, l'autonomia del diritto legato alle esigenze produttive della terra, al «problema della terra» e alle sue necessità. Nella sua «Rivista» Bolla insiste instancabilmente sulle caratteristiche peculiari dell'agricoltura e della produzione agraria: le categorie del diritto agrario rivendicano autonomia perché «dotate di speciali attitudini e mentalità»; perché l'attività agricola rappresenta «un inconfondibile “modo di vita” che si esprime nello spirito di chi lo vive con caratteri affatto diversi da quelli del mondo industriale urbano»; perché la terra – come il mare e il commercio – ha creato rapporti e istituti tradizionali che hanno forgiato «ceti di persone caratteristiche e ben *diverse nello spirito e nell'anima*»¹³.

Prestando attenzione ai profili etico-sociali delle istituzioni studiate, Bolla poneva in evidenza lo specifico statuto giuridico del fondo come istituto tipico di una realtà agraria espressione della «natura delle cose», dell'inestricabile intreccio tra situazioni di fatto e situazioni di diritto, tra fenomeni organizzativi economico-sociali e ordinamenti giuridici¹⁴: inevitabile in quest'approccio la considerazione delle fondazioni storiche, antropologiche, etnologiche del diritto agrario e la valorizzazione della fattualità della dimensione consuetudinaria, iscritta nelle cose, frutto di storia e costumanze e non già fabbricazione artificiosa¹⁵.

Nel diritto agrario di Bolla, nella sua fattualità volta a rivendicare una sua autonomia rispetto al dispotismo del “soggetto sovrano”, in quel diritto «pla-

¹² P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive*, cit., p. 55.

¹³ G. BOLLA, *Agricoltura*, in *Nuovo digesto italiano*, 1937, vol. I, poi in ID., *Scritti di diritto agrario*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 361 ss.; ma si cfr., in tal senso, anche *L'ordinamento giuridico dell'agricoltura e le sue nuove esigenze sistematiche* (1933), ivi, p. 221 ss.; *Il problema giuridico della terra* (1954), p. 681 ss. Sul percorso della «Rivista di diritto agrario», si cfr. ora il volume (a cura da Marco Goldoni e altri) allegato al fascicolo 4-2021: *Cento anni di vita della Rivista di diritto agrario. Una breve antologia per riflettere sul futuro*.

¹⁴ Cfr. E. ROMAGNOLI, *Giangastone Bolla, la sua opera, la sua Rivista*, in «Rivista di diritto agrario», LI, 1972, pp. 1 sgg., in particolare, p. 19.

¹⁵ P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive*, cit., pp. 39 e 42, con specifico riferimento alla “raccolta nazionale delle consuetudini agrarie” organizzata nel 1924 da Bolla in seno all'Accademia dei Georgofili.

smato sulla empiria delle cose», Grossi intravedeva il tentativo di dar voce a un diritto affrancato dalla legislazione (piatta uniforme livellatrice assolutistica) del monismo ottocentesco: nelle pagine di Bolla ad assumere rilievo erano le cose, era la cosa che finalmente cessava di essere considerata «mera ombra dei poteri del soggetto sovrano» ed emergeva al ruolo di «realtà condizionante che reca in sé regole autonome primordiali ordinate alla sua *utilitas*, cioè alla essenza economica della cosa stessa»¹⁶.

Un'attenzione alle cose che emergeva chiarissima dalle pagine di Enrico Finzi – pagine lette nel Primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario, tenutosi presso l'Accademia economico-agraria dei Georgofili – che invitavano a mettere a fuoco la disciplina della produzione per fissare un assetto giuridico coerente tra forme giuridiche ed esperienza¹⁷. Grossi – che ebbe l'illustre privatista tra i suoi docenti – tornerà più volte a porre in rilievo «la rivoluzione copernicana di Finzi», l'affermazione della primazia del bene sul soggetto proprietario raggiunta valorizzando le specificità e le peculiarità di indole economica della cosa intesa nel suo momento produttivo; una cosa apprezzata, così come fanno Bolla e i gius-agraristi, in quanto *res frugifera*¹⁸. Consapevole dei mutamenti “pos-moderni” in atto nel Novecento, Finzi «osserva la cosa nelle sue intrinseche valenze» e capovolge l'individualismo di Bernhard Windscheid che non aveva avuto esitazioni «nell'espungere la cosa al di fuori della cittadella murata del diritto formale». Nelle pagine di Finzi – continua Grossi – «l'individuo proprietario non monopolizza più l'interesse dell'osservatore, che ora si estende anche alla cosa, alla cosa produttiva e alla sua utilizzazione, alla cosa còlta nel suo carattere di bene; l'angolo di osservazione è disceso, parte dalla cosa, perché – ormai – ciò che sta a cuore è l'utilità della cosa, che funge da limite ai poteri del proprietario e da fonte per lui di precisi doveri»¹⁹.

¹⁶ Così nelle pagine dedicate a *Giangastone Bolla e l'autonomia del diritto agrario*, in P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana. 1859-1950*, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 216-221; poi pubblicate con il titolo *Giangastone Bolla e la cultura giuridica italiana del Novecento*, in *Nobiltà del diritto*, I, cit., p. 13 e ss. Cfr. anche ID., *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, in «Rivista di diritto agrario», 1977, p. 261 e ss.

¹⁷ E. FINZI, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del Primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario*, tip. M. Ricci, Firenze, 1935.

¹⁸ P. GROSSI, *Un giurista solitario: Enrico Finzi* (1987), in *Nobiltà del diritto*, I, p. 19 e ss., in particolare p. 34 e ss. e 41 e ss.; ID., *Enrico Finzi: un innovatore solitario, Introduzione a E. FINZI, 'L'officina delle cose'. Scritto minori*, a cura di P. Grossi, Giuffrè, Milano, 2013; poi in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, II, Giuffrè, Milano, 2014, p. 241 ss. in particolare 261 e ss.

¹⁹ P. GROSSI, *I beni: itinerari fra 'moderno' e 'pos-moderno'*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», LXVI, 2012, pp. 1059-1085.

3. GIUSEPPE CAPOGRASSI E LA FORZA NORMATIVA DEL FATTO

Nel dibattito agraristico dei primi anni Cinquanta, in fermo supporto alla posizione “naturalistica” di Bolla, interviene un denso e raffinato saggio di Giuseppe Capograssi offerto per il trentesimo anno di vita della «Rivista di diritto agrario»²⁰. Proteso a leggere il diritto come espressione della *vita vissuta nell'esperienza*, Capograssi è affascinato dal continuo rinvio al mondo dei fatti prospettato da un diritto che «non può essere studiato senza che sia studiata l'esperienza diretta e concreta nella quale e dalla quale nasce»²¹. Agli occhi di Capograssi il diritto agrario è specchio dell'esperienza, può essere inteso solo nell'esperienza, esiste nei fatti, nella natura delle cose. *Il fatto, i fatti, i fatti normativi, il mondo dei fatti, le cose, la natura delle cose*: è su questo terreno che l'incontro tra il Capograssi che indaga nel secondo dopoguerra lo «stato di necessità» in cui si sono messe «le cose sociali» e la riflessione gius-agraristica appare inevitabile²².

Il saggio si inserisce appieno nella crisi di certezza del secondo dopoguerra: la tensione a “inventariare i fatti”, a fare “una raccolta dei fatti” per comprendere la «grandiosa trasformazione che il sistema del diritto va subendo» propone – in sintonia con istanze fattuali presenti nelle pagine di Bolla – un impietoso ritratto della sconfitta dell'ordine dello Stato e del positivismo giuridico e dell'affermarsi, nel mondo dei fatti, nell'ordine delle cose, di nuovi valori fondanti: la crisi – scrive Capograssi – offre «quasi automaticamente, al di fuori di ogni consapevolezza e intenzione, uno spostamento di valori», la primazia dei soggetti cede il passo alle cose, si è costretti a «scoprire e riscoprire la vitale importanza delle cose, dei beni, delle forze produttive, dei processi. [...] Al posto delle persone subentrano le cose»²³.

Il diritto agrario disegnato da Capograssi rinvia al nuovo ordine fattuale, a valori oggettivamente iscritti “nei processi”, intrinseci alle relazioni tra il soggetto e la comunità, tra i soggetti e la terra; un ordine che è «opera della vita», modello naturale alternativo all'artificialità del positivismo giuridico e

²⁰ Lo scritto *Agricoltura, diritto, proprietà* compare nella «Rivista di diritto agrario», xxxi, 2, 1952, pp. 246-79 [testo cui si fa qui riferimento] e, contemporaneamente, nel volume *Il trentennio della Rivista di diritto agrario 1922-1951* (Coppini, Firenze, 1953); negli anni successivi è pubblicato nelle *Opere di Giuseppe Capograssi*, Giuffrè, Milano, 1959, vol. v, pp. 269-310; infine è presente, assieme agli scritti dell'ultimo periodo di Capograssi, in *Incertezze sull'individuo* (con introduzione di S. Cotta), Giuffrè, Milano, 1969, pp. 43-81.

²¹ G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, cit., p. 271.

²² Sia consentito rinviare sul punto a G. CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*, in «Rivista di diritto agrario», lxxxii, 2003, p. 3 e ss.

²³ G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, cit., p. 271.

alle astrazioni care agli «addottrinati»²⁴. Sospeso tra inventario e progetto, il diritto agrario di Capograssi ha a suo fondamento l'unico ed essenziale principio-guida offerto dalla normatività del fatto, dalla imperiosa necessità di adeguare il diritto alla «legge interna al fatto [...] per ritrovarci dentro il processo concreto della vita, [...] la realtà perentoria di cui il fatto è la espressione e l'incarnazione»²⁵.

L'unione tra il singolo e la terra emerge entro uno scenario premoderno, eroico e a tratti idealizzato, le pagine di Capograssi riescono, tuttavia, a mettere a fuoco i temi più scottanti presenti nel dibattito giuridico di metà Novecento, segnalando e valorizzando in particolare la tendenza di «ridurre al minimo le posizioni di diritto senza fondamento di attività e di effettività». Le scelte erano precise e incidenti nel vivo delle discussioni gius-agraristiche degli anni Cinquanta: l'accorato richiamo a *concretezza, attività, fattualità, effettività* sosteneva la preminenza dell'imprenditorialità rispetto all'astratta titolarità del fondo, valorizzava la considerazione oggettiva del rapporto immediato con la terra, la centralità del lavoro come «via della salvezza»²⁶, la tendenza a «realizzare» i rapporti obbligatori privilegiando le cose.

Le pagine del filosofo abruzzese furono accolte dai giusagraristi «con un sentimento di orgoglio»²⁷, come la conferma della bontà di un percorso in atto, un invito a insistere sulla nuda realtà delle cose, sulla fattualità delle situazioni soggettive comprese nella storicità dell'esperienza. Pur valorizzando nelle dispute sull'autonomia del diritto agrario principalmente una delle posizioni in campo (la posizione «naturalistica» e autonomistica di Bolla)²⁸,

²⁴ Ivi, p. 274. Sulla «polemica contro gli addottrinati» nel pensiero di Capograssi, si veda G. ZACCARIA, *Esperienza giuridica, dialettica e storia in Giuseppe Capograssi*, Cedam, Padova, 1976, p. 41 ss.

²⁵ G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, cit., p. 273.

²⁶ Con riferimento al concetto di lavoro in Capograssi si cfr. G. ACOCELLA, *Attualità di Giuseppe Capograssi. Una filosofia politica per i tempi nuovi*, Mimesis, Milano-Udine, 2021, in particolare p. 73 e ss.

²⁷ È lo stesso Grossi a darne testimonianza: «Chi sta tenendo questa lectio, collaboratore di Bolla a Firenze a mezzo degli anni Cinquanta del secolo scorso, ricorda ancora il sentimento di orgoglio per avere finalmente un testo autorevole da opporre alla continua ostentata sufficienza dei civilisti italiani, un testo – per di più – nel segno della più alta speculazione filosofico giuridica». Grossi, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», LXXXIII, 2006 e in «Rivista di diritto agrario», LXXXV, 2006, e ora in ID., *Nobiltà del diritto*, I, cit., p. 641 ss.

²⁸ Il paragrafo finale del saggio di Ageo Arcangeli su *Il diritto agrario e la sua autonomia* (in «Rivista di diritto agrario», VII, 1928, p. 6 ss.) era così intitolato: «La pretesa autonomia delle varie branche del diritto privato; esagerazione e pericoli di questa tendenza. Il diritto agrario non ha una vera autonomia». Sul dibattito si cfr. M. GIORGIANNI, *Il diritto agrario tra il passato e l'avvenire*, in «Rivista di diritto agrario», XLIII, 1964, p. 22 ss.; E. ROMAGNOLI, *Giangastone Bolla, la sua opera, la sua Rivista*, in «Rivista di diritto agrario», LI, 1972, p. 1 ss.; N. IRTI, *Le due scuole*

il richiamo ai fatti e alla natura delle cose giocato in aperto contrasto (o indirizzato alla ricerca di un equilibrio) con il diritto astratto, con il diritto come «mera espressione» di norme positive, offriva l'immagine di un diritto in bilico tra passato e avvenire, tra formalismo e forza normativa dei fatti, tra pluralità delle fonti di stampo consuetudinario e rilevanza delle legge scritta.

L'impatto di «Agricoltura, diritto, proprietà» nel dibattito giuridico fu ampio e non formale. È sufficiente scorrere gli Atti del Terzo congresso di diritto agrario del 1952 per rendersene conto: il richiamo alle «pagine di vera poesia» di Capograssi campeggia nel discorso di Carnelutti; dà l'avvio – con un richiamo alla «concretezza» e alla necessità di considerare la «questione della proprietà per riportarla e ricollocarla alla situazione generale della realtà contemporanea» – alla nota relazione di Salvatore Pugliatti su «La proprietà e le proprietà»; impregna il discorso di Bolla sui caratteri «oggettivi e tipici» della proprietà fondiaria e sull'esigenza di «riconduurre il diritto alla realtà» in consonanza con quanto richiesto dalle costituzioni novecentesche ritornate finalmente, in contrasto con l'atomismo e il volontarismo ottocentesco, a considerare la proprietà «come situazione di ordine oggettivo sovrastante l'arbitrio individuale»; gioca un ruolo relevantissimo nella pagine di Fulvio Maroi che, contro l'approccio normativista di Kelsen, esamina le fonti del diritto agrario alla luce degli approcci realistici, dell'indispensabile necessità di considerare la realtà di un ordinamento giuridico che «trova il suo più naturale crisma nella forza normativa dei fatti e nella stessa natura delle cose»²⁹. Il filosofo di Sulmona – si ripete – è riuscito a cogliere i segni del tempo, la complessiva unitarietà del «movimento sociale odierno» che si manifesta nell'esigere certezze e stabilità per il lavoro, per l'impiego delle energie lavorative: Capograssi – scrive Enrico Bassanelli – considera con favore l'imprenditorialità, guarda l'agire di chi fissa «un immediato rapporto con la cosa», facendo così rivivere una prospettiva che nel Medioevo era propria dell'istituto germanico della *gewere* e delle interpretazioni dei maestri del diritto comune volte ad apprez-

di diritto agrario, in «Rivista di diritto agrario», LIV, 1975, p. 3 ss.; A. JANNARELLI, *La cultura agraristica tra codificazione e Costituzione (1935-1952)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 28, I, 1999, p. 631 ss.

²⁹ *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario (Palermo 19-23 ottobre 1952)*, a cura di S. Orlando Cascio, Giuffrè, Milano, 1954. Nel testo ho fatto riferimento agli interventi ivi contenuti di F. CARNELUTTI, *La via della salvezza*, pp. 25-41, p. 28; S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà con riguardo particolare alla proprietà terriera*, pp. 46-210, p. 47-48; G. BOLLA, *Della proprietà fondiaria agraria come situazione oggettiva e come istituzione tipica*, pp. 241-261; F. MAROI, *Il diritto agrario e le sue fonti*, pp. 329-341, p. 334 e 337. Alle pagine di Capograssi, alla valorizzazione dell'effettività del «lavoro che sulla terra si svolge», fa anche riferimento lo scritto di F. SANTORO PASSARELLI, *Proprietà e lavoro in agricoltura*, pp. 911-924 (relazione questa inserita negli Atti, ma estranea al Convegno palermitano, era stata tenuta infatti nel novembre del 1952 a Roma nell'ambito del quarto Convegno dell'Unione dei Giuristi cattolici).

zare la gravidanza normativa del rapporto immediato e diretto con la terra e a riconoscere al lavoro il diritto a godere della ricchezza creata. La tendenza evolutiva «preannunciata con acuta intuizione dal Finzi» può essere, con Capograssi, riferita alla natura delle cose: «sempre» quando la proprietà è scissa dall'impresa, l'ordinamento guarda con favore chi, organizzando la produzione, produce ricchezza e non chi ha l'astratto diritto di proprietà («la forza evolutiva è sempre quella racchiusa nella situazione di fatto potenziata dalla gestione di produzione, ed oggi dal lavoro dell'imprenditore»); «oggi» questo movimento evolutivo mostra la «disintegrazione della proprietà», «la nascita di diritti nuovi e diversi, concorrenti con la proprietà quasi nominale del concedente»³⁰. Un anno dopo, nel primo Convegno internazionale di diritto agrario, organizzato a Firenze da Bolla, è ancora Bassanelli a insistere sulla forza evolutiva racchiusa nelle situazioni di fatto e sulla necessità di cogliere «il diritto vivente contro il diritto astratto risultante dalle fonti». La concreta situazione di fatto è «la lima oscura che assottiglia e rende più fragile il legame tra il proprietario e il fondo»: «la proprietà formale è totalmente garantita solo quando è sorretta dal lavoro, principio prossimo all'altro che il lavoro vince la proprietà inerte»³¹.

L'unione con la terra, la fattualità, la radicazione del diritto nell'esperienza, connotano il diritto agrario in senso anti-legalistico (appare irriducibile alla legge, impossibile da trasformare ricorrendo a interventi legislativi estranei al naturale processo di affermazione dell'esperienza, distante dalla «vita vera e vissuta») e anti-individualistico (la valorizzazione della «mano di ognuno nell'opera comune» è un altro filo conduttore di *Agricoltura, diritto, proprietà*³²).

Le suggestioni offerte del saggio di Capograssi sono particolarmente rilevanti nel «programma-manifesto» di Grossi del 1967. Per illustrare il capovolgimento «rapporto uomo-cose» nell'alto Medioevo, il superamento del «monologo dell'uomo sulla cosa» a favore di «un dialogo», per cui «la cosa viene quasi animisticamente intesa parte di quel dialogo, legata al soggetto da un vincolo intenso di natura simbiotica», Grossi richiama le parole conclusive

³⁰ E. BASSANELLI, *Struttura e funzioni del contratto agrario*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, cit., p. 785 ss., 789-791. La naturale evoluzione delle situazioni di fatto, della «realità della cose» è utilizzata per contrastare la riforma dei contratti agrari attraverso «una legge uguagliatrice» presuntuosamente volta a «rinchiude[re] in uno schema rigido di norme le forze mobili ed elastiche della vita» (ivi, pp. 794-796).

³¹ E. BASSANELLI, *Il lavoro come fonte della proprietà della terra*, in *Atti del primo Convegno internazionale di diritto agrario* (Firenze, 28 marzo-2aprile 1954), vol. II, Giuffrè, Milano, 1954, p. 599 ss. p. 614.

³² Sia consentito rinviare ancora sul punto a CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*.

dello «splendido saggio di Capograssi»³³. La rappresentazione capograssiana di un presente caratterizzato dallo «spostamento di attenzione dell'ordinamento dal soggetto alle cose», dalla «crisi dell'individuo», dalla «disindividualizzazione» di fronte alla catastrofe, si presenta perfetta per la comprensione, per la conoscenza storica, delle *situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale*³⁴.

Proprio in relazione alla nozione di esperienza giuridica il colloquio di Grossi con Capograssi – complice l'amicizia con due allievi del filosofo di Sulmona, Pietro Piovani e Antonio Villani – si era nel corso degli anni Sessanta infittito, contribuendo a delineare in modo compiuto il “progetto” della fine degli anni Sessanta.

4. DAL SOGGETTO ALLE COSE: REALITÀ DEI CONTRATTI AGRARI ALTOMEDIEVALI

Il percorso di studi “agraristici” di Grossi si apre nel 1962-1963 con il volume *Locatio ad longum tempus*, facendo seguito a uno scritto del 1959 sul diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand³⁵. La monografia – che ha il preciso obiettivo di mostrare come il contratto agrario medioevale “si realizzi”, diventi cioè espressione di un rapporto obbligatorio che si trasforma in situazione reale – offre un angolo visuale privilegiato per osservare una costruzione giuridica scaturita dalle esigenze di fondo della struttura economico-sociale, volta a privilegiare la fattualità del godimento del fondo, il “contatto” di lungo periodo tra la terra e il soggetto che la lavora.

La relazione tenuta nell'aprile del 1965 a Spoleto si muove nella stessa direzione: nella crisi del mondo antico, nel vuoto politico, nell'assenza di un centro in grado di porsi come potere sovrano, il particolarismo dei contratti

³³ «Vengono a mente le parole conclusive dello splendido saggio di Capograssi: “Le cose, dalla scienza trattate come oggetti da scomporre, bombardare e demolire, sono qui riconosciute come esseri viventi e salvaguardate nella loro vita integrale. L'uomo che ha più che mai la tendenza di rinchiudersi nel suo piccolo mondo umano, di assorbirsi nelle diatribe tragiche e infantili della sua storia, ha qui il modo di mettersi veramente a contatto vitale col mondo dell'essere, con la vita autonoma di quella parte così nostra della creazione che è la terra, di scoprire che non è solo, che per vivere gli sono necessari gli aiuti di tutte le cose, di sentirsi e di mostrarsi fraterno con tutte le cose”». P. GROSSI, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medioevale delle situazioni reali* (in «Jus», 1967), ora in ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 22 ss., p. 48.

³⁴ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale*, Cedam, Padova 1968, pp. 53-54.

³⁵ P. GROSSI, *Il diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand*, cit., p. 459 ss.; pagine queste che insistono sull'agricoltura come espressione di una realtà ordinata e complessa, caratterizzata da un legame particolarissimo tra il soggetto e la terra, un legame che manifesta esigenze specifiche, irriducibili ad una piatta uniformità normativa.

agrari altomedievali rivela una tensione verso l'unità che è espressione di costanti economiche, sociali, culturali, emergenti "dal basso" e protese a tradursi in una rinnovata coscienza e in strumentario giuridico adeguato al nuovo mondo³⁶. La contrattualistica agraria si presenta come «un terreno di verifica dell'*unitarietà e tipicità* della esperienza giuridica altomedievale», un macrocosmo caratterizzato dallo sfaldamento delle concezioni e costruzioni giuridiche romanistiche e da una «sopravalutazione delle situazioni di fatto». A incidere infatti sul tessuto degli istituti e dei rapporti sociali è la concretezza dei rapporti di godimento, è il fatto detenzione, il lavoro (il lavoro inteso come «forza che si inserisce nel grembo della terra rendendola fruttifera», come «energia primordiale»), il contatto immediato e diretto con la cosa³⁷.

L'uso della dizione «esperienza giuridica altomedievale» lascia intravedere il momento genetico, la messa a fuoco di caratteri essenziali che segneranno il Medioevo come esperienza unitaria, insuscettibile di scissione interna al di là della distinzione tra alto e basso Medioevo, e dell'affermarsi del Rinascimento giuridico³⁸. La lente dei contratti agrari consente di cogliere una dimensione giuridica plasmata sulla realtà economica, intrisa di fattualità, connotata da «una concezione grezzamente naturalistica» sempre più posta a unire in un nuovo clima generale il mondo, la mentalità, dei romani e dei germani³⁹. Nel nuovo ordine il primato dell'oggettivo «offusca» il carattere contrattuale dei rapporti e fa acquisire «autonomia» al «problema giuridico della terra», forgiando strumenti tecnici «coerenti con le situazioni economiche ed agronomiche»⁴⁰. Il carattere migliorativo, la lunga durata, l'energia lavoro spesa sul fondo in un rapporto di godimento immediato e diretto con la terra, con la *res*, deformano gli istituti giuridici in un progressivo processo di «"realizzazione" del contratto agrario» che si pone come segno tangibile dello spiegarsi dei tratti tipici della nuova esperienza, dell'affermarsi della «sua forza normativa sul piano dell'ordine giuridico»; un ordine in cui ciò che è effettivo, ciò che

³⁶ P. GROSSI, *Problematica strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell'alto medioevo italiano*, in *Settimana di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo – XIII: Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo – Spoleto, 22-28 aprile 1965*, Spoleto, 1966, p. 487 e ss.; pp. 490-492.

³⁷ Ivi, pp. 498-499.

³⁸ Un tema questo della complessiva unitarietà dell'esperienza giuridica medievale su cui Grossi insisterà poi ampiamente in scritti successivi, si veda *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 130 ss.

³⁹ P. GROSSI, *Problematica strutturale dei contratti agrari*, cit., pp. 499-501. Riguardo alla «esperienza giuridica nuova» si vedano le precisazioni fatte da Grossi durante la *Discussione* sulla sua relazione (ivi, p. 585 ss.) con particolare riferimento al superamento del formalismo dei romani e al «fatto-lavoro», da intendere come «energia primordiale» e non «in modo antistorico e grottesco» come espressione di socialità in senso moderno.

⁴⁰ Ivi, p. 507.

è capace di tradursi in fatto, si impone sull'astratta validità offerta da schemi formali precostituiti e rigidi⁴¹.

Ad arricchire la prospettiva, a renderla più complessa e consapevole ai fini di una compiuta storicizzazione, interviene un serrato confronto con l'antropologia e l'etnologia⁴²; un confronto che, con particolare riferimento alla mentalità della società primitiva e allo "schema della partecipazione" di Lucien Lévy Bruhl, si tradurrà nel "corso" del 1968 in una compiuta sistemazione. Le ricadute nella dimensione giuridica sono relevantissime: il soggetto caratterizzato da «mentalità primitiva» soccombe di fronte a un mondo fenomenico su cui è incapace di riflettere in modo autonomo, *dipende dalle cose, contempla le cose, partecipa alle cose* che gli offrono certezze⁴³; la fuoriuscita della cosa «dall'ombra innominata cui era costretta» valorizza la posizione dei soggetti che la "partecipano", che la lavorano, la vivono, avendo con essa – avendo con la terra – un contatto immediato e diretto⁴⁴. Primitivismo e naturalismo esaltano la realtà esteriore come una forza vitale e condizionante dell'ordinamento; un ordinamento che assume a «nucleo di gravitazione» «la cosa come realtà assorbente e determinante; la cosa come vera dimensione dei più pressanti problemi sociali»⁴⁵: «il "diritto" dei soggetti diviene nient'altro che una semplice deduzione del "diritto" della terra»⁴⁶.

5. ANCORA IN COLLOQUIO CON CAPOGRASSI: ESPERIENZA GIURIDICA E RECUPERO DELLA STORICITÀ DEL DIRITTO

Per Capograssi, filosofo dell'esperienza, del diritto come fatto di vita vissuta, l'approdo alla concretezza del diritto agrario, «dove l'azione concreta degli

⁴¹ Ivi, pp. 510-514. Cfr. anche ivi, pp. 527-528. Riguardo al principio di effettività si richiamano «le pagine illuminanti» di Pietro Piovani (*Il significato del principio di effettività*, Milano, 1953). Sul pensiero di Piovani si cfr. G. CACCIATORE, *Giuseppe Capograssi e Pietro Piovani. Riflessioni sull'opera di due maestri*, Liguori, Napoli, 2020, p. 51 e ss.

⁴² Convinzione metodologica, questa, che resta costante. Si cfr. P. GROSSI, *Il dominio e le cose*, cit., p. 13: «Nessuna porzione di esperienza giuridica più dei diritti reali ha bisogno – per essere compresa appieno e, quindi, appieno storicizzata – di pescare in dimensioni che stanno al di là del diritto, e che il giurista ivi impegnato, senza nulla abdicare al suo mestiere e all'armamentario del suo mestiere, deve rendere più complessa la sua visione e la sua consapevolezza».

⁴³ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., p. 43 e ss.

⁴⁴ Ivi, pp. 93-94. Sul "dialogo" di Grossi con Lévy Bruhl, si veda l'importante studio di Francesco Saverio Nisio, *Lucien Lévy Bruhl. Filosofia, scienze sociali, giustizia*, Giuffrè, Milano, 2019, in particolare pp. 317-328.

⁴⁵ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., p. 78 e ss.

⁴⁶ Ivi, p. 87.

uomini si esalta nel concreto dell'operare quotidiano», era «inevitabile»⁴⁷: la terra, i fatti rendevano tangibile la normatività delle cose, il volto valoriale dell'esperienza. Grossi giunge ad assumere l'esperienza giuridica come chiave privilegiata di lettura, forte delle consapevolezze acquisite grazie al “salvataggio agraristico”, alla visione di un diritto attento alla preminenza dell'imprenditorialità e dell'effettività, al rapporto giuridico specifico e privilegiato dei soggetti con la terra. Il colloquio di Grossi con Capograssi si infittisce a seguito del rapporto di colleganza e amicizia intessuto con due allievi del filosofo di Sulmona, Pietro Piovani e Antonio Villani. Il confronto con la nozione di “esperienza giuridica” diviene più serrato. Oltre il vincolo – ancora indiscusso all'inizio degli anni Sessanta – di un legame indissolubile tra diritto e Stato, oltre la visione di una dimensione giuridica immiserita a «mera ombra dello Stato», la nozione di esperienza giuridica offriva un quadro compiuto per restituire il diritto alla storia e alla sua naturale complessità⁴⁸.

Il «sintagma in cui è sinteticamente racchiuso il messaggio essenziale di Capograssi» offriva lo strumento adeguato per un rifiuto delle mitologie della modernità e un recupero della storicità del diritto:

Esperienza giuridica significa rifiuto delle astrattezze così care alla tradizione romanistica, rifiuto del formalismo quale abusato rifugio per occultare tradimenti e ingiustizie verso la società e particolarmente verso i soggetti socialmente più deboli, rifiuto del positivismo giuridico che aveva trovato in un principio di legalità parossisticamente inteso il proprio indiscutibile mitologico fondamento. Agli occhi dello storico tutto ciò assume anche il relevantissimo significato di un recupero del diritto nella sua storicità, dimensione d'una civiltà, salvataggio d'una civiltà perché la ordina, e ordinandola le consente di esprimersi compiutamente. La ordina – aggiungiamo – senza le violenze, le forzature, le artificiosità, le credenze mitologiche troppo spesso prefabbricate nei palazzi del potere⁴⁹.

La riconduzione del diritto all'esperienza, alla vita quotidiana, al modo effettivo di vivere, pensare, sentire il diritto, fa emergere la dimensione “reale” “carnale” del diritto, una dimensione impossibile da scorgere stando ad astrazioni e ad algide geometrie: «l'esperienza giuridica, se esperienza vuole essere, non può che essere storia, e tutto vi è intriso di storicità»⁵⁰.

⁴⁷ P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., p. 641 ss.

⁴⁸ «Mi saziava intellettualmente l'assillante richiamo di Capograssi al diritto come dimensione della vita, a una esperienza giuridica dove lo Stato non poteva non fare la sua parte, ma dove era in gioco tutto il complesso di forze agenti nel magma sociale. La pianissima riflessione capograssiana mi parve un salvataggio per sottrarre il diritto all'abbraccio troppo costringente dello Stato e per recuperarlo a un orizzonte più vasto e ad esso più connaturale». *Dialogo con Paolo Grossi*, cit., p. 249.

⁴⁹ P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., p. 653.

⁵⁰ P. GROSSI, *Giuseppe Capograssi (1889-1956)*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, il Mulino, Bologna, 2013, ora in Id., *Nobiltà del diritto*, II, cit., p. 300.

Per Grossi proteso negli anni Sessanta a definire il suo programma, non si trattava però di far propria la nozione di «esperienza giuridica» soltanto per cogliere il diritto (il diritto «come dimensione della vita, connotato da una sua intima carnalità»), ma anche di fissare appieno nella complessità dell'esperienza il volto autonomo del giuridico, il ruolo e le funzioni dei giuristi e della scienza giuridica: «è, infatti, soprattutto grazie alla scienza che l'esperienza giuridica può raggiungere il risultato dell'autonomia impedendo il mescolarsi confuso con il mondo morale e con il mondo economico»⁵¹. La scienza giuridica (il pensiero giuridico) è in grado di affermare una sua autonomia: il diritto è – in Grossi, come in Capograssi – dimensione della vita sociale che non scompare nella complessità dell'esperienza, che non si esaurisce in «un pulviscolo di regole» ma attinge dalla società valori e, sostenuto dalla forza ordinante della scienza giuridica, offre un contributo essenziale a dar forma a un ordine, a una civiltà: «il giuridico non è soltanto un meccanismo organizzativo della realtà; ma è pensato, costruito, a un livello meno immiserente; è anzi espressivo non già della quotidianità ma di radici profonde, essendo legato ai valori essenziali d'una società; è insomma esso stesso civiltà vivente d'una comunità storica»⁵².

Il riferimento al diritto come intima espressione della vita sociale, come complesso di valori interessi bisogni di cui è gremita l'esperienza giuridica, come tessuto ordinante della vita quotidiana e come espressione di radici profonde caratterizza l'intera opera di Paolo Grossi. Aderire allo «schema mentale dell'esperienza giuridica» – scrive nella programmatica pagina introduttiva a *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale* (1968) – significa per lo storico sottrarsi a legalismi e formalismi, «disincagliare» il diritto dal potere, coglierlo oltre la semplice dimensione del comando e della norma e recuperarlo alla sua storicità.

6. NATURALISMO E FORMALISMO: «UN MANIFESTO PROGRAMMATICO»

La prolusione fiorentina del 4 aprile 1967 al corso di Diritto comune è un «manifesto programmatico di proposta operativa» sostenuto da solidi riferimenti culturali, da una matura visione del rapporto tra il soggetto e le cose, un rapporto impossibile da ridurre a un modello uniforme e artificioso, e da

⁵¹ Ivi, p. 299.

⁵² P. GROSSI, *Pensiero giuridico (Appunti per una voce enciclopedica)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», xvii, 1988, p. 263 e ss.; pp. 263-264.

una consapevole visione del diritto, del ruolo della scienza giuridica e della funzione della storia del diritto.

Movendo dalla lezione di Pugliatti su *La proprietà e le proprietà*⁵³, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali* propone un programma di scomposizione della monolitica mitizzata immagine della proprietà come diritto di godere e disporre nella maniera più assoluta: «al di sotto di quel plurale si nasconde tutto un modo di valutare il problema del rapporto tra uomo e cose, e di risolverlo; si cela tutto un singolare assetto fondiario e un sistema concettuale su quello elaborato. Quel plurale sta cioè a significare un atteggiamento e delle scelte assolutamente consapevoli e precisati: sono appunto le scelte dell'esperienza giuridica del diritto comune, entro la quale il problema della proprietà è profondamente sofferto e trova sistemazioni d'una peculiarità inconfondibile»⁵⁴.

Per cogliere i tratti tipici, peculiari, di quel mondo, «per comprendere appieno il processo mentale e le conclusioni dei giureconsulti medievali» si tratta di sottrarsi ai condizionamenti del positivismo legalista, alle formali distinzioni tra fatto e diritto, alla visione di un diritto che si risolve tutto in norme autoritative, per guardare «la natura delle cose sociali ed economiche», «la realtà mobile e permeabile dal flusso senza fine dei fatti»⁵⁵.

La visione naturalistica, la dinamica dei fatti, la dimensione della effettività rappresentano il materiale che infrange le forme delle categorie concettuali romanistiche e aggrega l'intera esperienza attorno al nuovo principio propulsivo interno dell'ordinamento, «un principio unico ma determinante: la normatività del fatto»⁵⁶. Un principio questo conservato nel diritto comune «con un autentico atto di coraggio» da parte dei dottori che costruiscono il sistema delle situazioni reali fondandosi sulla «visione effettualistica», operando così la rivoluzionaria «traduzione nel campo dei rapporti tra soggetti e cose di una impostazione anti-volontaristica dell'ordinamento in genere, di una riscoperta del reale come valore autonomo, di una affrancazione del reale dalla tirannia del soggetto»⁵⁷. Un profilo questo che la dottrina di diritto comune riesce a “imporre” nelle sue fonti, capovolgendole per conseguire l'emersione di un valore a esse ignoto: «chiamiamolo il reale, l'obiettivo, la cosa, il fatto, con ter-

⁵³ Cfr. S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà, con particolare riguardo alla proprietà terriera*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, cit., pp. 46 sgg.

⁵⁴ P. GROSSI, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali*, cit., p. 22.

⁵⁵ *Ivi*, p. 25.

⁵⁶ «Il fatto cioè diviene diritto non già per una appropriazione dello Stato, che muta quel mero fatto rudimentale e limitato in valore, quanto per un suo divenire effettivo, ossia per un processo spontaneo ed autonomo» (*ivi*, p. 43).

⁵⁷ *Ibidem*.

mini che, ai nostri fini, suonano tutti sinonimi»⁵⁸. L'unitarietà dell'esperienza giuridica è segnata dall'emersione del reale a valore autonomo e determinante: l'officina della prassi altomedievale e la dottrina culturalmente affinata di diritto comune manifestano, in sostanziale continuità, il carattere autentico del diritto medievale e la sua compiuta alterità rispetto al diritto moderno.

La "proposta operativa" guarda allo studio delle situazioni reali, ma il progetto è ben più ambizioso come dimostra "il corso" del 1968, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale*, che enuncia il programma che accompagnerà Grossi per il suo intero itinerario scientifico, costantemente volto a interpretare il diritto «più come esperienza che come norma», «più come organizzazione che come legge», ricercando una piena comprensione storica e, al tempo stesso, prospettando un salvifico recupero del diritto alla dimensione della storicità e della complessità, proponendo accorati e pressanti inviti ad abbandonare visioni unilaterali, limitate, rigide, mitologiche, per ritrovare la realtà del diritto nella scansione naturale dell'esperienza sociale nel suo continuo divenire.

La chiusura della *Prefazione* del corso destinato agli studenti – firmata "Cittile in Chianti, 8 settembre 1968" – propone un'idea di storicizzazione «che è un contatto con la vita stessa del diritto che scorre senza censure al livello dell'esperienza» e sostiene una chiara visione del ruolo del giurista e della funzione culturale dello storico del diritto:

Dietro certe affermazioni contro il formalismo giuridico, che abbiamo sentito echeggiare insistentemente nell'ambito delle recenti e spesso puntuali proteste studentesche, non si poteva non raccogliere e accogliere un richiamo a concepire l'ordinamento più come esperienza che come norma, il diritto più come organizzazione che come legge. Guardare alla dimensione storica è ritrovare la realtà del diritto quale scansione naturale dell'esperienza sociale nel suo continuo divenire, è il solo modo per superare il paraocchi positivistico che offre di quella realtà una visione unilaterale, oltremodo limitata e ingiustamente rigida.

Oggi, la funzione del giurista è infatti sempre meno esegesi di una lettera legislativa e verifica d'un equilibrio assolutamente statico, ma sempre più interpretazione d'una coscienza sociale e percezione d'un equilibrio dinamicamente orientato. La storicità del diritto sarà per il giurista l'unica certezza salda, proprio perché la società avverte di non poter più correre il rischio grave d'uno iato fra diritto e coscienza sociale, fra diritto e cultura⁵⁹.

⁵⁸ Ivi, p. 46.

⁵⁹ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale*, cit., p. VIII. Non è qui difficile intravedere il progetto che qualche anno dopo, nel 1971/72, avrebbe dato vita ai *Quaderni fiorentini*.

7. FATTUALITÀ POS-MODERNA DEL DIRITTO AGRARIO

Fuoriesce dagli obiettivi di queste pagine seguire il percorso di attuazione, di trasformazione del progetto in azione; può essere utile, tuttavia, dedicare un ultimo cenno al nesso tra la visione del diritto agrario e l'idea del diritto e della storicità del diritto di Paolo Grossi.

La critica al distacco tra società e diritto, all'assolutismo giuridico, al giu-spositivismo statalista e alla legalità legale, al normativismo, assume nel corso degli anni la fattualità e l'effettività del diritto a modello prescrittivo: il diritto è da *invenire* nelle cose, da *recuperare* alla sua intrinseca naturale storicità, da concretizzare – nella «esperienza giuridica pos-moderna» – in un pluralismo concreto, in una tangibile «coerenza fra forme giuridiche e sostanza sociale»⁶⁰.

Colpisce in uno studio del 2016, *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto "agrario" in Italia*, il riferimento a Giangastone Bolla come «giurista pos-moderno». Grossi non manca certo di rilevare limiti e approssimazioni presenti nel pensiero del giusagrarista fiorentino⁶¹, tuttavia non esita a considerarlo per «alcune sue fertili intuizioni», «un vero giurista pos-moderno». A renderlo tale è la «lotta per l'autonomia», la sua richiesta di affrancamento del diritto agrario dalle categorie civilistiche; la considerazione di soggetti concreti (oltre le astrazioni del soggetto unico di diritto), l'apprezzamento della naturale radicazione del diritto nell'esperienza e nelle cose, capace di prospettare, oltre la piatta superficie del paesaggio giuridico generale e astratto dei «moderni», «un paesaggio giuridico agrario connotato di diversità, di particolarismo, di specialità»⁶².

La fattualità del diritto pos-moderno si rispecchia nella vocazione del diritto agrario «a prendersi carico delle cose nella loro diversità strutturale», «a prendersi carico di tutte le creature carnali coinvolte nel mondo agrario», a

⁶⁰ P. GROSSI, *Il diritto civile in Italia fra moderno e posmoderno (dal monismo legalistico al pluralismo giuridico)*, Giuffrè, Milano, 2021; ID., *Sull'esperienza giuridica pos-moderna*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 47, 2018, p. 329 e ss. p. 333.

⁶¹ «Nelle pagine di bolliane le pecche sono parecchie e visibili; le fondazioni filologiche sono scarse e gli apparati di fonti e di letteratura risultano spesso insoddisfacenti; [...] non manca qualche stonata venatura georgica, mentre sono da respingere alcune proposizioni eccessivamente filo-romanistiche in consonanza con il clima "imperiale" del Regime»: P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto "agrario" in Italia*, cit., p. 19.

⁶² «Appariva a lui innaturale ridurre la cosa a mero oggetto passivo di volontà potestative umane, [...] mentre tutto, intorno, gli parlava di qualità produttive, diversissime a seconda che si trattasse di un terreno di pianura, di collina, di montagna, di campi pascoli boschi stagni. L'avvocato Bolla – il georgofilo, il docente in una Facoltà di Agraria, il fautore convinto di un credito agrario, aveva [...] occhi idonei a cogliere spessori diversi dove, da parte dei "moderni", si voleva soltanto appiattare e uniformare» (P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto "agrario" in Italia*, cit., pp. 20-21; 23-24).

prestare attenzioni alle fonti extrastatali e ad essere espressione di pluralismo giuridico, a leggere i segni dei tempi, a rappresentare la storicità del diritto⁶³.

Un filo rosso “agrario” lega l’intera opera del maestro fiorentino. Un filo ben sotteso anche alle pagine dedicate da Grossi alla Costituzione repubblicana “attenta alle cose”; una costituzione il cui lascito fondamentale è l’aver saputo cogliere – lontano dalle astrazioni delle “Carte dei diritti” – i valori presenti alla radice della società, il pluralismo giuridico iscritto nelle cose: i Costituenti seppero *riconoscere le cose*, «non vollero creare alcunché, ma *leggere* nel sostrato valoriale della nuova realtà democratica italiana, facendo prevalentemente un’opera di *conoscenza*»⁶⁴. La dimensione fattuale del diritto e il pluralismo delle fonti del diritto sono nelle pagine sempre più ricche dedicate da Grossi al tema del diritto nella «pos-modernità» realtà da riconoscere e obiettivo da raggiungere da parte di una scienza giuridica protesa a ordinare, a costruire, a inventare *il reale*⁶⁵.

8. L’ATTRAZIONE DEL REALE

Volendo trovare un punto nodale della visione del diritto, della dimensione giuridica indagata e proposta da Grossi, parlerei, piegando e forse falsando il significato del titolo del decimo capitolo del *Corso* del ’68, di «attrazione del reale». *Attrazione del reale* è capacità di ascolto e lettura delle cose, vicinanza al mondo delle cose, attenzione alla specificità del territorio, alla terra; è capacità della scienza giuridica, investita da un compito ordinante, di *comprendere le cose*, di *prendersi cura delle cose*. Un compito questo assunto da Paolo Grossi a

⁶³ Un profilo questo che, secondo Grossi, continua a caratterizzare le trasformazioni del diritto agrario, il suo estendersi al diritto alimentare e al diritto dell’ambiente: «I gius-agrari, alieni da dogmatiche insensate, questo solo hanno fatto: hanno letto i segni dei tempi», trasformando la disciplina con attenzione «a una visione più complessa, pluri-lineare del bene/valore *terra*, visione che non cancella quella tradizionale ma la integra e la arricchisce [...considerando] non solo la terra come *res frugifera* ma anche (e, forse soprattutto) la terra quale garanzia (se rispettata nelle sue intrinseche armonie) di sopravvivenza per l’umanità intera» (P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l’emersione di un diritto “agrario” in Italia*, cit., p. 27).

⁶⁴ P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, cit., p. 94.

⁶⁵ «La Costituzione, con il suo proporci un pluralismo sociale e un corrispondente pluralismo giuridico, con il suo proporsi essa stessa quale interpretazione/invenzione, esige una visione pluralistica delle cosiddette fonti, con la precisazione necessaria che queste sono tutte accomunate da un riscoperto carattere inventivo. Legislatore, giurisprudenza, scienza, prassi sono tutti coinvolti in un’opera di costruzione, una costruzione che non dovrà mai smentire quel carattere». P. GROSSI, *Della interpretazione come invenzione (la riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo della interpretazione)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 47, 2018, p. 9 e ss.

costante guida del suo itinerario scientifico e del suo sguardo sulla vita. «Ho avuto il privilegio – scrive nella Nota introduttiva a *Il dominio e le cose* con riferimento alla sua amata campagna chiantigiana – di sentir parlare le cose, questa mirabile entità produttiva che è la terra con le sue regole primordiali scritte efficacemente nel suo grembo. Almeno per chi sappia e voglia leggerle».

RIASSUNTO

Il saggio intende ricostruire alcuni tratti portanti del pensiero di Paolo Grossi considerando il rapporto tra questi e il diritto agrario, inteso come diritto speciale, “autonomo”, caratterizzato da una sua intrinseca normatività. Grossi utilizza la «naturale storicità del diritto agrario» come una sorta di modello: i tratti riferiti al diritto agrario – effettività, antiformalismo, adesione alla “realtà delle cose” – ci mostrano un diritto impregnato di storicità e, in controluce, ci parlano della teoria del diritto che sostiene gli studi di Grossi, ricerche in cui il dato storico descrittivo è inscindibilmente connesso con quello prescrittivo-valutativo.

ABSTRACT

The Attraction of the Real. Historicity of Law in the Thought of Paolo Grossi. The paper aims to reconstruct some of the main features of Paolo Grossi's thought by considering the relationship between these and agrarian law, understood as a special, 'autonomous' law, characterised by its intrinsic normativity. Grossi uses the 'natural historicity of agrarian law' as a model of the historicity of law: the elements referred to agrarian law - effectiveness, anti-formalism, adherence to the 'reality of things' - show us against the light the theory of law that underpins Grossi's studies, research in which the descriptive historical datum is inseparably connected with the prescriptive-evaluative datum.

ALBERTO GERMANÒ¹

Paolo Grossi e l'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato

¹ già Ordinario Sapienza Università di Roma

1. Ricordare Paolo Grossi è sempre una grande emozione non solo per l'auto-revolezza della persona ma anche per quel senso di soggezione che coglie chi lo ricorda.

Quando mi è stato proposto di fare questo intervento mi sono chiesto se avessi dovuto parlare dello scienziato, dello studioso, del maestro, della guida, dell'amico; poi mi sono reso subito conto che parlare di lui voleva dire ricordarlo in tutte le sue qualità ed espressioni, comunque sempre presenti.

Di Paolo Grossi sono stato un collega, un amico. Ho condiviso con lui interessi scientifici particolarissimi. Cosicché mi piace farvene il racconto fin dal primo incontro con lui, in piazza d'Azeglio, dove era la sede dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato. Era il 1965¹.

L'incontro – chiamiamolo così – con l'IDAIC dipendeva, tanto per Paolo Grossi quanto per me, da una rispettiva circostanza personalissima.

¹ Se il mio primo incontro personale con Paolo Grossi è del 1965 l'ultimo incontro personale con lui l'ho avuto a Trieste il 3-4 febbraio 2018 nel convegno da lui presieduto e organizzato da Carlo Grgic (coordinatore nazionale delle proprietà collettive in Friuli Venezia-Giulia) sull'allora recentissima legge 168/2017 sui domini collettivi, convegno la cui velata occasione era la controversia davanti alla Corte di Cassazione fra la Comunella Ius-Vicinia Srenija-Opicina Opicina e il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia sulla natura giuridica della Comunella di Opicina sulle montagne del Carso. La controversia fu risolta con la sentenza della Corte di Cassazione n. 24.978 del 2018 che dichiarò che «le Comunelle o Vicinie o Vicinanze dell'altopiano carsico-triestino costituiscono enti esponenziali dei domini collettivi, riconosciuti dalla legge 168/2017 come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie». Conservo la fotografia che mi riproduce con Paolo Grossi (allora già ex presidente della Corte costituzionale) e i partecipanti (fra cui Carlo Grgic) alla cena del 3 febbraio 2018 a Opicina. L'ultimo contatto epistolare tra Paolo Grossi e me è la sua e-mail del 1 giugno 2021 a proposito del mio libretto sulla storia dell'IDAIC. Sono stati 57 anni di conoscenza e 57 anni della mia forte stima di lui.

Grossi la racconta nel suo prezioso libretto *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*². Riferisce che dopo avere conseguito, nel 1955, la laurea nella facoltà fiorentina di giurisprudenza e dopo essere stato coinvolto, come “assistente volontario”, nella cattedra di Storia del diritto italiano³ – materia della sua dissertazione di laurea⁴ – doveva trovare quel minimo di remunerazione necessaria a consentirgli di continuare negli studi storico-giuridici cui si sentiva portato; overosia aveva bisogno di quel minimo di remunerazione che né a lui né a tanti altri la Facoltà fiorentina di giurisprudenza era in grado di assicurare. La soluzione fu trovata in seno all'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), ente pubblico di ricerca fondato da Giangastone Bolla. Così il giovane Paolo Grossi s'inserì nel mondo degli agraristi, familiarizzando immediatamente con un piccolo drappello di studiosi con i quali condivise subito una molteplicità di interessi, tra cui quello della discussione sull'origine, tipicità e autonomia del diritto agrario⁵.

Per quanto mi riguarda la circostanza che mi portò all'IDAIC e, quindi, all'incontro con Paolo Grossi è l'epilogo di un più lungo itinerario. Divenuto pretore in Arezzo e tornato a frequentare la mia vecchia facoltà fiorentina⁶ e la cattedra del prof. Mauro Cappelletti, ordinario di diritto agrario comparato, cattedra istituita in virtù proprio di una sovvenzione dell'IDAIC, fu naturale

² Quodlibet, Macerata, 2019, p. 34.

³ E io ricordo di averlo visto far parte della commissione di esame di Storia del diritto italiano.

⁴ In questo odierno convegno (18 novembre 2022) in memoria di Paolo Grossi A. Jannarelli ci ha ricordato che la tesi di laurea di Paolo Grossi aveva per argomento *Le abbazie benedettine nell'alto Medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, poi edita, nelle Pubblicazioni dell'Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, nel 1958 per i tipi della casa editrice fiorentina Le Monnier. Desidero rendere nota questa precisazione di A. Jannarelli perché ritengo che – come me – molti ignorano l'esistenza di questa specifica prima opera di Paolo Grossi. A giustificazione della mia ignoranza invoco il fatto che il mio primo personale “incontro” con Paolo Grossi avvenne nel 1965, quando quell'opera era già pubblicata da sette anni.

⁵ Per il periodo precedente al suo incarico di segretario generale dell'IDAIC va ricordato il suo *Per la storia della legislazione sabauda in Sardegna* (in «Riv. dir. agr.», I, 1963, p. 64). Al periodo successivo risalgono *Il momento storico-giuridico nell'elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto agrario* (in «Riv. dir. agr.», I, 1972, p. 35); *Nascita del diritto agrario come scienza* (in «Riv. dir. agr.», I, 1977, p. 464) e *Giangastone Bolla e la cultura giuridica italiana* (in «Riv. dir. agr.», I, 1987, p. 307). Sono rilevanti le sue considerazioni sul diritto agrario in *L'itinerario scientifico di Enrico Bassanelli* (in «Riv. dir. agr.», I, 1995, p. 371) e in *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi* (in «Riv. dir. agr.», I, 2006, p. 3). V. anche *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione del diritto “agrario” in Italia*, in «Dir. agroalimentare», 2016, p. 7.

⁶ Mi sono laureato a Firenze il 24 giugno 1958 e la mia dissertazione di laurea (relatore il prof. Salvatore Romano) aveva per argomento l'esercizio privato di pubbliche funzioni, con riguardo particolare all'avvocato. Quando un mio parente, il presidente di sezione del Consiglio di Stato, Nando Polistena, mi presentò al pres. Franco Piga, direttore della rivista «Giurisprudenza agraria italiana», iniziai, nel 1962, ad annotare alcune sentenze in diritto agrario su tale rivista.

che attraverso Mauro Cappelletti conoscessi Giangastone Bolla e iniziassi a scrivere sulla «Rivista di diritto agrario», organo dell'Istituto.

I successivi contatti tra me, ancora giudice, e Paolo Grossi sono stati sporadici, anche quando lui fu nominato, il 1° dicembre 1966, segretario generale dell'IDAIC, incarico conservato fino all'8 dicembre 1985. Nondimeno, fin da subito e poi ogni volta che ci si incontrava, mai si è trattato di incontri formali, piuttosto di fertili occasioni di scambi di idee, di spunti da sviluppare e su cui studiare.

Paolo Grossi era una persona di elevatissima cultura, sicché non era sempre facile parlare con lui. La sua autorevolezza imponeva una certa distanza, ma senza percepire un forte distacco o un suo disinteresse⁷. Invero Paolo Grossi non era una persona che si mettesse al centro, quasi come se sentisse opportuno nascondere la propria superiorità; era attento alle osservazioni altrui anche se, quando ti interpellava con un iniziale “carissimo”, potevi aspettarti, spesso in modo criptico, un finale critico.

La ricchezza del suo vocabolario rendeva conto della complessità dei contenuti delle sue considerazioni. Curava che l'espressione fosse esatta, che la frase avesse armonia, che la parola avesse concretezza. Studioso severo con sé e con gli altri, con lui non bastavano semplici cognizioni ma occorreva vera conoscenza. Abborriva l'immagine superficiale delle cose; esigeva il loro significato profondo. Il suo rigore espositivo e la sua chiarezza di ragionamento imponevano l'abbandono di ogni approssimazione.

In particolare, i suoi “ragionamenti” sono essenziali per approfondire l'argomento degli assetti fondiari collettivi appartenenti a comunità originarie come “ordinamenti giuridici primari”⁸. Anche dalle pagine della «Rivista di diritto agrario», organo dell'IDAIC⁹, Paolo Grossi ha indotto a guardare con altri occhi il campo del *dominium*, del dominio diretto e del dominio utile, dei diritti reali, un ordine giuridico straordinariamente complesso e straordinariamente plurale. Il suo scritto sulla *Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune* del 1963, il suo ormai famo-

⁷ Vi è chi ricorda la cordialità di Paolo Grossi al Convegno sui domini collettivi, a Trento, il 4 febbraio 2018. Porgeva il suo saluto tanto ai professori universitari quanto ai semplici amministratori dei domini collettivi presenti. Così come aveva dedicato attenzione sia ai grandi domini collettivi, come quelli di Cortina, quanto alle piccolissime realtà come quella di Rover Carbonare che aveva visitato quando era giudice della Corte costituzionale.

⁸ Cfr. art. 1 legge 20 novembre 2017 n. 168. Il termine “ordinamento” richiama la concezione, di Santi Romano, del diritto come “ordinamento” prima che come “norma”. Questa concezione non mi era nuova, perché per l'esame di Diritto civile con Salvatore Romano avevo dovuto studiare sul di lui volume *Gli ordinamenti giuridici privati*, Giuffrè, Milano, 1955.

⁹ Cfr. *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in «Riv. dir. agr.», I, 1991, p. 247; *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, *ivi*, I, 1997, p. 261.

sissimo volume *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria* del 1977, e poi *Gradus in dominio (Zasius e la teorica del dominio diviso)* del 1985, *Un paradiso per Pothier (Robert-Joseph Pothier e la proprietà 'moderna')* dello stesso 1985, *'Dominia' e 'servitutes' (invenzioni sistematiche del diritto comune in tema di servitù)* del 1989¹⁰ sono stati oggetto di appassionati e appassionanti incontri con riferimento alle situazioni locali del nostro arco alpino, cioè con riguardo alle “comunanze”, alle “consorterie”, alle “regole”, agli “usi civici”, ai “dominii collettivi”¹¹.

2. Paolo Grossi aveva una capacità di creare e rafforzare rapporti personali di cui si avvalse durante tutto il periodo in cui fu il segretario generale dell'IDAIC, che – ricordo – va dal 1° dicembre 1966 all'8 dicembre 1985¹².

E per comprendere la relazione tra Paolo Grossi e l'IDAIC occorre spendere due parole sull'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato. Sarò breve.

L'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC) affonda le sue radici nell'aprile 1922, allorquando Giangastone Bolla fondò la «Rivista di diritto agrario»¹³. Allora non si progettava un nuovo “soggetto” istituzio-

¹⁰ Sul significato della parola “invenzione” (dal latino *inventio*, ricerca) utilizzata spessissimo da Paolo Grossi – con essa egli puntualizzava che il diritto non è mai una creazione del potere di un sovrano o della provveduta tecnica di un sapiente o di un giudice; il diritto preesiste al legislatore, al sapiente al giudice, consistendo in quei valori condivisi e osservati che stanno alle radici di una comunità – v. anche V. FANTI, F. MARINELLI, F. SABATINI, F.G. COCA, *L'invenzione del diritto. A proposito del nuovo libro di Paolo Grossi*, Pacini, Pisa, 2018.

¹¹ Erano, tutti, temi di grande interesse che Paolo Grossi stimolava a studiare, inducendo, poi, me a curare, sulla stessa Rivista, una rubrica fissa intitolata «Terre civiche e proprietà collettive» dal 1998 al 2015.

¹² Quando a presiedere l'IDAIC erano Giangastone Bolla, Enrico Bassanelli (dal 1971 al 1975) ed Emilio Romagnoli (dal 1975).

¹³ La Rivista era di proprietà personale di G. Bolla, fin quando non fu oggetto di un suo legato testamentario a favore dell'IDAIC (v. verbale della delibera commissariale del 23 marzo 1972 in cui si riferisce della pubblicazione del testamento di G. Bolla a cura del notaio E. Del Panta). La Rivista risulta registrata presso il Tribunale di Firenze al n. 684 dell'8 gennaio 1953. [Tutte le successive notizie relative all'IDAIC sono tratte dal mio scritto *L'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato. La storia*, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, pubblicato anche in «Rivista di storia dell'agricoltura», LXI, 1, 2021, p. 131 ss. e in «Przeglad Prawa Rolnego», 2017, pp. 185-232 (in lingua italiana); in «Derecho agrario y alimentario», 2017, pp. 213-257 (in lingua castigliana con traduzione di J.M. De la Cuesta Saenz); in «Revista iberoamericana de derecho agrario», 2018, fasc. n. 7 (in lingua spagnola con traduzione di L. Pastorino). Paolo Grossi, nel citato volumetto *Il mondo delle terre collettive*, a nota 33 di p. 35, segnala la mia storia dell'IDAIC, così: «Chi volesse saperne di più (dell'IDAIC) può leggere con profitto il ricco libretto redatto da Alberto Germanò». La storia dell'IDAIC l'ho raccontata attraverso le pagine della «Rivista di diritto agrario».

nale, ma si parlava solo della «opportunità di una rivista dedicata alle leggi ed alla giurisprudenza agraria», posto che non era concepibile che «in Italia, paese eminentemente agricolo, un simile organo [fosse] mancato sino ad [allora] nella letteratura giuridica», mentre «gli agricoltori sent[ivano] più vivo il desiderio di seguire e conoscere le numerosissime leggi ed i giudicati che li riguarda[vano], poiché accanto al *fondo* prende[va] forma e si differenzia[va] l'*azienda agraria*, intesa come centro di attività economica e sociale; e sempre più si intensific[ava] l'intervento della pubblica amministrazione nel campo dell'economia rurale»¹⁴.

E così in altre parole, fin dal suo programma, la nuova rivista giuridica prospettava l'esistenza di una nuova "materia": il diritto dell'agricoltura appunto o, come oggi preferiamo indicarlo, il diritto agrario. Un diritto che, intrecciando leggi recenti con consuetudini e usi normativi, sollecitava lo studio delle regole che governavano il mondo rurale imponendo la ricostruzione del loro ordinamento.

Per sostenere le ragioni dell'autonomia scientifica e didattica del diritto agrario furono organizzati tre successivi congressi. Il primo nel 1935 a Firenze¹⁵, a cui seguì la creazione dell'Osservatorio Italiano di Diritto Agrario (OIDA) con il r.d. 16 luglio 1936 n. 1423; il secondo nel 1938 a Mussolinia-Cagliari-Sassari¹⁶; il terzo nel 1952 a Palermo¹⁷, a cui seguirono, nel 1954 a Firenze, il Primo Convegno internazionale di diritto agrario al quale parteciparono giuristi di trentasei Paesi¹⁸ e, quindi, nel 1955 sempre a Firenze, un ulteriore incontro di studi cui parteciparono insigni giuristi anche stranieri¹⁹. Per il voto unanime espresso dai partecipanti a detti due ultimi consessi, fu così che con la legge 13 febbraio 1957 n. 87 venne istituito l'Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato, ente pubblico non economico, sotto il controllo finanziario della Corte dei conti.

Gli iniziali fini dell'IDAIC sono stati così ribaditi nello statuto approvato con D.P.R. 26 marzo 1970 n. 1468²⁰: «promuovere e compiere studi di di-

¹⁴ Così il "Programma" della rivista, a firma di G. Bolla.

¹⁵ Il volume degli *Atti* fu pubblicato in Firenze da Ricci nel 1936.

¹⁶ Gli *Atti* furono pubblicati in Roma, dalle Edizioni Universitarie, nel 1939.

¹⁷ Il volume degli *Atti del 3° Congresso nazionale di diritto agrario*, pubblicato a Milano nel 1954, Giuffrè ed., si caratterizza per le relazioni che affrontavano il tema dell'agricoltura soprattutto con riferimento al nuovo codice civile del 1942.

¹⁸ La pubblicazione degli *Atti* richiese due volumi. Essi furono pubblicati con il titolo *Atti del 1° Convegno internazionale di diritto agrario*, Milano, 1954, dalla casa editrice Giuffrè.

¹⁹ Cfr. *Dopo il Primo Convegno internazionale di diritto agrario: valutazioni e prospettive in un incontro di giuristi italiani*, Giuffrè, Milano, 1958.

²⁰ Lo Statuto del 1970, che sostituì quello approvato dal DPR 20 agosto 1959 n. 1260, può leggersi, nella redazione predisposta il 30 settembre 1966 da una Commissione costituita da G. Bolla, P. Germani, E. Romagnoli, A. Carrozza e G. Galloni, in «Riv. dir. agr.», II, 1967,

ritto agrario nazionale, internazionale e comparato nella particolarità dei suoi caratteri e delle sue fonti e nei suoi precedenti storici, nella sua attinenza con l'economia, le strutture sociali e politiche, il costume, il linguaggio, le civiltà dei popoli, nonché nei riguardi delle organizzazioni internazionali».

Un fine di tale portata non poteva non scuotere il suo segretario generale. La promozione del diritto agrario nel mondo imponeva un rapporto con giuristi stranieri, così – a partire da Bolla e poi con i successivi presidenti dell'IDAIC Enrico Bassanelli ed Emilio Romagnoli e con il direttore della «Rivista di diritto agrario» Antonio Carrozza²¹ – nel periodo in cui Paolo Grossi fu segretario generale i contatti con i giusagraristi europei ed extraeuropei divennero più stretti e più fecondi. Basterebbe ricordare le relazioni con gli spagnoli Alberto Ballarin Marcial, José Luis De Los Mozos, Agustin Luna Serrano, Juan José Sanz Jarque; con i francesi Jean Mégret, Yvon Loussouarn, Michel De Juglart, Jacques David, Joseph Hudault, Luis Lorvellec; con i tedeschi Joseph Kaiser, Karl Kroeschell, Wolfgang Winkler; con i polacchi Andrzej Stelmacovski, Marian Blazejczyk; con i sudamericani Fernando Brebbia, Raimundo Laranjeira, Adolfo Gelsi Bidart²². Di tutte queste relazioni Paolo Grossi si fece carico, consolidandole e sviluppandole con Romagnoli, Galloni e Carrozza, nella ricerca e costruzione di una internalizzazione – globalizzazione, potrei tentare di dire – della materia “diritto dell'agricoltura”, guardandone – soprattutto da lui, Paolo Grossi – l'aspetto storico, le storie di comunità varie che si erano fatte diritto. È in questo periodo, che coincise con il segretariato generale di Paolo Grossi, che si rafforzò l'opera di edificazione dell'IDAIC come “luogo” materiale e immateriale²³ in cui potessero ritrovarsi i giusagraristi del mondo.

p. 382. Le relazioni predisposte, una personalmente da G. Bolla nella sua qualità di Commissario governativo dell'IDAIC, e l'altra dalla suddetta Commissione, possono leggersi in «Riv. dir. agr.», II, 1967, p. 576 ss. Sullo Statuto del 1970 v. anche «Riv. dir. agr.», II, 1974, p. 97 e II, 1985, p. 56. Il primo statuto dell'IDAIC è inserito nella Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana al n. 1260; esso risulta registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 1960 e fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1960.

²¹ La redazione della «Rivista di diritto agrario» fu trasferita, nel 1966, da Firenze a Pisa, essendone divenuto direttore responsabile Antonio Carrozza, ordinario di diritto agrario nell'università pisana.

²² Joseph Kaiser (dell'Università di Friburgo) e Yvon Loussouarn (dell'Università Sorbona di Parigi) parteciparono, nel 1971, al 6° Corso dei Seminari teorico-pratici che l'IDAIC aveva iniziato a organizzare dal 1966 [sintesi delle loro relazioni sono pubblicate in «Riv. dir. agr.», II, 1971, p. 259]. Le relazioni con i giuristi sudamericani furono avviate soprattutto da Antonio Carrozza.

²³ “Immateriale” se si pensa alla sua «Rivista di diritto agrario» e alla sua Collana di pubblicazioni che, iniziata nel 1975, è proseguita fino al 2015.

Si trattava non solo di diffondere la cultura agraristica, di cui lo stesso Paolo Grossi era artefice, ma ancor di più di fornire ai giovani²⁴ quella possibilità necessaria a comprendere la natura dei fatti e delle cose del diritto dell'agricoltura.

La promozione del diritto agrario doveva per necessità avere per destinatari anche i giovani giuristi, sia italiani²⁵ che stranieri. Fu così che, nel periodo di Paolo Grossi come segretario generale, l'IDAIC da un lato cominciò²⁶ a offrire a giovani giuristi stranieri borse di studio da utilizzare presso la propria sede fiorentina²⁷, mentre dall'altro, si svolsero il secondo incontro con i giuristi

²⁴ L'attenzione ai giovani è un'altra particolarità di Paolo Grossi. L'importanza, per lui, dell'insegnamento è confermata dal suo volume *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2006. Ma v. anche i suoi *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Giuffrè, Milano, 2000, e *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017.

²⁵ Nel 1968 furono assegnate due borse di studio (intitolate a Carlo Frassoldati) a E. Casadei e V. Gremientieri. Il primo borsista degli anni '70 fu M. Goldoni che ebbe l'onore di vedersi assegnata la borsa di studio intestata a G. Bolla (v. «Riv. dir. agr.», II, 1973, p. 256); seguirono, poi, nel 1974 le borse di studio concesse a Maria Luisa Spinelli e a Eva Rook; quindi, nel 1977 a S. Bradaschia, M.L. Muntoni, M. Confortini e L. Malaguti. Seguirono: M. Bellini (1978), M. D'Addezio (1980), M.P. Ragionieri (1981), N. Ferrucci (1982), P. Malfatti Letta (1982), M.P. Cappelletto (1983), E. Cristiani (1985), R. Bettarini (1985), P. Carli (1985), P. Tanzini (1986), G. Maccioni (1986), M. Midena (1989), S. Cimarossa (1991), N. Gullà (1991), A. Bomben (1990), F.P. Traisci (1990), I. Canfora (1993), C. Corti (1994), C. De Stefanis (1995), A. Di Lauro (1996), S. Carmignani (1997), M. G. Alabrese (2003). Per l'anno accademico 1980-81 l'IDAIC conferì borse di studio di formazione scientifica e didattica e di perfezionamento negli studi di diritto agrario a M. D'Addezio (Univ. Pisa) e G. Martini (Univ. Bologna) (v. «Riv. dir. agr.», II, 1981, p. 120), mentre per l'anno accademico 2002-2003 conferì l'assegno post-dottorato di formazione scientifica per dottori di ricerca a M. Valletta.

²⁶ Dal 1976 fino al 1983 l'IDAIC ebbe, infatti, a ricevere, ancorché non in modo continuativo, dal Ministero degli affari esteri somme destinate all'istituzione di assegni di studio per giuristi stranieri che aspirassero a studiare presso la sua biblioteca a Firenze. La individuazione dei borsisti veniva compiuta a seguito di contatti personali con docenti di università straniere, sicché l'intervento di Paolo Grossi risultò sempre necessaria. A questo periodo risalgono le borse assegnate a Aleksander Lichorowicz, Aldo Pedro Casella, Ricardo Zeledon Zeledon.

²⁷ A partire dal 1991, e nel rispetto di un apposito regolamento, l'IDAIC bandì, fino al 2005, assegni di studio a favore di giovani giuristi stranieri che dovevano avanzare la propria candidatura (sostenuta da un docente della rispettiva Università) con l'indicazione della ricerca agraristica che intendevano effettuare. I borsisti arrivavano soprattutto dalla Spagna e dall'America Latina, poiché si richiedeva che essi sapessero almeno leggere l'italiano nei due mesi che dovevano trascorrere a Firenze, a studiare presso la Biblioteca dell'IDAIC. I borsisti (individuati da un'apposita Commissione dell'Istituto) sono stati, in tutto, quarantuno, di cui 8 argentini (Alicia Morales Lamberti, Gabriela Riva de Casiello, Nancy Malanos, Federico Santiago Diaz, Ignacio Leopoldo Torterola, Ana Maria Maud, Leonardo Pastorino, Leticia Alejandra Bourges, Roxana Beatriz Romero, Claudia Zeman); 4 costaricensi (Enrique Ulate Chacon, Rodolfo Vasquez Vasquez, Carlo Gonzales Mora, Maria Vanessa Fischer Gonzalez); 1 nicaraguense (Roger Alfaro Cortes); 1 guatemalteco (Fredy Ochaeta,); 6 brasiliani (Flavia Trentini, Luciana De Andrade Saraiva, Luciana Mara de Oliveira, Kassia Watanabe, Nunziata Stefania Valenza, Ingrid Sartorio Cheibub); 12 spagnoli (José M. Caballero Losano, Cecilia Gomez Salvago, Angel Sanchez Hernandez, Helena Martinez Hens, Ramon Herrera de Las Heras, Teresa Alvarez Moreno, Carmen

polacchi a S. Miniato nel 1983²⁸, nonché le *Jornadas italo-españolas de derecho agrario* del 1972 a Salamanca-Valladolid²⁹, del 1975 a Pisa-Alghero-Sassari³⁰ e del 1978 a Barcellona-Lérida³¹. Nello stesso periodo in cui Paolo Grossi fu segretario generale dell'IDAIC si svolsero anche il Seminario internazionale sulla impresa agricola familiare in Valladolid nel 1981³², nonché le *Jornadas italo-brasileiras de direito agrario* in Porto Alegre-Cruz Alta nel 1976³³ cui seguì il Seminario italo-brasiliano in Firenze nel 1977³⁴.

La capacità di Paolo di vedere lontano la riscontrai personalmente in occasione delle tavole rotonde italo-sovietiche di diritto agrario svoltesi in Italia a cura dell'IDAIC, quando ebbi modo di apprezzare non solo le qualità di Paolo Grossi come organizzatore di convegni internazionali e come "padrone di casa" nel rapporto con i colleghi stranieri, ma soprattutto la sua capacità di tessere rapporti saldi tra studiosi come basi fondamentali per le riforme politiche.

Da un'idea iniziale di Giangastone Bolla e realizzata, come presidente dell'Istituto, da Emilio Romagnoli, l'IDAIC e l'Istituto di Stato e di Diritto dell'Accademia delle Scienze dell'Unione sovietica (nonostante si fosse in piena "guerra fredda") realizzarono in Firenze l'8-10 maggio 1972 la 1^a Tavola rotonda italo-sovietica diretta a indagare le esperienze e le prospettive

Mingorance Gonsalvez, Ana Caretero Garcia, Alberto Gomez Reimondez, Maria del Pilar Guiterrez, Pablo Amat Llombart, Olga Moyano De La Torre); 4 polacchi (Elzbieta Tomkiewicz, Agneska Zemke, Anna Szajkowska, Katarzina Leskiewicz); 1 rumena (Aspazia Cojocar), 1 francese (Aline Guivarc'h) e 1 tunisina (Sarra Boubakri).

²⁸ Gli Atti di questo incontro sono stati pubblicati nel vol. 13 della Collana dell'IDAIC, intitolato *Proprietà e gestione della terra - 2^a Tavola rotonda italo-polacca (San Miniato, 28-30 novembre 1983)*, Giuffrè, Milano, 1988. Il primo incontro si era svolto a Zalesie (Varsavia) il 26-31 maggio 1980 (il resoconto, a cura di E. Casadei, è in «Riv. dir. agr.», II, 1980, p. 412); e il terzo a Varsavia il 12-19 dicembre 1988.

²⁹ Il resoconto è in «Riv. dir. agr.», II, 1973, p. 85.

³⁰ Gli Atti occupano l'intero quarto fascicolo della «Rivista di diritto agrario» del 1975.

³¹ Vedine il resoconto in «Riv. dir. agr.», II, 1979, pp. 139-143, redatto da A. Casella.

³² Vedine il resoconto in «Riv. dir. agr.», II, 1982, p. 98, redatto da A. Soldevilla.

³³ Vi parteciparono, per conto dell'IDAIC e con distinte relazioni, E. Romagnoli, A. Carrozza, P. Catalano, G. Cattaneo, P. Grossi, N. Irti, N. Lupori, F. Roversi Monaco e P. Verrucoli. Tre delle relazioni sono in «Riv. dir. agr.», I, 1977, pp. 463-496, mentre il resoconto è *ivi*, II, p. 180.

³⁴ Cfr. «Riv. dir. agr.», II, 1978, p. 142. L'IDAIC fu presente, con suoi membri, ad altri convegni internazionali alla cui organizzazione da parte dei colleghi stranieri ovviamente l'italiano Paolo Grossi non partecipò. Tuttavia posso ricordare, nel periodo in cui Paolo Grossi fu segretario generale dell'IDAIC, le Giornate italo-latinoamericane di diritto comparato a San José di Costa Rica nel 1977; l'*Encuentro Internacional de jusagraristas* in Belén (Brasile) nel 1981; il *Primer Congreso internacional de derecho agrario comparado* in San José di Costa Rica nel 1982; il Congresso internazionale di diritto agrario a Cáceres in Extremadura nel 1983; e il Terzo Congresso internazionale di diritto agrario in Rosario (Argentina) nel 1984.

del diritto agrario in Italia e nell'URSS³⁵. Dopo la 2^a Tavola rotonda svoltasi a Mosca il 9-7 giugno 1975³⁶, la 3^a Tavola rotonda fu organizzata nuovamente in Italia a Firenze-Venezia-Cortina d'Ampezzo tra l'11 e il 20 maggio 1977 sul tema dell'impresa agraria³⁷. Dopo la 4^a Tavola rotonda svoltasi a Mosca-Kiscinev-Odessa il 19-29 settembre 1979³⁸, la 5^a Tavola rotonda fu organizzata dall'IDAIC a Firenze-Brescia-Sirmione il 9-16 novembre 1982 sulle fonti del diritto agrario nei due Paesi³⁹. Seguì la 6^a Tavola rotonda in Mosca-Vilnius-Leningrado il 4-15 settembre 1985⁴⁰ in cui mi ritrovai, per invito di Paolo Grossi, componente della delegazione italiana⁴¹.

L'elenco non serve solo a ricordare, ma a invitare chi volesse approfittare dello sguardo lungo dello storico, sguardo applicato ai fatti di allora, ma già proteso, con incommensurabile modernità, al futuro⁴².

3. Quando fui incaricato del segretariato generale dell'IDAIC (il 7 marzo 1998) e dovetti curare il trasferimento dell'Istituto da viale Giacomo Matteotti a via Alessandro La Marmora il 1° luglio 1999, scoprii un altro straordinario aspetto dell'azione di Paolo Grossi a favore dell'IDAIC. Egli lo volle titolare di

³⁵ Cfr. il vol. 1 della Collana intitolato *Esperienze e prospettive del diritto agrario in Italia e nell'URSS* a cura di A. Carrozza, M. Goldoni e A. Massart, Giuffrè, Milano, 1975.

³⁶ Essa fu organizzata dall'Istituto dello Stato e del Diritto dell'Accademia delle Scienze dell'URSS ed ebbe per oggetto la *Integrazione verticale in agricoltura*. Vedine la cronaca in «Riv. dir. agr.», II, 1975, pp. 311-326 redatta da M. T. Loiacono.

³⁷ Cfr. il vol. 6 della Collana intitolato *Problemi giuridici dell'impresa agraria in Italia e nell'URSS* a cura di M. Goldoni, Giuffrè, Milano, 1982. A questa Tavola rotonda Paolo Grossi mi volle come membro della delegazione italiana.

³⁸ Il tema era su *La regolazione giuridica dell'uso razionale delle risorse naturali ed umane in agricoltura*. Il resoconto è in «Riv. dir. agr.», II, 1980, pp. 75-77 (redatto da M.T. Loiacono).

³⁹ Cfr. il vol. 10 della Collana intitolato *Fonti ed oggetto del diritto agrario* a cura di G. Crespi Reghizzi, Giuffrè, Milano, 1986. Il resoconto dei lavori della 6^a Tavola rotonda è in «Riv. dir. agr.», II, 1983, p. 374

⁴⁰ V., delle relazioni svolte, quella di Z.S. BELJAEVA, *Il contratto come forma giuridica di regolamentazione dei rapporti economici nel complesso agro-industriale (APK)*, in «Riv. dir. agr.», I, 1988, p. 221.

⁴¹ La 7^a (ed ultima) Tavola rotonda si è svolta a Palermo-Troina, il 21-26 maggio 1989 sull'insegnamento del diritto agrario in Italia e nell'URSS. Nello stesso periodo il diritto sovietico dell'agricoltura veniva esposto, nella Collana dell'Istituto, da M. KOZYR, *Précis de droit rural soviétique*, Giuffrè, Milano, 1991, e da M.P. RAGIONIERI, *Il diritto agrario nell'URSS tra novità e continuità storica*, Giuffrè, Milano, 1990.

⁴² Con riferimento a questo profilo dello "sguardo lungo" di Paolo Grossi non posso non rilevare che, durante il suo incarico di segretario generale dell'IDAIC, egli ha fondato, nel 1972, il Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno (allogato nella Villa Ruspoli di piazza Indipendenza a Firenze), i cui *Quaderni fiorentini* non si sono limitati a raccontare il passato ma a valutarlo anche con i riscontri del presente nell'aspettativa/speranza di trasformazione delle istituzioni politiche e sociali nel futuro.

un capitale da offrire a tutti i giusagraristi: una biblioteca, non solo aggiornata, ma anche ricca di libri del passato.

Alla personale biblioteca che Bolla aveva nella sua abitazione di Villa Aurora e che oggi costituisce il c.d. Fondo Bolla dell'attuale biblioteca dell'IDAIC in via dei Barucci⁴³ e al patrimonio librario che via via si era formato come biblioteca dell'IDAIC⁴⁴, Paolo Grossi vi fece aggiungere il francese «Journal du Palais» dal 1791 al 1853, il *Bullettino delle Sentenze e delle Ordinanze della Suprema Commissione delle liti ex-feudali del Regno di Napoli* dal 1808 al 1860, *Les loix civiles* di M. Domat (Paris, 1756), le *Pandectae Justinianae* di R.J. Pothier (cinque tomi, Paris 1823-1825), nonché le pregevoli copie anastatiche delle spagnole *Siete Partidas* del 1555 e della *Novissima Recopilación de las leyes de España* del 1805.

Per chi voglia visitare la biblioteca dell'IDAIC, essa si trova nella via fiorentina “dei Barucci”, nell'immobile del CNR, e vi potrà scoprire veri tesori.

4. Al termine di questa testimonianza della mia stima e del mio affetto per Paolo Grossi e di ciò che lui ha fatto per l'IDAIC, voglio accennare a ciò che l'IDAIC è stato per lui.

Nell'IDAIC Paolo Grossi vi incontrò Giangastone Bolla e con lui – come egli stesso ha riferito nel suo *Il mondo delle terre collettive*⁴⁵ – sentì vivo il problema della natura giuridica delle “regole” dell'arco alpino orientale, che era oggetto di accanite difese giudiziali da parte di Bolla⁴⁶, poi proseguite da Emilio Romagnoli e Cesare Trebeschi⁴⁷.

Orbene, è proprio in questo periodo che Paolo Grossi avvertì la forte intuizione che Bolla aveva manifestato nell'esame del fenomeno degli assetti

⁴³ Sono 3281 opere editate soprattutto nel periodo a cavallo tra i secoli XVIII e XIX, tra cui gli *Atti della Reale Accademia dei Georgofili* di Firenze (dal 1898) e una copia del *Code musulman* di Khalil (Paris, 1911) dono di D. Santillana al fondatore dell'IDAIC. Vi trovai un'opera dattiloscritta e un'altra scritta a mano: si tratta, rispettivamente, dei quattro volumi su *La mezzadria* di Ludovico Barassi e le lezioni che Vincenzo Simoncelli aveva tenuto nell'anno accademico 1893-1894 all'Università di Pavia e che costituivano il suo *Corso di diritto civile*.

⁴⁴ Quando ho lasciato l'IDAIC come responsabile CNR (il 2 marzo 2017) la biblioteca dell'IDAIC aveva oltre 6.400 opere per circa 13.000 volumi tra monografie, collane ed enciclopedie di diritto, nonché 154 riviste giuridiche (tra morte e ancora editate, italiane e straniere).

⁴⁵ A p. 38 del prezioso volumetto già citato *Il mondo delle terre collettive*.

⁴⁶ Era l'avvocato delle Regole cadorine e ampezzane nella lite contro il Comune di Cortina d'Ampezzo.

⁴⁷ Varie notizie sulle diverse “leggi sulla montagna” e, in particolare, sulle Regole ampezzane sono contenute nel volume a cura di Emilio Romagnoli e Cesare Trebeschi, *Comunioni familiari montane. Testi legislativi, sentenze, studi e bibliografia*, Paideia, Brescia, 1975. A questo primo volume seguì un secondo nel 1992 a cura sempre di Romagnoli e Trebeschi.

fondari collettivi, nel senso che bisognasse chiedere aiuto, al di là delle forme giuridiche, a fondazioni storiche, nella considerazione delle grandi e decisive scelte dei giuristi del Medioevo, scelte di carattere innanzitutto antropologico⁴⁸ ed etnologico. Infatti, Bolla agognava di vedere scritta nel diritto la realtà oggettiva di tali assetti fondari come spontaneo frutto di storia e di costumanze antiche e originarie⁴⁹.

E allora mi sia consentito di aggiungere un'ultima considerazione a proposito, appunto, delle proprietà collettive. Questo era un argomento che allo storico del diritto, come Paolo Grossi, era più che congeniale, consapevole – come più volte da lui affermato – che il diritto vigente è un punto di una lunga linea che nasce ieri, tocca l'oggi e prosegue spedita verso il domani.

E così in verità è accaduto che Paolo Grossi si è interessato della materia della proprietà collettiva così come si è concretizzata in Italia⁵⁰, ma in modo tale che la sua curiosità e la sua cultura di studioso hanno finito per forgiare la materia tanto che senza di lui essa non avrebbe avuto quell'ampio rilievo che ha assunto, sfociando nella legge 20 novembre 2017 n. 168 sui domini collettivi⁵¹, la cui redazione risente delle idee e delle formule di questo nostro grande e insigne giurista.

⁴⁸ Paolo Grossi si preoccupa di spiegare il significato di “antropologico”. Nel suo *Il mondo delle terre collettive*, p. 65, precisa che con esso intende riferirsi alla c.d. “fattualità” del diritto medievale, una fattualità che riteneva di avere riscontrato fin dalle sue prime ricerche tese a mettere a fuoco il complesso dei rapporti giuridici fra uomo e cose, fra l'uomo e la cosa-madre, la terra.

⁴⁹ Nel 1985 l'IDAIC pubblicò, presso l'editore Patron di Bologna, una *Raccolta sistematica degli usi agrari* ricercati e annotati da vari collaboratori dell'Istituto sotto la direzione di Antonio Carrozza. Mi preme sottolineare che l'idea e l'organizzazione partirono nel periodo in cui Paolo Grossi era segretario generale dell'IDAIC.

⁵⁰ Cfr. i saggi già indicati *supra*, nota 9, cui si aggiungano il volume *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Cedam, Padova, 1968, e il saggio *Gli assetti fondiari collettivi, oggi: poche (ma ferme) conclusioni*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, 2017. Vari saggi di Paolo Grossi sulla proprietà collettiva sono ricompresi nel suo volume *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano, 1992, nella cui *Nota introduttiva* scrive «Ho avuto il privilegio di *sentir parlare le cose*, questa mirabile entità produttiva che è la terra con le sue regole primordiali scritte efficacemente nel suo grembo» [il corsivo è mio].

⁵¹ Vedine un commento nella mia voce *Domini collettivi*, in *Dig./civ., Agg.*, vol. XI, Torino, 2018, p. 203. V. anche le considerazioni espresse da Paolo Grossi nel suo prezioso volumetto *Il mondo delle terre collettive*, p. 93 ss. in cui taccia di «crassa ignoranza» (così nel testo corrispondente alla nota 123) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 7021 del 2017, negavano, in modo apodittico, la natura giuridica di proprietà collettiva del patrimonio fondiario delle Regole cadorine, avendole «ridotte nel guscio costringente (e del tutto inadatto) della semplice proprietà civilistica». Per una critica a detta sentenza v. anche la mia nota [che Paolo Grossi ha voluto qualificare come «nota severa e documentatissima»] *Alla ricerca della certezza del diritto tra la forza della storia e la funzione normativa dei giudici. Una non persuasiva sentenza delle Sezioni unite sulla proprietà regoliera*, in «Riv. dir. agr.», II, 2016, p. 108.

5. I tempi e i confini del mio intervento assegnatimi dagli organizzatori di questa giornata mi hanno costretto a ricordare Paolo solo per quegli aspetti che ho ritenuto essenziali a tracciare il suo contributo all'IDAIC nel periodo del suo segretariato. Ma invero non basterebbero più e più giorni per parlare di lui e per riservargli gli onori dovuti a chi, giorno dopo giorno, ha edificato veri e propri monumenti alla cultura.

Così chiudo il mio intervento con l'invito a tutti i suoi allievi giovani e meno giovani, che hanno avuto la fortuna di un sì grande maestro, di proseguirne l'opera, conservandone gelosamente il ricordo, ma sempre mantenendo la vigoria e la forza del fondamentale modello⁵².

RIASSUNTO

La mia conoscenza con Paolo Grossi risale al 1965, quando in quell'anno lo incontrai nella sede dell'IDAIC di piazza d'Azeglio, da lui frequentato fin dal precedente decennio.

Paolo Grossi ha fornito all'IDAIC, quale segretario generale dal 1966 al 1985, la sua capacità di creare e rafforzare rapporti personali con colleghi anche stranieri, contribuendo, con convegni e incontri scientifici, a diffondere la cultura agraristica nel mondo. Sempre nello stesso periodo si deve a Paolo Grossi l'iniziativa dell'IDAIC di assegnare borse di studio a valenti giovani italiani e stranieri, garantendo così la formazione delle nuove generazioni su tematiche particolarissime proprie del diritto agrario. Nel tempo del suo segretariato il patrimonio librario dell'IDAIC non solo si è aggiornato mediante l'acquisizione di pubblicazioni italiane ed estere, ma anche si è arricchito di libri del passato, taluni di preziosa rarità, divenendo una delle più esclusive biblioteche mondiali in materia agraristica.

L'IDAIC è stato per Paolo Grossi il luogo del proficuo incontro con Giangastone Bolla, che allora era l'avvocato delle Regole ampezzane nella loro controversia contro il comune di Cortina. In tal modo ebbe la possibilità di vivere nel concreto la realtà delle comunità titolari di proprietà collettive che erano state e continuavano ad essere oggetto dei suoi studi teorici. La legge 168 del 2017 sui domini collettivi risente delle sue idee e formule.

La sua autorevolezza, radicata sulla immensa cultura, sul rigore scientifico e sulla profonda sensibilità, ha fatto di Lui un costante modello cui guardare, non solo per gli studiosi del diritto ma anche per tutti coloro che del diritto hanno fatto la propria professione.

⁵² Continuo a stupirmi della poliedricità di Paolo Grossi. In questo odierno convegno in suo ricordo Paolo Cappellini ci ha dato notizia che il 2 novembre scorso è stato pubblicato, dalle edizioni fiorentine Giunti, l'ultimo libro di Paolo Grossi: ma non è un libro di diritto. È un libro di favole: *Il paese dei palloncini di gomma e altre fiabe*, che raccoglie le favole che aveva scritto negli anni '50-'60.

ABSTRACT

My acquaintance with Paolo Grossi dates back to 1965, when that year I met him at the IDAIC headquarters in Piazza d'Azeglio, which he had frequented since the previous decade.

Paolo Grossi provided IDAIC, as Secretary General from 1966 to 1985, with his ability to create and strengthen personal relationships with colleagues, including foreign ones, contributing, through conferences and scientific meetings, to spreading the agricultural culture around the world. In the same period, Paolo Grossi was responsible for the IDAIC initiative to assign scholarships to talented young Italians and foreigners, thus ensuring the training of the new generations on very particular issues of agricultural law. During the time of its secretariat, the IDAIC's book patrimony has not only been updated through the acquisition of Italian and foreign publications, but has also been enriched with books from the past, some of precious rarity, becoming one of the most exclusive world libraries on agricultural law topics.

The IDAIC was for Paolo Grossi the place of a fruitful meeting with Giangastone Bolla, who was then the lawyer of the "Regole Ampezzane" in their litigation against the municipality of Cortina. In this way he had the opportunity to live the reality of the local rural communities holding "proprietà collettive" that had been and continued to be the object of his theoretical studies. Law No 168 of 2017 on "domini collettivi" is affected by his ideas and formulas.

His authority, rooted in immense culture, scientific rigor and profound sensitivity, has made him a constant model to look at, not only for research scholars but also for all those who have made law as their profession.

ANTONIO JANNARELLI¹

Il diritto dell'agricoltura medievale nel pensiero di Paolo Grossi: *Locatio* e diritti reali

¹ già Ordinario Università degli Studi di Bari, Accademia dei Georgofili

I. PREMESSA INTRODUTTIVA

Nell'accingermi a svolgere la relazione sul contributo scientifico di Paolo Grossi in materia di contratti agrari e diritti reali nell'agricoltura medievale, mi preme innanzitutto precisare che il compito assegnatomi non dipende certo da una mia presunta competenza specifica nella veste di storico del diritto. Esso trae origine, soltanto, dalla mia appartenenza alla comunità degli studiosi di diritto agrario con i quali Grossi ha mantenuto sempre contatti fraterni e fruttuosi sul piano della ricerca e della riflessione, contribuendo magistralmente alla maturazione scientifica¹ della disciplina, nonché dall'antica

¹ Invero, attraverso contributi fondamentali del suo percorso di giurista, Grossi, in linea con la sua visione del mondo del diritto, ha tracciato, con singolare acutezza, la parabola con la quale il diritto agrario, da semplice branca del diritto che si occupa dell'agricoltura, compresa senza differenziazioni nell'alveo del diritto civile generale, si è progressivamente strutturato nella ricerca e riflessione dei giuristi, soprattutto a partire dai primi anni del Novecento e proprio nella cultura giuridica italiana, come una scienza, una volta che la indagine scientifica agraristica ha acquisito la consapevolezza di essere un «momento non solo formalmente ma sostanzialmente autonomo dal pensiero civilistico dominante» in quanto riflessione diversificata da quella civilistica [che] «nasce proprio come lettura dell'esperienza sotto due profili: quello storico e quello empirico»: così Grossi, *Nascita del diritto agrario come scienza*, in «Riv. dir. agr.», 1, 1977, pp. 564ss. E, invero, non può trascurarsi la particolare vicinanza di Grossi al diritto agrario, in quanto, con il suo essere strutturalmente vicino alle cose, alla fattualità dei rapporti sociali, il diritto agrario è apparso sempre a Grossi esemplarmente significativo nel rispecchiare quella visione più generale del diritto da lui condivisa: diritto che, nella sua socialità e fattualità, pone sempre al centro della scena la concreta esperienza storica in cui sono immersi uomini e cose, proponendosi in termini di un ordine che nasce dal basso e non come comando imposto dall'alto. Vicinanza, peraltro rafforzata dalla sua lunga familiarità con Giangastone Bolla, fondatore nel 1922 della «Rivista di diritto agrario» e promotore della nascita dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze di cui Grossi fu segretario generale dal 1966 al

sincera e profonda amicizia che, sin dal lontano dal 1985, mi ha legato a lui, allorquando, entrato da sconosciuto privatista nella *koiné* degli agraristi, vi venni accolto grazie proprio alla sua vicinanza e benevolenza.

Per altro verso, quando mi è stato prospettato il tema da svolgere nel presente incontro, ho aderito con convinto entusiasmo per due ragioni.

In primo luogo perché, come cercherò di illustrare sia pure in termini sintetici, nella riflessione del Grossi storico medievista è possibile cogliere – a conferma della sua lucida e costante perseveranza nei valori di fondo che hanno contraddistinto il suo magistero di studioso – taluni punti forti del suo pensiero e della sua visione del mondo non solo giuridico.

In secondo luogo perché il mio personale incontro con Paolo Grossi è intervenuto, del tutto occasionalmente, quando ero ancora studente e in un singolare frangente del mio percorso di studi universitari. Percorso nel quale – può sembrare paradossale – da un lato rinunciai a sostenere proprio l'esame biennale di storia del diritto italiano, sostituendolo con quelli di diritto agrario e di diritto comparato (materie entrambe alle quali sono rimasto legato nella mia vita accademica), dall'altro (per via di un'inclinazione, già allora *in nuce*, alla ricerca storica e che, poi, proprio Paolo ebbe, successivamente, a stimolare²) avevo, per mia giovanile curiosità culturale, scoperto, acquistato e letto avidamente due monografie che Paolo aveva edito negli anni Sessanta: *La locatio ad longum tempus* e *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*. Monografie su cui tornerò tra breve e che sin d'allora mi avevano affascinato e legato spiritualmente al loro autore; monografie alle quali Grossi ha aggiunto molteplici successivi contributi, alcuni dei quali raccolti nel volume *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*.

2. ALLE ORIGINI DELLA RICERCA AGRARISTICA DI PAOLO GROSSI

Le due monografie, ora richiamate, rispettivamente edite nel 1963 e nel 1968, costituirono il punto di arrivo di un percorso di indagine che Paolo Grossi aveva iniziato pochi anni dopo la sua laurea intervenuta nel 1955 e l'avvio

1985. Sul ruolo di Bolla, quale promotore in Italia, pur con indubbi limiti e ingenuità culturali, di un diritto agrario come disciplina autonoma dal diritto civile e commerciale, si v. lo stesso GROSSI, *Giangastone Bolla e la cultura giuridica italiana del Novecento*, in *Stile fiorentino- Gli studi giuridici nella Firenze italiana*, Giuffrè ed., Milano, 1986 nonché in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Giuffrè ed., Milano, 2008, pp. 13ss.

² È su sua sollecitazione che elaborai il saggio *La cultura agraristica tra codificazione e Costituzione (1935-1952)*, in *Quaderni fiorentini*, 1999, pp. 631ss, quale avvio di una ricerca storica che, successivamente, si sarebbe estesa alle radici della codificazione del 1942, in particolare del libro V sull'impresa.

della carriera accademica quale assistente di Ugo Nicolini presso la cattedra di storia del diritto italiano di Firenze. Percorso di studi in cui l'attenzione per il mondo agricolo e la vita economica delle campagne si evidenziò ben presto, pur restando sullo sfondo dei suoi primi preziosi contributi scientifici che lo posero subito anche fuori dai confini nazionali all'attenzione della ricerca giuridica e storica quale fine studioso. Invero, accanto al suo primo lavoro edito nel 1957 sulle *Abbazie benedettine*³, che riprendeva e completava il tema oggetto della sua tesi di laurea, e a cui seguì nel 1958 un ampio saggio sulla *Unanimitas*⁴, a testimonianza della precoce attenzione anche per il diritto canonico, la sua prima ampia monografia, edita nel 1960, ebbe come oggetto le obbligazioni pecuniarie⁵.

Nella prima ricerca del 1957, la tematica dei contratti agrari relativi all'utilizzo dei fondi rustici compresi nella *pars massaricia* del patrimonio delle abbazie – dalle locazioni enfiteutiche al livello parziario⁶ – era solo sfiorata in una indagine focalizzata sulla singolare esperienza italiana ed europea delle strutture istituzionali benedettine e che aprì la strada a una indagine allora sconosciuta nella letteratura giuridica nazionale.

Nella seconda monografia, minuziosa ricerca sulla problematica tecnica delle obbligazioni pecuniarie nella cultura giuridica di diritto comune, già è dato registrare l'attenzione per il singolare trattamento riservato alle obbligazioni pecuniarie riguardanti i rapporti enfiteutici e altri rapporti agrari, in particolare la *locatio ad longum tempus* su cui si soffermerà, dopo una lunga gestazione, la successiva ricerca di Grossi.

Intervenuto a distanza di cinque anni dalla laurea, l'ampio contributo di Grossi sulla *Obbligazioni pecuniarie nel diritto comune* merita, a mio avviso, un'attenzione particolare.

Infatti, nelle premesse generali con cui si apre quella monografia, è possibile rinvenire, già delineati in maniera lucida e precisa, non solo alcuni dei paradigmi di fondo circa il punto di vista che Grossi giurista storico ha assunto nella lettura della esperienza giuridica, ma anche le basi di quel programma di ricerca e di attenzione per la cultura giuridica europea che negli anni Settanta del secolo scorso avrebbe portato per sua iniziativa alla nascita dei *Quaderni fiorentini* e del Centro per lo studio del pensiero giuridico moderno.

³ Il riferimento nel testo è al volume di Grossi, *Le Abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano*, Le Monnier, Firenze, 1957.

⁴ Si v. infatti, GROSSI, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in «Annali di storia del diritto», 1958, pp. 229-331, ora in GROSSI, *Scritti canonistici*, a cura di Carlo Fantappiè, Milano, Giuffé ed., 2013, pp. 7-113.

⁵ *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano, 1960.

⁶ Così GROSSI, *Le Abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano*, cit., pp. 73ss e 105-106.

Invero, se il compito dello storico, a voler riprendere una espressione cara a Paolo, è quello di cogliere la linea su cui si collocano i singoli punti dell'esperienza giuridica, ciò non significa che lo storico sia un arbitro neutrale, collocato al di sopra e al di fuori del contesto storico in cui vive. E invero, Paolo Grossi non ha mai mancato di enunciare chiaramente i postulati valoriali alla base della sua professione di giurista e di storico del diritto e, dunque, del preciso punto di vista che di volta in volta, ma pur sempre con intima coerenza interna, ha assunto nell'indagine storica e nella sua riflessione da giurista.

In particolare, nella vicenda relativa alla configurazione giuridica delle obbligazioni pecuniarie emersa nel diritto comune medioevale, l'attenzione di Grossi si è concentrata sull'allora irrisolto conflitto tra il principio nominalistico, in quella epoca solo alla base delle imposizioni normative provenienti dalle tante autorità provviste di potere politico e destinato, successivamente, a imporsi nel diritto moderno, e il principio valoriale, meglio rispondente alla volontà negoziale dei privati e al rispetto di una puntiforme giustizia contrattuale in termini di equità.

Ebbene, in quella monografia tale conflitto assunse agli occhi di Grossi il valore esemplare per cogliere la ricchezza dell'esperienza del diritto comune e comprendere meglio il passaggio epocale dal premoderno al moderno. Ossia il passaggio da una stagione in cui il diritto si rivelava come ordinamento che si costruisce dal basso, sulla base della volontà dei privati, per quanto non orientati ad agire nella chiave individualistica che sarà propria della moderna borghesia, alla stagione in cui sul diritto svolge un ruolo prevaricatore la legislazione, quale comando di un'*auctoritas*, che nella esperienza della modernità avrebbe trovato la sua massima manifestazione nel monopolio legislativo statale, espressione più alta – secondo Grossi – «del dominio dei poteri dello Stato»: assolutismo giuridico, esemplarmente presente alla base delle codificazioni moderne, in quanto dirette appunto, presuntuosamente, non solo a tagliare radicalmente i ponti con il passato, ma a presentarsi come legge generale autoreferenziale e autosufficiente⁷ di tutta la società civile.

Già nell'*incipit* di quella sua prima ricerca monografica, il richiamo di Grossi agli «ordinamenti giuridici privati» di Salvatore Romano⁸ nonché al

⁷ In coerenza e continuità con questa lettura della parabola storica, nella successiva monografia del 1963 sulla *Locatio ad longum tempus*, Morano ed., 1963, p. 21, Grossi non mancherà di richiamare la codificazione delle fonti del diritto e l'elaborazione della pandettistica, come cause della cesura tra moderno e premoderno, più precisamente quali «singolari momenti della storia del pensiero giuridico occidentale» destinati a introdurre «uno schermo quasi impenetrabile» dell'esperienza moderna rispetto a quella del diritto comune «o, peggio ancora, un filtro deformante».

⁸ Sull'incidenza del pensiero di S. Romano nella formazione di Grossi già durante gli studi universitari, si v. le pagine autobiografiche contenute in GROSSI, *Uno storico alla ricerca di se stesso*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 27ss.

saggio di Vassalli sulla «extrastatalità del diritto civile» poneva in lucida evidenza da un lato il *proprium* della singolare esperienza giuridica premoderna, dall'altro il radicale profondo salto epocale consumatosi, a suo dire, per via delle codificazioni civili moderne e, più in generale, a causa del trionfo di quella «presunzione fatale» di cui avrebbe parlato Hayek⁹: presunzione a base della quale, secondo Grossi, vi è la pretesa propria dello Stato legislatore, in nome dell'assolutismo giuridico, di stringere definitivamente tutto il diritto nelle morsa della legislazione statale, all'insegna di una vera e propria «legolatria», sì da sostituire al «vecchio caotico pluralismo giuridico un rigidissimo monismo giuridico»¹⁰.

E infatti, nel diritto comune, al centro della prima fondamentale riflessione di Paolo Grossi e sia pure analizzato alla luce della problematica tecnica relativa alle obbligazioni pecuniarie, l'esperienza giuridica di base trovava il suo fondamento in un diritto certamente ispirato alla tradizione romanistica, ma, al tempo stesso, filtrato e alterato dalla riflessione di una sempre più robusta e vivace cultura giuridica, attenta a cogliere le istanze provenienti dalla concreta realtà sociale del tempo e, dunque, a dare linfa direttamente alla giuridicità in assenza di uno Stato¹¹: diritto, quello medioevale, espressione e, al tempo stesso, motore di un ordine sociale, in linea con un ordine morale se non anche metafisico, in grado di adattare il patrimonio giuridico ereditato dal passato alle molteplici quanto diverse esigenze concrete provenienti dalla realtà sociale; diritto comune, di respiro europeo, che, al tempo stesso, era chiamato pur sempre a convivere, in assenza di realtà statuali, con i molteplici circoscritti particolarismi legislativi legati agli interventi di varie e minute autorità politiche.

In definitiva, la presenza di una tradizione romanistica ha permesso al mondo europeo premoderno di sfuggire all'*horror vacui* che sarebbe emerso in mancanza di un consolidato patrimonio normativo ovvero di un centro autoritativo propulsore di norme. Al tempo stesso, al riparo assicurato da tale presenza, e sempre all'interno di un preciso orizzonte sociale e morale, l'autonomia privata ha potuto dare forma giuridica alle proprie determinazioni con l'aiuto dei pratici e l'avallo dei «dottori» del diritto. Ebbene, secondo Grossi, protagonista principale dell'evoluzione del diritto comune non fu tanto allora

⁹ Il riferimento è al libro di F.A. HAYEK, *La presunzione fatale. Gli errori del socialismo*, Rusconi Libri, Milano, 1997.

¹⁰ Così, in linea con la lettura già avanzata in quella prima monografia, GROSSI, *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 112.

¹¹ Sul tema, sempre presente nella riflessione di Grossi, si v. il suo saggio, *Un diritto senza Stato (La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medioevale)*, in *Quaderni fiorentini*, Giuffé ed., Milano, 1996, pp. 267ss in cui, peraltro, si ribadisce l'importanza della dottrina di Santi Romano, in quanto «tendente a scindere logicamente e storicamente diritto e Stato, a sottrarre il diritto dall'abbraccio opprimente dello Stato».

la giurisprudenza, attardata in larga misura a fare i conti con il particolarismo legislativo legato agli interventi, pur sempre circoscritti, di singole autorità. Protagonista, a conforto di una prassi guidata dai notai, fu la cultura giuridica: sarebbe spettato a questa ultima, in linea con le istanze provenienti dalla realtà sociale, trovare nuove soluzioni adeguate a cogliere le esigenze concrete della realtà effettuale, pur prendendo le mosse dai materiali giuridici provenienti dalla tradizione romanistica e canonistica.

È sullo sfondo di questa lucida interpretazione del diritto comune e della lettura critica in ordine al traumatico passaggio che sarebbe intervenuto a causa del successivo primato epocale ottenuto dalla legislazione nel periodo dell'assolutismo giuridico che si colloca immediatamente la ricerca sulle obbligazioni pecuniarie di Grossi elaborata alla soglia degli anni Sessanta del secolo scorso.

Nella pagine introduttive di quella monografia è dato intravedere da un lato le premesse di un programma di successivo compimento sulla cultura giuridica avente ad oggetto le manifestazioni negoziali più significative alla base della realtà economica del mondo medioevale, a partire proprio da quelle agricole, dall'altro la fissazione *in nuce*, ma in maniera decisa, dei primi paradigmi di una riflessione di ben più ampio respiro finalizzata a evidenziare, sul piano storico, tanto la vanità, se non l'arroganza, del tentativo di ricondurre per sempre il diritto alla legislazione statutale, quanto, viceversa, il carattere strutturale della radice ordinamentale del diritto e del pluralismo delle forme con cui esso si manifesta.

Per altro verso, in quella monografia lo svolgimento in concreto dell'indagine non mancò di evidenziare immediatamente un tratto precipuo della ricerca storica di Grossi. Ricerca compiuta pur sempre da giurista che non intenderà mai operare al di fuori della sua officina, quale semplice generico storico¹², ma resterà sempre custode fortemente armato della sua "specialità" tecnica e, come tale aperto, al dialogo e al confronto con i giuristi positivi: dialogo che si sarebbe poi sviluppato nei successivi decenni alla luce – sono sue parole – della «verità ovvia ma troppo spesso sepolta o rimossa che il diritto – nella sua insopprimibile autonomia – è per ogni comunità un modo di vivere la propria socialità nella storia, un modo d'essere d'una civiltà e di essa espressivo nella guisa più intensa»¹³.

¹² Si veda l'accesa polemica con le tesi sostenute da Arnaldo Momigliano nel 1963 rammentata dallo stesso GROSSI, *Introduzione*, in *Quaderni fiorentini*, Giuffé ed., Milano, 1981, e ora anche in GROSSI, *Trent'anni di pagine introduttive. Quaderni fiorentini 1972-2001*, Giuffé ed., Milano, 2009, p. 43.

¹³ Così GROSSI, *Premessa*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio, Firenze, 26-27 aprile 1985*, in *Quaderni fiorentini*, Giuffré ed., Milano, 1986, p. vii.

In realtà, già durante il periodo di elaborazione della monografia sulle obbligazioni pecuniarie, la ricerca di fondo di Grossi si era indirizzata allo studio analitico dei contratti agrari e delle situazioni reali, ossia a quella area in cui trovava maggiore evidenza la forma precipua di elaborazione “colta” del diritto comune, come diritto attento alla realtà effettuale e ai bisogni concreti della società, e che, al tempo stesso, rispondeva profondamente alle istanze più intime del nostro Paolo.

Una testimonianza la si rinviene nel primo saggio pubblicato da Grossi sulla «Rivista di diritto agrario» del 1959. Invero, nell'articolo dal titolo *Il diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand*, Grossi non si limitò a preannunciare «in un prossimo futuro», quale frutto di sue «lunghe ricerche», la pubblicazione di un'indagine sul contratto agrario medievale, e ad anticipare, peraltro, il contenuto centrale del suo lavoro a quel tempo ancora *in itinere*. In piena sintonia con i contributi forniti da Roger Grand, Grossi si accostava per la prima volta al diritto agrario e alla riflessione agraristica, nella convinzione che – sono parole sue – l'agricoltura sia «un microcosmo ordinato, una realtà mirabilmente complessa in cui il fenomeno tecnico, l'economico, il giuridico, si fondono con straordinaria coesione al fenomeno umano». Più precisamente, proseguendo nella scia di Grand, per Grossi «La terra è viva in quanto l'uomo si impone su di essa e la lavora; il contadino... non è l'anonomo operaio, ma l'artigiano che scrive in ogni zolla e su ogni ramo delle piante il proprio nome, l'artista che incide la sua presenza su una materia bruta, ma straordinariamente docile».

Di qui, a suo dire, l'irriducibile particolarismo del diritto agrario in quanto «espressione fedelissima delle esigenze particolari di una società che costruisce ai suoi fini la norma per regolare i propri rapporti», alla luce delle diverse istanze che variano da regione a regione. Queste istanze, secondo Grossi, trovano una manifestazione esemplare proprio nella «peculiare realtà del contratto agrario medievale, che nella sua strutturazione generale, si differenzia spesso in una serie infinita di figure giuridiche ed economiche che variano da regione a regione, da luogo a luogo, da valle a valle».

Al tempo stesso, e pur sempre in linea con la riflessione di Grand, in particolare quella destinata dal grande storico francese al contratto di *complantatio*, in quel medesimo articolo del 1959, l'attenzione indirizzata da Grossi all'uomo, quale artefice della vita del fondo rustico, si saldava, nella prospettiva di un ordine che è nelle cose, dall'altrettanto forte attenzione per l'azienda agraria. Anche agli occhi del giovane Grossi, l'azienda agraria medievale si presenta – sono sue parole – come «un microcosmo perfettamente autonomo ed autarchico, dove tutti i complessi rapporti e tutte le strutture sono tendenzialmente unificati per il conseguimento del loro scopo naturale in una mirabile “ordinatio ad finem”».

Si rinviene qui – mette conto segnalarlo – una cifra significativa del pensiero di Grossi sull’esperienza giuridica alla quale rimarrà sempre fedele: non vi è spazio per il primato dell’uomo, sia esso soggetto astratto o specifico soggetto storico, e tanto meno se ispirato all’individualismo possessivo. Il primato, viceversa, spetta alla fattualità sociale della esperienza giuridica in cui, di volta in volta, nel corso della storia, uomini e cose collaborano e convergono nella ricerca di un ordinato equilibrio tra necessità e libertà¹⁴.

In definitiva, pur nell’ambito di una riflessione sul contributo scientifico di Roger Grand alla storia del diritto agrario, l’interpretazione prospettata al riguardo dal giovane Grossi registrava indubbiamente la tendenziale compresenza e l’intreccio tra l’interpretazione circa il modo di presentarsi del mondo agricolo nel periodo medievale, con tutta la sua irripetibile tipicità, e l’adesione culturale del giovane giurista a un modello “metastorico” e valoriale del diritto, basato su una sua irriducibile fondazione sociale e che aspira a determinare un’articolata consonanza tra uomo e ambiente, pur sempre diversa da epoca a epoca¹⁵.

Nei successivi sviluppi del suo pensiero, questa impostazione porterà Grossi a contrapporsi lucidamente sul piano culturale ai processi di semplificazione e di omologazione dei rapporti economico-sociali, per di più legislativamente guidati, che avrebbero successivamente caratterizzato l’esperienza giuridica moderna, egemonizzata dal positivismo. Esperienza, quest’ultima, che resterà a lungo al centro di una severa e costante critica da parte di Grossi, attento a

¹⁴ Non può negarsi la convinta consonanza della lettura proposta da Grossi con quella cui erano giunti R. GRAND e R. DELATOUCHE, *Storia agraria del Medioevo*, Il Saggiatore, Milano, 1968, p. 645, laddove, nell’illustrare sinteticamente il regime economico dell’agricoltura medievale nelle pagine conclusive di quella ricerca, così si rimarcava: «Il regime medioevale non ha nulla di una economia pianificata. Nessun sistema preconetto, delimitato nel tempo e nello spazio, nessun apparato legislativo minuzioso e inquisitorio, nessuna teoria brillante. Ma un ideale comune di pace e libertà privata, una educazione comune familiare e cristiana, un senso concreto dell’associazione, uno spirito eminentemente realista e costruttivo, nemico della chimera, sottomesso all’empirismo dei fatti, alla misura degli uomini e delle cose». D’altro canto, non meno strutturale e costitutiva in tutta la riflessione di Grossi la lezione offerta dalla configurazione della esperienza giuridica prospettata da Capograssi, a partire dal famoso saggio *Agricoltura, Diritto, Proprietà*, in «Riv. dir. agr.», 1, 1952, pp. 26ss.

¹⁵ E si v. la ribadita convinzione di Grossi, *Storia sociale e dimensione giuridica*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell’incontro di studio, Firenze, 26-27 aprile 1985*, cit., 14-15, secondo la quale «il giuridico non alligna nel quotidiano, non si esaurisce mai alla superficie d’una realtà, ma è sempre la punta affiorante e d’una radicazione profonda, che pesca nel profondo d’una civiltà. Il diritto o è valore d’una civiltà o non è. Il cavillo partigiano dell’avvocato, la costruzione artificiosa del dottore, la legge insensata del tiranno sono la maschera scimmiesca del diritto, sono la sua epifania aberrante e mostruosa, che nulla hanno a spartire con quell’armonico ordinamento del sociale radicato nel costume e nei suoi valori, a cui il diritto consegna il suo volto più autentico».

smascherarne le mitologie; esperienza, a sua volta, entrata in crisi nell'attuale epoca, quella appunto post-moderna, come, lucidamente, evidenziato, sempre da Grossi, nei suoi ultimi contributi.

In definitiva, adattando una celebre affermazione di Amleto, si potrebbe dire, secondo i principi supremi del pensiero di Grossi, che nella realtà giuridica ci sono più cose tra cielo e terra di quanto possa immaginarne o fissarne un legislatore.

Quanto basta, a nostro avviso, per rimarcare che l'attenzione rivolta da Grossi nei confronti del Medioevo giuridico, come mirabilmente illustrato nel successivo affresco presente ne *L'ordine giuridico medievale*¹⁶, si è sempre accompagnata alla consapevolezza «della marcata tipicità del medioevo giuridico a fronte della modernità», nonché alla convinzione che «un solco di profonda discontinuità non può non separare i due universi storici»¹⁷. Lungi da lui – come ha esplicitamente ricordato – anche «una larvata ri-proposizione di valori medievali per la soluzione dei problemi di oggi e di domani»¹⁸.

3. LA «LOCATIO AD LONGUM TEMPUS» E I RAPPORTI AGRARI NEL DIRITTO COMUNE

Tornando ai contratti agrari nel diritto comune, la prima fondamentale monografia di Grossi edita del 1963 sulla *Locatio ad longum tempus* era volta a dimostrare, sulla base di un'analitica rigorosa ricerca, quanto già Grossi aveva preannunciato nel saggio pubblicato sulla «Rivista di diritto agrario» nel 1959, ossia che «il contratto agrario medievale è in qualche modo il superamento del puro e semplice contratto obbligatorio istaurante solo, tra le parti, un rapporto di carattere affatto personale, ma tende a divenire sempre di più produttivo di una situazione indubbiamente reale».

In tale monografia, a ben vedere, la riflessione va ben al di là della problematica specifica relativa a quella singolare figura contrattuale, consapevolmente elaborata dalla dottrina del diritto comune, e come tale da un lato sconosciuta al diritto romano e dall'altro radicalmente respinta, per ragioni formali e sistematiche, dalle codificazioni moderne. Nella riflessione di Grossi, essa diventa un punto di osservazione non solo per analizzare i

¹⁶ Si v. *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 1995: libro al quale si collega l'altro *L'Europa del diritto*, cit.

¹⁷ Così GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*², Laterza, Roma-Bari, 2017 nella pagina ix dell'Introduzione alla seconda edizione.

¹⁸ Così GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*², cit. Sul tema si v. ancora GROSSI, *Unità giuridica europea: un medioevo prossimo futuro?*, in *Quaderni fiorentini*, Giuffrè ed., Milano, 2002, pp. 39ss.

diversi rapporti di godimento presenti nella realtà medievale, ma per illuminare – sono parole sue – «il particolare modo di intendere i rapporti di godimento» nella esperienza medievale. Esperienza, secondo Grossi, in cui, al cuore della riflessione giuridica, non vi sono più le forme astratte giuridiche, bensì i fatti economici. È il godimento del fondo, nella sua fattualità e carnalità, a partire dal soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'agricoltore, a costituire «il pilastro del diritto patrimoniale medievale», sì da rappresentare «nella società medioevale, un momento genetico del proprio assetto costitutivo».

Di questo approccio alla base della esperienza medievale, che parte dal basso, dall'effettività dei fenomeni economici di godimento destinati a durare nel tempo, in particolare dei rapporti agrari di lunga durata, Grossi coglie e illustra analiticamente le conseguenze nella struttura giuridica degli istituti tra cui colloca la *locatio ad longum tempus*. Più specificamente, si scardina così il primato del *dominium* alla base del diritto romano. Secondo Grossi, viene meno «l'unitarietà della proprietà»: «i particolari stati di godimento dell'enfiteuta, del superficiario, del livellario, del precarista, del feudatario stesso» si elevano a *dominia utilia*. È in questa prospettiva, allora, che si colloca la stessa *locatio ad longum tempus*, anch'essa progressivamente elevata dall'*interpretatio* della dottrina a situazione reale sino a dare vita a un vero e proprio dominio utile. L'angolo di osservazione del diritto comune è rovesciato tanto rispetto a quello presente nel diritto romano, quanto al modello posto successivamente alla base delle codificazioni moderne. Come Grossi rileva, «l'ordinamento medievale non ha che uno scarso interesse per il *dominium*, per colui che *de iure* sia il *dominus*; il suo interesse è per il fenomeno godimento, per tutte quelle situazioni di godimento che del *dominus* costituiscono un limite ed un vincolo».

Nella *locatio ad longum tempus*, in particolare, è la lunga durata del rapporto a incidere sulla struttura della relazione negoziale, per cui la posizione giuridica del conduttore, da essere tradizionalmente quella di semplice detentore, si configura come una situazione che da possessoria si trasforma in reale e che, dunque, coesiste con quella originaria del proprietario-concedente, in considerazione proprio del primato che viene riconosciuto alla lunga durata del godimento.

Al riguardo, Grossi ripercorre analiticamente tutta la dottrina del diritto comune cui si deve la progressiva strutturazione a livello giuridico di quel tipo contrattuale in stretta aderenza e rispondenza alle istanze che derivavano dalla società medievale e che si sarebbero consolidate nel corso di molti secoli: istanze sconosciute dal diritto classico romano e che invece sarebbero diventate fondamentali nell'economia medioevale, con l'avvio dell'attenzione

specifica per i contratti agrari, come Grossi ebbe a precisare in una sua successiva riflessione¹⁹.

Al tempo stesso, nella progressiva messa a punto dei caratteri funzionali e strutturali della *locatio ad longum tempus*, la monografia di Grossi non mancò di esaminare partitamente anche «i singoli rapporti reali di godimento nonché la loro tipicità nei confronti della locazione di cose», mettendo in rassegna istituti, quali l'enfiteusi, i livelli ecc. in parte ancora presenti nella realtà effettuale e nella riflessione agraristica al tempo in cui Grossi pubblicava il suo contributo e dunque, sopravvissuti, all'opera livellatrice della codificazione moderna.

Non è necessario entrare nei dettagli dell'indagine sui rapporti agrari quale delineata da Grossi nella preziosa monografia ora richiamata. È sufficiente, però, qui segnalare che la riflessione diacronica sui rapporti agrari nel diritto comune, in particolare nella ambivalenza assunta dalla *locatio* nel dare vita a una situazione di semplice diritto personale di godimento ovvero di situazione reale, contrapposta a quella del proprietario concedente, in stretta connessione con la lunga durata del contratto, non costituisce soltanto una pagina mirabile di storia del diritto agrario. Essa continua a offrire una indubbia suggestione per chi voglia avventurarsi in una lettura retrospettiva della faticosa evoluzione legislativa che ha contraddistinto l'esperienza giuridica italiana nella seconda parte del Novecento, ossia a partire già dal momento in cui il rilievo del fondo, quale cosa produttiva, aveva portato già nella codificazione del 1942 a distinguere la disciplina dell'affitto di fondo rustico, quale cosa produttiva, da quella della locazione in generale.

Infatti, nell'esperienza del diritto comune investigato da Grossi, il motore della profonda trasformazione degli istituti ricevuti dalla tradizione e la costruzione della *locatio ad longum tempus* fu la cultura giuridica, da un lato custode non passiva del diritto di origine romanistica, dall'altra attenta e sensibile alle concrete istanze provenienti dal basso, e, dunque, in grado di orientarsi senza strappi apparenti a favore del naturalismo rispetto al formalismo, come ebbe a sintetizzare Grossi in un suo successivo scritto²⁰. Nell'esperienza legislativa seguita alla codificazione italiana del 1942, in cui il primato restava pur sempre riconosciuto alla proprietà e al proprietario, la legislazione speciale sui contratti agrari divenne il terreno di scontro tra le ragioni formali della proprietà assoluta e quelle economiche provenienti dal basso ed espresse non

¹⁹ Si v., infatti, P. GROSSI, *Problematica strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell'alto Medioevo italiano*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto Medioevo*, Fondazione Cisam, Spoleto, 1966, pp. 487ss.

²⁰ Si v. *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali*, in «Jus», 1967, pp. 255ss e ora anche in GROSSI, *Il dominio e le cose, Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffè ed., Milano, 1992, pp. 21ss.

più in nome del semplice godimento, bensì in nome della tutela dell'attività economica esercitata in forma di impresa e di cui erano attivi protagonisti, in quella stagione, i concreti operatori agricoli.

Non può sorprendere, alla luce della lezione storica di Grossi, che, nella conflittualità accentuatasi nella realtà sociale propria di quella stagione del secondo Novecento, sia riaffiorata significativamente – non a caso e sull'onda del primato che intendeva allora riconoscersi alle ragioni dell'impresa su quelle della proprietà – la forte suggestione di agevolare siffatto processo con il voler dare coloritura, se non addirittura sbocco, in termini di situazione reale, a quella dell'affittuario e dei concessionari in rapporti di godimento di fondi rustici. Questa volta, però, non certo in vista di una possibile coesistenza tra situazioni reali, bensì di una via per riunificare, anche traumaticamente, proprietà e impresa nelle mani dei concessionari. Si trattava, in quel contesto, di una forzatura di politica del diritto che non rispondeva adeguatamente alla realtà effettuale di quella stagione. Nondimeno, anche in quella vicenda, in definitiva, le pulsioni sociali provenienti dal basso, cariche di fattualità, dovute allo squilibrio storico nella appartenenza delle terre, aspiravano a porre in essere un diverso ordine, sia pure in un contesto socio-economico ben lontano da quello investigato a suo tempo da Grossi.

E non meno significativo, ancora una volta alla luce proprio della lezione storica di Grossi, è che lo sbocco definitivo al conflitto tra proprietà e impresa nei rapporti agrari sia venuto a comporsi nell'Italia della fine del Novecento, sia pure in una forma indubbiamente contraddittoria²¹, nel momento stesso in cui l'intervento affidato alla sola legislazione statutale in materia di contratti agrari è stato abbandonato, in quanto privo di effettività, perché socialmente avvertito, a tacer d'altro, come prevaricatore e squilibrato, ed è stato sostituito da un altro orientato a favorire un ordine socialmente condiviso tornato a essere fondato dal basso, ossia sul ritorno in campo dell'autonomia delle singole parti negoziali, sia pure esercitata, in sede di conclusione dei contratti, con l'assistenza di strutture sindacali, rappresentative degli opposti interessi e quali forze sociali in grado di garantire l'adeguatezza economica e giuridica delle soluzioni volta a volta individuate dai contraenti privati.

²¹ A ben vedere, infatti, la legge n. 203 del 1982 sulla riforma dei contratti agrari da un lato ha costituito il punto più alto di arrivo del disegno legislativo diretto a fissare una disciplina inderogabile in materia di contratti agrari, conformandone rigidamente i contenuti normativi, dall'altro ha compreso al suo interno un principio demolitore di tale disegno, prevedendo una norma, l'art. 45, che consente all'autonomia privata dei contraenti, purché assistiti nella conclusione del contratto da organizzazioni sindacali di categoria, di introdurre deroghe pattizie alla disciplina legale.

4. LA PROPRIETÀ, LE PROPRIETÀ E I DOMINI COLLETTIVI

Le considerazioni sin qui svolte permettono di cogliere il lucido disegno della ricerca medievistica avviata da Grossi nel 1963 sui contratti agrari, con particolare riguardo alla *locatio ad longum tempus*. L'analisi condotta in quella monografia aveva evidenziato che l'esperienza giuridica del diritto comune aveva messo in discussione la netta contrapposizione tra situazioni giuridiche reali e situazioni giuridiche personali aventi ad oggetto la terra: contrapposizione che, da essere immanente nella tradizione romanistica, sarebbe stata successivamente rigidamente sistematizzata nel moderno diritto codificato. A completamento di tale indagine, la successiva monografia di Grossi edita nel 1968, avente ad oggetto, quale corso di storia del diritto, "Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale", intese affrontare direttamente il tema della proprietà o più precisamente delle proprietà, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la terra. In questo caso, in continuità con quanto svolto nella prima monografia sulla *Locatio*, la riflessione intese esplorare, analiticamente, la distanza tra il modello assolutistico di proprietà, di tradizione romanistica e poi dogmaticamente rielaborato dalla pandettistica tedesca dell'Ottocento, e la visione pluralistica in ordine alle situazioni reali insistente su un medesimo bene fondiario propria dell'esperienza del diritto comune e, dunque, della vitalità concreta che, in quella esperienza, registrò la compresenza del dominio diretto e di quello utile. Visione pluralistica, è il caso di osservarlo, che tuttora è singolarmente presente e operante alla base della moderna disciplina della *common law* anglosassone e che ha trovato un nuovo ambito operativo nell'esperienza giuridica riguardante oggi l'area dell'immateriale, vale a dire l'attuale fonte principale di ricchezza rispetto a quella assicurata dalle risorse naturali del pianeta.

Preceduta da una articolata analisi circa il progressivo strutturarsi della cultura materiale alla luce della crisi del mondo classico, la riflessione di Grossi sulle situazioni reali in epoca medioevale si indirizzò innanzitutto a cogliere le peculiarità del modello "proprietario" presente nel Medioevo tutto concreto e concentrato sul profilo economico, e dunque ben lontano, a proposito dell'assolutezza, sia dal significato politico che questa aveva avuto nella esperienza del *dominium* romano, sia da quello ideologico alla base dell'elaborazione pandettistica dell'Ottocento, all'insegna, in questo ultimo caso, di un primato esclusivo dell'individualismo moderno.

Dall'altro, l'indagine pose in rassegna la pluralità delle situazioni giuridiche reali riflettenti la peculiarità della struttura sociale ed economica del sistema fondiario presente nella età medioevale «nel quale al *dominium* come apparte-

nenza spettava un ben miserevole ruolo»²²: esperienza in cui i contratti agrari, oltre a rispondere a una esigenza di sostentamento per gli operatori agricoli, avevano come finalità prevalente quella di «rendere fruttifero un fondo sterile», ossia di migliorarlo. Come osserva Grossi, «Precaria, livello, pastinato, enfiteusi, parzionaria sono tutti costruiti come rapporti miglioratizi», tendenzialmente di significativa durata e come tali tendenti a divenire «schemi negoziali traslativi di “un jus in re” o comunque a “realizzarsi” il qualche modo»²³.

In particolare, accanto alla stessa *locatio ad longum tempus* l'attenzione dello studioso si soffermò sull'enfiteusi, ossia quel singolare istituto che, negletto e trascurato dalla codificazione napoleonica e italiana del 1865, doveva rinvenire una nuova vitale stagione nell'esperienza giuridica italiana, nella seconda metà dell'Ottocento, sino a conseguire una piena rilegittimazione nel codice civile del 1942, quale strumento per favorire il recupero allo sviluppo agricolo delle terre marginali, ovvero per guidare, nei processi di colonizzazione delle terre, la formazione di piccole strutture aziendali, sulla scia dell'opportuno recupero di un istituto profondamente innervato nella secolare storia dell'agricoltura italiana.

In quella monografia, Grossi poneva la basi di una riflessione sulla proprietà e sulle proprietà che avrebbe continuato a sviluppare e arricchire per tutta la sua successiva lunga vita di studioso²⁴, nella prospettiva pur sempre di approfondire e svelare, in tutte le sue implicazioni, la mitologia di un istituto, quello della proprietà assoluta, che nella lettura della modernità codicistica era stato elevato a modello significativo del primato della volontà dell'*homo oeconomicus*, guidato esclusivamente dalle sue pulsioni egoistiche. Modello totalmente diverso da quello plurale e articolato emerso nel medioevo²⁵.

²² Così, nel ripercorrere la sua monografia sulla situazioni reali, GROSSI, *Usus facti. La nozione di proprietà nell'inaugurazione dell'età nuova*, in *Quaderni fiorentini*, 1972, p. 292.

²³ Così GROSSI, *Le situazioni reali*, cit., pp. 112-113.

²⁴ Una parabola della riflessione dello studioso, prospettata anche in chiave autobiografica, si rinviene in GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Quodlibet, Macerata, 2019.

²⁵ Sulla contrapposizione dei modelli, si v. l'efficacissima sintesi offerta da GROSSI, voce *Proprietà (dir. interm.)* in *Enc. del diritto*, vol. xxvii, Giuffrè ed., Milano, 1988, pp. 226ss, in part. 245-246, secondo cui «Quanto l'ordinamento medievale – unitariamente nel primo e nel secondo Medioevo, nella officina degli empirici che non aveva avuto smentite ed era anzi stata avvalorata dalla riflessione dei dottori – aveva tentato di costruire un sistema oggettivo di proprietà, costruendolo dalle cose e sulla cose, riproduttore fedele della trama complessa delle cose, tanto l'ordine nascente dall'età nuova si volge in direzione opposta, tutto teso a scardinare le figure giuridiche dal reale in una disperata ricerca di autonomia. Le vecchie proprietà erano “nel reale”, scritte in esso e in esso lette e trascritte con umiltà; il nuovo troverà nel reale soltanto una manifestazione esterna, un campo di azione efficace per ciò che potenzialmente già esiste all'interno del soggetto e che chiede soltanto di esprimersi e di concretarsi».

È nel quadro della sua attenzione per le singolari modalità con le quali si è manifestato lungo il Medioevo e nell'economia premoderna il rapporto tra gli uomini e le cose, a partire dalla terra, con il primato dei valori di uso rispetto a quello di scambio, che, a coronamento di una costante attenzione per il tema della proprietà, a quasi dieci anni di distanza dalla monografia sulle situazioni reali, Grossi pubblicò uno straordinario contributo su un'altra singolare quanto fondamentale forma di godimento delle terre presente nel Medioevo, del tutto strutturalmente contrapposta al modello individualistico affermatosi nella modernità e, però, al tempo stesso, sopravvissuta nel passaggio epocale dal premoderno al moderno. Ci si riferisce alla monografia su *Un altro modo di possedere* edita nel 1977. Essa, a tacer d'altro, ha avuto il merito fondamentale di restituire piena dignità non solo scientifica alla problematica giuridica ed economica delle proprietà collettive, dei domini collettivi e degli usi civici, a lungo considerati come corpi morti, del tutto estranei al *mainstream* riguardante la proprietà moderna individuale. Al tempo stesso, ha rappresentato un contributo storiografico di indubbio rilievo sulla cultura giuridica che, nel corso dell'Ottocento, si è occupata della proprietà, subendo il fascino del solo modello elaborato sui fondamenti del diritto romano.

Non è possibile nell'economia della presente riflessione approfondire il contributo che questa monografia ha registrato anche e non solo a livello europeo nella riscoperta di un tema di straordinario rilievo. Tema peraltro rivelatosi oggi di particolare attualità, posto che non vi è riflessione sui beni comuni, ossia sulla nuova categoria di beni collettivi, sottratti alla fruizione esclusiva individuale e alla logica del mercato, che non debba confrontarsi con la ricerca storica di Grossi ora sinteticamente evocata. Tema, quello delle proprietà collettive, sul quale Grossi è intervenuto anche con grande sapienza di giurista attivo, in particolare nella autorevole veste di giudice e presidente della Corte costituzionale, contribuendo a rafforzare la salvaguardia delle terre civiche nella prospettiva ambientalistica²⁶.

5. UNO SGUARDO AL FUTURO

A conclusione di questa sintetica illustrazione del contributo scientifico fornito da Grossi nel suo lungo magistero accademico, illustrazione riguardante

²⁶ Sul punto ci permettiamo il rinvio al nostro saggio, *I "beni collettivi" dal pre-moderno al post-moderno* in *Archivio Bolla-Scialoja* 2, Università di Trento, 2018 nonché in E. CRISTIANI, A. DI LAURO, E. SIRSI, *Agricoltura e costituzione. Una costituzione per l'agricoltura*, Pisa University Press, Pisa, 2019, pp. 123ss.

però soltanto la specifica limitata area dei suoi amplissimi interessi di studio e di ricerca destinata alla proprietà della terra e ai contratti agrari, non si può non alzare lo sguardo sulla complessiva intera opera scientifica di Grossi. Ciò, a partire, innanzitutto, dalla riuscita scommessa di aprire, con tutta la sua autorevolissima scuola e l'iniziativa culturale dei *Quaderni fiorentini*, tra le più importanti se non la più importante della seconda metà del Novecento europeo, un proficuo dialogo tra storici del diritto e giuristi positivi. Non vi è area del diritto in cui Grossi abbia mancato di fornire contributi che hanno stimolato e arricchito la riflessione dei giuristi positivi, a loro volta indotti, con maggiore consapevolezza critica, grazie alle sue riflessioni, a collocare nel tempo e nello spazio le loro costruzioni e i loro strumenti concettuali in modo da sfuggire da un arido concettualismo.

Al tempo stesso, senza mai abdicare dalla sua specifica competenza di storico, Grossi non si è limitato soltanto a studiare il passato medioevale e più in generale il mondo premoderno. Con tutta la sua curiosità culturale e la ricchezza del suo sapere si è confrontato, a viso aperto, con la cultura giuridica europea dell'Ottocento e del Novecento a partire da quella italiana²⁷. Le sue molteplici indagini hanno messo a nudo le strutture portanti, prima del moderno assolutismo giuridico, caratterizzato dalla atrofizzazione delle fonti del diritto, poi del più recente costituzionalismo con il quale «la positività del diritto non può più coincidere con la *statualità*»²⁸, sino a cogliere, con lucidità

²⁷ A questo ultimo riguardo si considerino tra l'altro i lucidi affreschi della cultura giuridica italiana presenti in alcuni suoi contributi monografici, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè ed., Milano, 2000; *La cultura del civilista italiano: un profilo storico*, Giuffrè ed., Milano, 2002 e *Il diritto civile in Italia fra moderno e postmoderno*, Giuffrè ed., Milano, 2021.

²⁸ In questi termini GROSSI, *Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno*, in «Riv. int. fil. del diritto», 2018, pp. 251ss, in part. 260 il quale, alla luce proprio del costituzionalismo moderno e della sua diretta esperienza di giudice costituzionale, attenua e riduce le sue tradizionali riserve nei confronti della legislazione, quale espressione di un prevaricante intervento autoritario che sacrifica e conforma le dinamiche proprie dell'ordine sociale: riserve che Grossi aveva manifestato in generale anche nei confronti delle «Carte» ritenendo che la riduzione del diritto nelle Carte «è anche una suprema illusione, da cogliere all'insegna di un atteggiamento duplice, ottimistico e pessimistico insieme. Esprime la fiducia di poter fissare – magari per sempre – il divenire giuridico. Esprime la sfiducia nella formazione spontanea del diritto, con la conseguente esigenza di un suo controllo da parte della “politica”, se non – addirittura – di una sua monopolizzazione da parte dello Stato» (GROSSI, *Le molte vite del Giacobinismo giuridico (ovvero: la «Carta di Nizza», il progetto di «Costituzione Europea», e le insoddisfazioni di uno storico del diritto)*, in «Jus», 2003, pp. 405ss, in part. 413. In particolare, a proposito della Costituzione italiana del 1948, Grossi non ha mancato di evidenziare che nella nostra Carta «si dà un rilievo grande alla legge e alla sua produzione, ma ci si guarda bene dal ridurre il diritto a un insieme di leggi, essendo – al contrario – sommamente chiaro il nesso diritto/società con una impostazione apertamente pluralistica: la Repubblica custodisce, per di più, nel suo seno una pluralità di ordinamenti giuridici, il primo dei quali, ovviamente immancabile e prevalente, è lo Stato» (così GROSSI, *Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno*, loc. cit.).

e serenità propria dello storico, la parabola discendente della modernità a sua volta da lui percorsa con penetranti indagini sui giuristi più prestigiosi che hanno contribuito nel tempo all'edificazione della scienza giuridica.

Secondo Grossi, la globalizzazione dell'economia da un lato appare segnare, in una prospettiva di lungo periodo, il declino della vicenda storica della statualità moderna, dall'altro contribuisce ad arricchire di nuova linfa il sentiero segnato sia dal rinnovato moltiplicarsi delle fonti del diritto sia, al tempo stesso, dal pluralismo degli ordinamenti giuridici accentuato peraltro dalla multietnicità delle società pos-moderne: il tutto, alla ricerca di un nuovo ordine anche a livello planetario che ponga fine, come sempre è avvenuto nella storia, a stagioni caotiche come quella in cui siamo oggi immersi e che riesca almeno a ridimensionare la *piramide di potere tra i paesi* e quella *tra gli individui*²⁹ che tuttora persistono.

È in questa linea, consapevole del delicato e turbolento quadro in cui oggi viviamo e nel quale la «ritrovata fattualità»³⁰ del diritto prevale sui valori della certezza e della prevedibilità, esaltati dalla modernità, che può, a mio avviso, spiegarsi come nei suoi ultimi contributi Grossi abbia attribuito innanzitutto, se non fondamentalmente, alla giurisprudenza in senso stretto, più che ai «dottori», il compito di provvedere a una nuova «*invenzione del diritto*»³¹, ossia ad assicurare con i suoi interventi, per quanto puntiformi, la prosecuzione della vita del diritto, nell'accezione nobile che sempre a esso vi ha dato Paolo in tutta la sua vita di uomo, di giurista, di maestro.

RIASSUNTO

La relazione intende analizzare i principali contributi medievistici di Paolo Grossi in materia di contratti agrari e situazioni reali con i quali prese avvio il suo percorso di studi. Al tempo stesso, intende evidenziare come in tali studi, fondamentali per comprendere il diritto agrario premoderno e, più in generale, i caratteri del diritto comune europeo, siano contenuti lucidamente i paradigmi metodologici e valoriali ai quali Grossi resterà sempre fedele e coerente in tutta la sua successiva ampia ricerca da giurista, storico del diritto, dedicata sia all'esperienza giuridica dell'Ottocento e del Novecento, sia a quella della società post-moderna.

²⁹ L'espressione è di V. VALLI, *Riflessioni sull'economia. Per uno sviluppo inclusivo e sostenibile*, in «Moneta e credito», 2021, pp. 301ss, in part. 330.

³⁰ Così GROSSI, *Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno*, cit., p. 258.

³¹ È questo il titolo del suo contributo edito nel 2017 da Laterza.

ABSTRACT

The report aims to analyze the main contributions on medieval law of Paolo Grossi in the field of agrarian contracts and the various forms of real estate property with which he began his studies. At the same time, it aims to highlight how these studies, fundamental for understanding pre-modern agricultural law and, more generally, the characteristics of the european *jus commune*, clearly contain the methodological and value paradigms to which Grossi will always remain faithful and consistent throughout his subsequent extensive research as a jurist, historian of law, dedicated both to the legal experience of the nineteenth and twentieth centuries, and to that of post-modern society.

FERDINANDO ALBISINNI¹

Paolo Grossi e la fattualità del diritto

¹ Straordinario Universitas Mercatorum, Accademia dei Georgofili

I. UNA LEZIONE ALL'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Ho pensato di intitolare alla “fattualità del diritto” questo contributo per Paolo Grossi, ripensando a un'occasione in cui ho avuto il piacere di incontrarlo, nel 2013 a Viterbo.

Lo avevo invitato per la prolusione al corso di laurea in giurisprudenza dell'Università della Tuscia. Accettò con generosità, e intitolò la sua prolusione *Sulla odierna fattualità del diritto*.

In tale occasione muoveva da una considerazione:

«Fattualità deriva palesemente dal sostantivo “fatto”, e fattualità del diritto significa una particolare e peculiare relazione tra ‘fatti’ e diritto»¹,

sottolineando:

«Con questa conclusiva precisazione: fattualità del diritto – che è, lo sappiamo, una specifica relazione che viene a crearsi tra fatti e diritto – si concretizza nella inseparabilità tra fatti e diritto; anzi, in una enorme virulenza dei fatti, che hanno la vigoria di condizionare il diritto e di plasmarlo. Trattandosi, in sostanza, di forze che si radicano nelle strutture profonde di una civiltà, che agiscono in basso e premono da sotto in su, fattualità del diritto significa che, da parte di questo, si ha un adeguamento a quelle forze, a tal punto che la dimensione umana del diritto, legata alla conoscenza e alla volontà di individui e di gruppi, ne è profondamente incisa.

Il sottostante ordine naturale sociale economico diviene per sua intrinseca capacità

¹ P. GROSSI, *Sulla odierna fattualità del diritto*, in *Due lezioni magistrali - 2013-2014*, Università della Tuscia, Sette Città ed., Viterbo, 2014, p. 9.

ordine giuridico, congiungendo e saldando la divisione per piani – il sociale, l'economico, il giuridico – in una struttura complessa ma assolutamente unitaria»².

Ne emerge:

«un 'diritto agrario' quale branca specifica che trova la legittimazione della sua specificità in fatti rilevanti come il fondo rustico e la sua coltivazione (rilevanti anche giuridicamente)»³,

sicché:

«Il meta/legale, cacciato a forza fuori del recinto della giuridicità, ora che l'artificio-sissimo edificio legale costruito dalla modernità va sempre più cedendo, ora che il diritto può spontaneamente recuperare la sua naturale complessità, ritorna ad essere parte cospicua – forse, la prevalente – del paesaggio giuridico»⁴.

Il riferimento alla storicità dell'esperienza del diritto dell'agricoltura, al suo radicamento territoriale e dunque a un'identità che da questo radicamento trae principi e contenuti, non si risolve peraltro nel localismo, ma si accompagna nel pensiero di Grossi a una dichiarata attenzione verso due eventi "formidabili" che hanno caratterizzato il nostro ordinamento nella seconda metà del '900: la Costituzione, per il rilievo assegnato ai «fatti di vita emergenti nel tessuto economico e sociale», e la progressiva evoluzione della dimensione europea sino all'affermarsi di un'Unione politica ed economica.

Dimensione europea, di cui Grossi ha più volte sottolineato la forte alterità rispetto ai modelli tradizionali dei

«giuristi italiani, ai quali, ancora immersi in miti puristici o memori di essi, era facile misurare la distanza di quelli rispetto ad una normazione e a una giurisprudenza europee intrise di fattualità economica; la quale, per i canali osmotici fra Stato italiano e Unione, ha rappresentato un contributo al recupero odierno della dimensione fattuale del diritto»⁵.

La *fattualità*, così individuata e connotata, esprime la lezione della storia nella consapevolezza dell'identitario necessario rapporto delle regole di diritto con la terra e il territorio, ma insieme si misura con quella dimensione trans-

² Ivi, p. 10.

³ Ivi, p. 16.

⁴ Ivi, p. 16.

⁵ Ivi, p. 18.

nazionale delle regole, oltre che del mercato, che sempre più caratterizza il diritto dell'agricoltura e del cibo.

L'apertura al diritto di fonte comunitaria e poi unionale assume in questa analisi valore esemplare, per il riconoscimento del congiunto operare di una pluralità di *law makers*, il legislatore, la giurisprudenza, ma anche (e con rilievo crescente) nuovi poteri di matrice privata operanti a livello globale al di là degli Stati, secondo linee che vedono altresì irrompere nell'orizzonte della globalizzazione la «de-materializzazione delle nozioni di proprietà e di beni grazie a quella simbiosi strettissima ... tra dinamica economica globale e sviluppo delle tecniche digitali»⁶.

2. IL METODO STORICO-COMPARATIVO

L'attenzione alla *fattualità* nelle ricerche di Paolo Grossi è dimensione risalente, individuata quale necessario antidoto alla *generalizzazione* e alla *genericità*.

È una lezione presente ed esplicita già nei primi scritti, e ripresa nella prefazione al volume n. 50 della Biblioteca di storia del periodo giuridico moderno, che raccoglie gli Atti dell'incontro di studio tenuto a Firenze il 26-28 settembre 1996⁷; prefazione in cui Grossi sottolineava la centralità dell'adozione del metodo storico-comparativo, anche da parte dei giuristi di diritto positivo, quale strumento essenziale per leggere le norme nella loro dimensione relazione.

Sicché:

«Oggi questa relativizzazione, compito istituzione e professionale dello storico del diritto e del comparatista, si impone; precisando che relativizzare non significa immiserire o dispreziare, ma soltanto inserire in un tessuto relazione e pertanto in un orizzonte più vasto che ne esalta le peculiarità»⁸.

La prospettiva storico-comparativa costituisce una costante negli studi di Grossi, sottolineata ancora di recente nel volume del 2019, dedicato a *Il mondo delle terre collettive*⁹, ove descrive il suo itinerario formativo e l'incontro con

⁶ Ivi, p. 20.

⁷ *Giuristi e legislatori. Pensieri giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto*, a cura di P. Grossi, Giuffrè, Milano, 1997, vol. n. 50 della Biblioteca del Centro di studi per la Storia del pensiero giuridico moderno.

⁸ Ivi, p. vi.

⁹ P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Quodlibet, Macerata, 2019.

Bolla e con il diritto agrario, e così pone in rilievo le peculiarità del ricorso al metodo storico-comparativo per la conoscenza del tempo presente e della realtà in cui viviamo:

«Sì, perché, se lasciato solo, il cultore di un diritto positivo, almeno nel nostro contesto, è portato a limitarsi all'esame del presente/vigente, con una naturale tendenza ad assolutizzarlo e ad idealizzarlo come il migliore diritto possibile. Spetta allo storico del diritto, così come al comparatista, di richiamarlo a una elementare verità: che il presente/vigente hic et nunc non è un punto isolato, ma si inserisce in una linea che nasce prima e prosegue poi, o, sul piano di una comparazione orizzontale, nella complessa situazione di diversi ordinamenti conviventi in uno stesso tempo»¹⁰.

Ne emerge il ricorso al metodo storico-comparativo nella ricerca giuridica come metodo per guardare a noi stessi; non al passato per sé; non all'altro per sé; in entrambi i casi un modo per comprendere la realtà che viviamo, nella sua *fattualità*.

È una scelta che non casualmente fa pensare all'insegnamento di un maestro del diritto comparato, Gino Gorla, il quale muovendo dallo studio del diritto positivo ha più volte insistito sulla necessità del ricorso al metodo storico-comparativo, richiamando l'insegnamento di Maitland secondo il quale «history involves comparison», e osservando:

«Da questo punto di vista, la comparazione, quale metodo, non è che storia, poiché vuol intendere come il fenomeno giuridico si spieghi, si differenzi, si particolareggi in ciascun ordinamento, nel suo svolgimento storico e nei suoi rapporti con gli altri. ...

La comparazione, come metodo storico-comparativo di studio e d'insegnamento di un dato diritto, è un reattivo potente: essa suscita idee e accende luci improvvise. ...

Ma, in quanto studio dell'individuale o storia, quel metodo non è soltanto un mezzo di comprensione; è anche uno dei migliori correttivi delle nostre eccessive tendenze verso le astrazioni e le generalizzazioni. ... si tratta di un metodo per intendere il nostro diritto»¹¹.

Un elemento è comune in questi studi: la critica alle astrazioni e alle generalizzazioni, e l'attenzione a una dimensione di realtà che, muovendo dall'oggetto della regolazione, conforma la lettura delle norme e la stessa interpretazione e applicazione giurisprudenziale e amministrativa.

¹⁰ Ivi, p. 63.

¹¹ Così G. Gorla nella Prefazione al volume *Il Contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, Giuffrè, Milano, 1954, p. v-vi; e in una ben nota serie di saggi, fra i quali la voce *Diritto comparato*, in *Enc. del diritto*, XII, Milano, 1963, pp. 928 ss.

In altre parole, la storia del diritto, nelle ricerche di Paolo Grossi, che attraversano un arco di oltre 70 anni, dal 1951, anno del «primo approccio a una visione giuridica del mondo socio/economico/politico»¹², si caratterizza per una dimensione intrinsecamente comparativa, e attraverso questa per una contaminazione con la *fattualità*, quale componente essenziale di regole di diritto, che esprimono insieme *diversità e identità*.

3. IL TERRITORIO

Da qui originali oggetti di studio, e fra questi il *territorio*, individuato quale fonte di disciplina e insieme di identità.

Nel nostro sistema tradizionale di diritto, il territorio non soltanto non era regola acquisita, ma neppure compariva come regola.

Indicazioni inequivoche vengono dalla rilettura dei nostri testi fondamentali.

Nel Codice civile e nella Costituzione la parola “territorio” appare, ma solo a distinguere i confini nazionali¹³, o in qualche caso a designare talune partizioni amministrative¹⁴, e così a designare l’area geografica di soggezione alla sovranità o alla competenza di taluni uffici, mai però in rapporto all’agricoltura e al mondo rurale.

In luogo del *territorio*, nel Codice civile appare più volte il *fondo rustico*, inteso quale oggetto di signoria individuale, escludente. Così nel capo intitolato alla “Proprietà fondiaria”, aperto da quattro articoli, 840, 841, 842, e 843, che ne definiscono l’identità attraverso una relazione. Ma è una relazione di esclusione: gli articoli che si occupano di terra e di fondo rustico nel Codice definiscono la facoltà del proprietario di utilizzarne il sottosuolo e di recintare il fondo, e le eccezionali e speciali facoltà di accesso del cacciatore o del vicino, proponendo una dimensione individuale, di distacco dal contesto, quasi di borgo assediato, che costruisce l’essere del fondo anzitutto in un rapporto di esclusione da altri soggetti.

¹² Come dichiara P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive*, cit., p. 23.

¹³ V., ad esempio, l’art. 1281 cod. civ. sui pagamenti da farsi fuori dal territorio dello Stato, gli artt. 2505 e 2506 cod. civ. quanto alle società estere operanti nel territorio dello Stato, gli artt. 10, 16, 80, 120 cost. quanto al “territorio della Repubblica” o al “territorio nazionale”.

¹⁴ V. l’art. 103 cod. civ. quanto al Tribunale competente a decidere delle opposizioni al matrimonio, o l’art. 133 cost. quanto alla potestà regionale di istituire nuovi Comuni nel proprio territorio.

L'identità che si manifestava, quando si guardava al bene *terra* e al *territorio* nelle letture tradizionali, era dunque anzitutto un'identità di separazione, di isolamento.

È pur vero che nelle leggi di riforma che hanno preceduto di pochi anni il Codice civile era già presente un'attenzione ai temi territoriali. Le leggi sulla bonifica e sui vincoli idrogeologici certamente esprimevano una dimensione complessiva, che superava l'individualità del fondo. Ma se andiamo a rileggere queste leggi e le norme del Codice che ad esse fanno riferimento¹⁵, ci troviamo innanzi a disposizioni espresse sempre in termini di soggezione: ai fini della bonifica i terreni sono "soggetti"; ai fini dei vincoli idrogeologici i terreni sono "sottoposti". I terreni, il fondo rustico, non esprimono una regola, sono soggetti a una regola formata *aliunde*, per raggiungere finalità ad essi sovraordinate.

Ci sono poi le norme sulla ricomposizione fondiaria, sulla minima unità culturale, norme ben poco applicate, ma che hanno rilievo, prima che per la loro efficacia concreta (nei fatti rivelatasi modesta), per la capacità di illuminare un disegno di governo e di proporre un canone ordinante, in forza del quale le risorse fondiarie andrebbero utilizzate secondo la loro vocazione produttiva, nel rispetto di un principio fondante. A ben guardare, però, anche queste disposizioni appaiono connotate dalla logica dell'individualità; si parla di ricomposizione, ma si determina la soglia minima "avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale"¹⁶.

È una dimensione di signoria sul bene terra. La *terra* è risorsa scarsa, da ripartire, priva di particolare connotazione: non è *territorio*, ma risorsa fungibile e indifferenziata, posta in una condizione servente rispetto ai bisogni. La regola di ripartizione delle risorse è esterna e sovraordinata, non partecipa del territorio, ma lo utilizza.

Questo è tanto vero che non sono soggetti alle disposizioni sulla minima unità colturale, in via di eccezione, i soli fondi ai quali sia riconosciuta una speciale identità, e così secondo l'art. 852 cod. civ.:

«gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica, i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi, le aree fabbricabili, gli orti, i giardini, i parchi, i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali, i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi»

¹⁵ E così gli artt. 857-865 cod. civ. in tema di bonifica integrale, e gli artt. 866-868 cod. civ. in tema di vincoli idrogeologici e difese fluviali.

¹⁶ Art. 846 cod. civ.

e per finire

«i terreni, che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura, presentano caratteristiche di spiccata individualità».

La norma esprime con chiarezza un disegno: il legislatore regola la risorsa terra in una logica individualistica di separazione (i poteri del proprietario) e insieme di fungibilità, che guarda ai terreni come normalmente non dotati di identità, e riconosce un'individualità solo in via di eccezione e a condizione che questa sia straordinaria, "spiccata" appunto; i terreni sono equiparati ad altre merci, in una tendenziale prevalente fungibilità, che suona espressa negazione di peculiari identità connotanti.

Se ciò è quanto appare da una prima lettura delle norme codicistiche, e se tutto ciò in qualche misura poteva essere riferito a elementi politici propri del regime dell'epoca, singolare risulta la presenza di analogo modello nella Costituzione repubblicana. Un articolo fra più studiati, l'art. 44 cost., da tempo oggetto di innovative letture, esprime l'attenta considerazione del legislatore costituzionale per una speciale proprietà: la proprietà terriera, soggetta ad obblighi e vincoli «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali». Gli «equi rapporti sociali» prendono il luogo della «situazione demografica locale» del Codice civile, i contenuti cambiano radicalmente, ma il metodo rimane. La proprietà terriera è oggetto di regole sorte altrove, per fini che la trascendono, con un meccanismo di eterodirezione. Certo, l'ampia formula «razionale sfruttamento del suolo» consente differenziate letture, e in tempi recenti le preoccupazioni ambientaliste hanno sottolineato la razionalità delle tecniche di coltivazione che rispettano i principi dello sviluppo sostenibile, evitando il consumo immotivato di risorse non riproducibili a danno delle generazioni future. Si tratta però, pur sempre, di una fra le possibili "razionalità", fortemente condizionate dalle scelte culturali e dai bisogni emergenti nel momento dato.

Del resto, l'assenza del territorio nel senso qui discusso continua nel Trattato di Roma, ove la parola "territorio" appare, ma solo come riferimento all'area di esercizio della giurisdizione di ciascuno Stato membro, cioè con una dimensione ben lontana da quella locale e autoregolantesi che stiamo qui ricercando¹⁷.

¹⁷ Per ulteriori indicazioni in argomento sia consentito rinviare a F. ALBISINNI, *Il territorio come regola? Segni del territorio e mercato*, in «Diritto dell'Agricoltura», 1999, p. 153.

A fronte di questa risalente, ed a lungo prevalente, negazione del *territorio agricolo* come fonte di regole proprie, Grossi lo ha invece individuato come elemento di *identità*, espressione sintetica della comunità che lo anima:

«Il punto d'avvio è il rifiuto di una nozione estetizzante di paesaggio (l'unica tratteggiata, ma vagamente, nell'articolo 9 Cost.) e il richiamo, invece, ad una nozione integrale di "territorio" quale officina di un incontro/scontro tra azione umana e natura fisica»¹⁸.

I volumi del 1977 sulla proprietà e su "un altro modo di possedere" consolidano questo modo originale di guardare al territorio¹⁹, più volte confermato nei successivi scritti, in cui sottolinea l'emergere nella giurisprudenza costituzionale di una lettura della disciplina non meramente *passiva*, che valorizza il ruolo delle comunità locali²⁰.

Non si può non pensare al coevo percorso della Corte di giustizia, che modificando una propria precedente giurisprudenza, nell'ultimo decennio del secolo con la sentenza Rioja 2 del 2000²¹ ha riconosciuto che l'affidamento di compiti di diretta vigilanza in sede di imbottigliamento alla collettività locale dei produttori di vini di qualità costituisce legittima «misura di tutela della "denominacion de origen calificada" di cui gode la collettività dei produttori e che per essi riveste un'importanza decisiva», poiché: «il controllo sistematico da parte di tale collettività» è elemento essenziale per assicurare «... la fiducia di cui la denominazione gode presso i consumatori convinti che tutte le fasi della produzione di un VQPRD rinomato debbano essere effettuate sotto il controllo e la responsabilità della collettività interessata»²², così affermando un'idea di territorio come canone di identità e garanzia in ragione del rilievo assegnato alla comunità dei produttori²³.

Anche nel nostro Paese, a inizio secolo, la giurisprudenza amministrativa, con una decisione del 2003 del TAR del Lazio, sulla legittimità del disciplinare che aveva previsto l'imbottigliamento in zona di origine del vino Soave

¹⁸ P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive*, cit., p. 78.

¹⁹ P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Biblioteca del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno, Giuffrè, Milano, 1977; AA.VV., *Itinerari moderno della proprietà*, Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Giuffrè, Milano, 1976-1977.

²⁰ P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive*, cit., pp. 78-79, e ivi i richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di usi civici, dalla sentenza n. 46 del 1995, redattore Mengoni, alle sentenze n. 345 del 13-21 novembre 1997, e n. 310 del 18 luglio 2006.

²¹ Corte di giustizia, 16 maggio 2000, causa C-388/95, *Regno del Belgio contro Regno di Spagna*.

²² Punti 75 e 77 della decisione della Corte di giustizia, ult. cit.

²³ Sull'intera vicenda, per ulteriori indicazioni, v. F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, UTET-Wolters Kluwer, Milano, 2020, 4^a ed., cap. III, "La costruzione del diritto alimentare europeo".

Superiore DOCG²⁴, ha operato un deciso *revirement*, capovolgendo la precedente giurisprudenza propria e del giudice dell'appello amministrativo²⁵, e ha riconosciuto, sulla scorta dell'insegnamento espresso dalla Corte di giustizia con la sentenza Rioja del 2000, il territorio come canone che non si risolve nel semplice dato geografico, ma si identifica con l'intera comunità di produttori localmente stabilita²⁶.

Come è stato osservato da Natalino Irti all'inizio del secolo, in esito alla globalizzazione dei mercati, al *territorio*, ai *territori* con quanto di individuale e irripetibile ciascuno di essi presenta, si andava sostituendo lo *spazio*, ovvero «uno “spazio senza frontiere interne”; si badi, non un territorio più vasto, ma un artificiale “spazio” della produzione e degli scambi ... un luogo privo di qualità»²⁷.

Ma, in quegli stessi anni di fine e inizio secolo che avevano visto l'irrompere apparentemente inarrestabile della globalizzazione banalizzante si andava affermando una giurisprudenza, europea e nazionale, che attraverso una lettura innovativa ma storicamente fondata delle norme previgenti – secondo le linee lucidamente anticipate da Paolo Grossi – valorizzava la dimensione identitaria dei contenuti assegnati al territorio agricolo.

²⁴ T.A.R. Lazio, Sez. II *Ter*, 8 gennaio 2003, n. 1670.

²⁵ Cfr., quanto all'imbottigliamento in zona del Frascati, T.A.R. Lazio, Sez. II *Ter*, 1 marzo 1999, n. 763, in «Dir. giur. agr. amb.», 1999, 570, Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2000, n. 5388; cfr. anche le decisioni relative al Chianti e al Chianti classico, pressoché identiche a quella relativa al Frascati, del T.A.R. Lazio, Sez. II *ter*, 5 novembre 1998, n. 1818, pubbl. nella sola massima in *T.A.R.*, 1998, I, 4316, e del Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2000, n. 6567.

²⁶ Significativamente recita nella parte motiva T.A.R. Lazio, 8 gennaio 2003, n. 1670, cit.: «La Corte di giustizia ha infatti affermato che il possibile effetto limitativo al commercio del vino, derivante dalla disposizione qui contestata, si giustifica, tenuto conto delle norme comunitarie tendenti alla valorizzazione dei prodotti, in quanto mezzo necessario e proporzionato, idoneo a preservare la notevole reputazione di cui gode indiscutibilmente un vino a denominazione di origine “calificada” e, nel nostro caso, un vino Superiore D.O.C.G. La Corte, pur riconoscendo che la qualità del vino può essere mantenuta anche imbottigliando il vino fuori regione, ha tuttavia affermato che le condizioni qualitative ottimali «saranno più sicuramente soddisfatte se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella regione dei beneficiari della denominazione e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita dalle caratteristiche specifiche del vino in “questione”; inoltre «i controlli effettuati al di fuori della regione di produzione in conformità della normativa comunitaria garantiscono la qualità e l'autenticità del vino meno dei controlli effettuati nella regione nel rispetto della procedura di controllo» (p. 13 e 14) – In definitiva quindi non si richiede una prova tecnica circa la sussistenza di condizioni ottimali dell'imbottigliamento e della lavorazione del vino in zona, essendo sufficiente la logica presunzione che ciò si verifica verosimilmente in misura superiore rispetto all'imbottigliamento fuori zona».

²⁷ N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2001.

Ne emergeva «l'agricoltura che fa i conti su un "territorio"»²⁸, non uno "spazio senza qualità", ma l'espressione della comunità che vive e opera in tale territorio.

E ne risultava un *diritto dell'agricoltura*, complessivamente inteso come diritto della comunità, che si traduce in dichiarata identità nei mercati globali, nella misura in cui i *segni del territorio* esprimono una duplice relazione:

- sono i segni che l'agricoltore imprime sul territorio, o meglio ancora è l'intero modo di essere del territorio agricolo siccome oggetto delle cure dell'agricoltore;
- nel medesimo tempo sono i segni che sui prodotti sono impressi dal territorio, siccome non mero contenitore di un'attività indifferenziata, ma esso stesso elemento di conformazione²⁹.

4. IL FANGO E IL DIRITTO COME NECESSARIA FATTUALITÀ

L'agricoltura, e il *diritto dell'agricoltura* come diritto della comunità che è espressione e canone di quel territorio, sono dunque il filo conduttore della riflessione di Paolo Grossi.

Un elemento è costante nella sua ricerca: l'attenzione all'*agricoltura* come *fattualità*, al diritto agrario come espressione della realtà nei suoi aspetti soggettivi e oggettivi, quali si manifestano nella storia.

Un articolo scritto in apertura del n. 1-2016 della nuova «Rivista di diritto agroalimentare»³⁰ sceglie un'immagine, quella del *fango*, per esprimere con straordinaria efficacia la rilettura di una disciplina, quella dell'agricoltura, che sembrava destinata ad una fissità storica:

«Dal sottosuolo – per così dire – dove era stata confinata, è una vigorosa fattualità che riemerge. ... Un coacervo variegato di operai contadini artigiani lavoratori dipendenti pretende di poter contare qualcosa, in quanto voce espansiva di una società plurale che chiede di veder valorizzare tutte le sue interne differenziazioni e caratterizzazioni (nonché le rispettive tutele). ... Un altro fango era stato lungamente avvilito nella sfera della mera irrilevanza giuridica: quello delle cose. ... Tuttavia, poiché non va cambiando solo il paesaggio sociale, ma profonde trasformazioni investono la dimensione economica con l'emersione di nuovi e urgenti bisogni da soddisfare, v'è un atteggiamento nuovo da ri-

²⁸ P. GROSSI, *Conclusioni*, Convegno *Giovanni Galloni, giurista*, Roma, 16 ottobre 2018, in «Diritto agroalimentare», 2019, 1, p. 77.

²⁹ In argomento si rinvia, per ulteriori indicazioni, a F. ALBISINNI, *I segni del territorio. Il territorio come regola?*, in «I Georgofili. Quaderni», III, 1999, p. 17.

³⁰ P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto «agrario» in Italia*, in «Rivista di diritto agroalimentare», n. 1, 2016, 8, a p. 28.

scontrare: le cose meritano attenzione e vanno valorizzate conoscendo e rispettando le loro intrinseche strutture».

L'esito che ne risulta:

«Uomini immersi nella fangosità dei fatti; il mondo dei fatti – sociali, economici, strutturali – sempre più protagonista. Fattualità come peculiarità del diritto pos-moderno»³¹.

La stessa impresa in agricoltura, all'interno di questa prospettiva, si caratterizza per il suo essere *comunità*:

«una comunità di persone, di beni, di energie, di spiritualità; una comunità non avulsa da tutto il resto, anzi ben inserita e strettamente collegata con la grande comunità rappresentata dalla società civile»³².

La *terra* come *res frugifera* si conferma meritevole di attenzione peculiare, valorizzando la sua relazione naturale con la dimensione ambientale e quella alimentare, così operando per un'estensione del *diritto agrario* a comprendere quello *alimentare* e quello *ambientale*, all'interno di una «perfetta storicità dell'analisi del giusagrarista»³³.

Metodo, oggetto, e perimetro, dello studio del *diritto agrario* interagiscono e si conformano reciprocamente, confrontandosi in una dimensione che è necessariamente economica ma che non può ignorare le scelte di governo, e che non può risolversi nel solo affidamento al *mercato*.

È una prospettiva, quella così delineata e più volte confermata da Paolo Grossi, che si caratterizza in senso fortemente critico rispetto alle scelte praticate in sede europea a far tempo dalla fine del secolo ventesimo.

A partire da quegli anni è risultata prevalente nella Comunità Europea una linea che, anche in riferimento alla PAC, ha privilegiato una globalizzazione legata «all'affermarsi del liberalismo», quale «caratteristica essenziale degli Accordi di Marrakech» del 1994, connotata dalla fiducia nella capacità del mercato di autoregolarsi³⁴.

³¹ Ivi, pp. 13-14.

³² Ivi, p. 17.

³³ Ivi, p. 27-28, ove richiama i contributi di G. Galloni, L. Costato, A. Jannarelli, individuando l'area di ricerca dell'agrarista nel tempo presente.

³⁴ V. le analisi critiche di L. Costato, in un'ampia serie di saggi, e da ultimo in *Dalla food security alla food sovereignty*, in *I Georgofili in occasione del vertice dei ministri dell'agricoltura del G20*, Supplemento a «I Georgofili. Atti della Accademia dei Georgofili», 2021, p. 121.

La diffusa convinzione che l'autosufficienza agricola e alimentare europea fossero un dato ormai irreversibilmente acquisito, e che occorresse se mai limitare le produzioni eccedentarie e puntare sull'attrattività di nuovi "beni pubblici" variamente configurati, aveva indotto le istituzioni europee a confidare nella capacità auto-regolatrice del mercato (intendendo per mercato uno spazio tendenzialmente globalizzato³⁵, che ha collocato gli agricoltori europei in una condizione di immediata e diretta soggezione alle scelte dei grandi traders mondiali di commodities, con una volatilità dei prezzi sconosciuta ai precedenti decenni di politica agricola comune). Sicché i nuovi regolamenti europei del 2003 in tema di PAC, riduttivamente denominati *MTR-Middle Term Review*, ma che in realtà costituivano un profondo cambiamento di paradigma³⁶, avevano abbandonato il sostegno accoppiato alla produzione, introducendo un sistema di aiuti disaccoppiati³⁷, al cui interno non avevano più spazio i temi della sicurezza dell'approvvigionamento e del radicamento territoriale delle produzioni. Ancora negli anni successivi l'impianto degli aiuti disaccoppiati è stato mantenuto e rafforzato.

A fronte di queste scelte europee, all'epoca largamente maggioritarie, Paolo Grossi nel 2003, lo stesso anno della MTR, con la prolusione all'Accademia dei Georgofili sui *Profili giuridici della globalizzazione economica*³⁸ individuava in ciò «Un tema immerso nel presente, ma proiettato nel futuro»³⁹, in ragione di «un tempo storico – l'attuale – che si connota per un primato della dimensione economica quale risultato ingombrante del capitalismo maturo che stiamo vivendo»⁴⁰, e anticipava la necessaria riscoperta della *politica*.

Tema centrale della prolusione era il rapporto *globalizzazione-diritto*, con il progressivo affievolirsi di un diritto modellato sulla politica e sui tre tradizionali pilastri "Stato, legge, territorio", la crescente affermazione di «un diritto privato prodotto da privati», e la «re-privatizzazione di larghe zone

³⁵ Cfr. le considerazioni di N. Irti, op. cit.

³⁶ Sulla riforma del 2003 v., per analisi ed ulteriori indicazioni L. COSTATO, *La riforma della PAC del 2003 e la circolazione di fondi rustici*, in «Dir. giur. agr. amb.», 2003, 663; ID., *Sulla natura giuridica del regime di pagamento unico previsto dalla riforma della PAC*, in «Agr. Ist. Mercati», 2004, n. 1; F. ALBISINNI, *Profili di diritto europeo per l'impresa agricola. Il regime di aiuto unico e le attività dei privati*, Viterbo, 2005; sulle successive riforme v. F. ALBISINNI, *La definizione di attività agricola nella nuova PAC, tra incentivazione e centralizzazione regolatoria*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», vol. xxiv, 2014, p. 967.

³⁷ Introdotto per alcune produzioni con il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 del (CE) 29 settembre 2003, e progressivamente esteso negli anni successivi alla generalità delle produzioni agricole.

³⁸ P. GROSSI, *Aspetti giuridici della globalizzazione economica*, in «I Georgofili. Atti della Accademia dei Georgofili», 2013.

³⁹ Ivi, p. 1.

⁴⁰ Ivi, p. 2.

del pianeta giuridico», con il potere crescente (e controllato dagli Stati) delle «transnational corporations»⁴¹. Insieme sottolineava – anche qui con straordinaria anticipazione, considerato che si tratta di una lettura proposta venti anni fa – il rilievo essenziale delle «tecniche info-telematiche ... insofferenti a delimitazioni territoriali ... [che] campeggiano in uno spazio virtuale a cui è estranea, avversa, innaturale una qualsiasi demarcazione territoriale»⁴².

Globalizzazione, privatizzazione, dematerializzazione, sono le tre parole-chiave, che nella prolusione disegnano il perimetro ove nell'oggi si trova a operare l'*agricoltura*.

Da ciò la necessità di guardare nuovamente al *diritto*, e la riscoperta della *politica* come elemento necessario per confrontarsi con le sfide della globalizzazione, attraverso la ricerca del «valore ontico del diritto per una comunità locale o globale»⁴³.

5. LA RISCOPERTA DELLA POLITICA E I COMPITI ASSEGNATI ALL'ACCADEMIA

Ne emerge la riscoperta della *politica*, nella sua declinazione di Politica Agricola Comune, e più in generale in tutti gli aspetti che investono le scelte quotidiane, con una forte sollecitazione ai giuristi e alle istituzioni, nella consapevolezza «che il diritto non è per la comunità umana né un artificio né una coartazione»⁴⁴, e con il riconoscimento del ruolo svolto dall'Accademia dei Georgofili in tutta la sua storia, dall'Ottocento ai tempi nostri⁴⁵.

Rileggere oggi, quasi venti anni dopo, la prolusione di Paolo Grossi del 2003, significa leggere chi con straordinario anticipo, muovendo dalla *fattualità del diritto* aveva colto fenomeni ed esigenze all'epoca ancora latenti, riscoprendo il bisogno della *politica* ancor più in un secolo pos-moderno.

Le crisi degli ultimi due anni (dal Covid-19, all'emergenza climatica ed energetica, alla guerra in Ucraina) hanno riportato in primo piano le *politiche della sicurezza* e con queste la responsabilità delle istituzioni europee e nazionali, nel garantire un *diritto al cibo* declinato anzitutto quale garanzia di accesso a *un bene essenziale* (meglio: *al bene essenziale*, presupposto necessario per l'esercizio di ogni altro diritto, come riaffermato ancora di recente dalla giurisprudenza nazionale e internazionale).

⁴¹ Ivi, pp. 3, 4, 6, 9.

⁴² Ivi, pp. 2, 3.

⁴³ Ivi, p. 11.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Ivi, pp. 1, 2, ove sottolinea come questi temi fossero già presenti nelle prolusioni del 1998, 2000, e 2002.

Queste crisi hanno determinato una crescente domanda di *sicurezza degli approvvigionamenti (alimentari)*, oltre che di *vaccini* e di altri *presidi sanitari*; domanda che in alcuni Stati membri si è tradotta in crescente attenzione verso i temi della *food sovereignty*⁴⁶, che sembravano sin qui confinati ai soli Paesi in via di sviluppo, a partire dalla nota dichiarazione adottata nel 1996 dai membri della *Via Campesina*.

I Regolamenti di Riforma della PAC, pubblicati nel dicembre 2021, e che entreranno in applicazione dal 2023, hanno riscoperto l'esigenza di «a) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine; b) sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi; c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali»⁴⁷, e così l'attività agricola nella sua dimensione produttiva ed ambientale, ed il radicamento di questa nel territorio.

Ulteriori sollecitazioni sono venute in sede nazionale dalla riforma degli artt. 9 e 41 cost.; in sede internazionale dai documenti approvati dal G20 per la riduzione delle emissioni; in sede europea dal nuovo sistema di controlli introdotto dal Reg. (UE) 2017/625 con la dichiarata attenzione all'intero *ciclo della vita*, e dalla Dir. (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, con la ribadita specialità nella regolazione di tale mercato in ragione della peculiare «estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione ai fattori meteorologici» (considerando 6).

Da ultimo, il Regolamento Delegato (UE) 2022/467 della Commissione, del 23 marzo 2022, che prevede «un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli», ha affiancato alla *food security* la riscoperta della *stabilizzazione dei mercati* come obiettivo essenziale e fondante della PAC.

⁴⁶ V. le relazioni presentate nell'Incontro all'Accademia dei Georgofili, "La PAC innanzi alle sfide del tempo presente", 6 maggio 2022, di L. COSTATO, *Dalla food security ... alla food security*; P. PULINA, *Sicurezza, sovranismo e sovranità alimentare: ri-globalizzare le relazioni commerciali per un futuro sostenibile*; L. RUSSO, *Il Green Deal dell'Unione Europea e la guerra in Ucraina: è necessario un ripensamento?*; A. BANTERLE, *Gli effetti dei recenti shock sul sistema agro-alimentare*; F. ALBISINNI, *La Politica Agricola Comune: la riscoperta della politica*; G. MARTINO, *Sistemi di offerta, istituzioni e sicurezza alimentare*; P. DE CASTRO, *Le scelte delle Istituzioni europee*.

⁴⁷ Così l'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Nell'oggi dunque la risposta viene ricercata nella riscoperta della *politica*, della governance, di scelte di priorità, di gerarchie di interessi, oltre che di valori, e così nella riscoperta del *diritto*.

Non appare casuale che ciò accada in un ambito, la disciplina dell'agricoltura, che nel nome stesso della PAC, valorizza la componente di "*Politica*", dunque di decisione e di responsabilità.

La sfida che oggi si pone alle Istituzioni, ed all'Accademia dei Georgofili per il ruolo di anticipazione che questa ha sempre svolto, è nella riscoperta della *politica*, e dunque del *diritto* in senso proprio, quale capacità di operare «immersi nella fangosità dei fatti», secondo la lezione di Paolo Grossi.

RIASSUNTO

Fattualità del diritto è tema ricorrente e centrale nella ricerca di Paolo Grossi, che ancora di recente, nell'indagare su «l'emersione di un diritto "agrario" in Italia», ha sottolineato come questo processo sia stato caratterizzato da elementi di profonda innovazione, proprio in ragione del suo intimo e necessario legame con le *cose*, intese nella loro capacità di determinare regole di azione, e non soltanto di essere da queste determinate: «Uomini immersi nella fangosità dei fatti; il mondo dei fatti – sociali, economici, strutturali – sempre più protagonista. Fattualità come peculiarità del diritto pos-moderno» (2016).

Il *diritto agrario*, nella sua storicità, è stato così letto da Paolo Grossi quale laboratorio esemplare della *fattualità*, in una prospettiva di «non innaturale estensione volta a comprendere una dimensione ambientale e – almeno parzialmente – una dimensione alimentare» (1986, 2016).

Nel primo ventennio di questo secolo, la *fattualità del diritto* è stata costretta a misurarsi in misura crescente con una pervasiva *globalizzazione*, caratterizzata dalla progressiva svalutazione dei confini e delle distanze e insieme dalla dematerializzazione dei beni e delle risorse, che «sono insofferenti a delimitazioni territoriali, si misurano non con i vecchi canoni spaziali ma campeggiano in uno spazio virtuale a cui è estranea, avversa, innaturale una qualsiasi demarcazione territoriale» (2003).

Da ciò l'anticipatrice lezione, impartita già venti anni fa nel discorso di inaugurazione del 250^o anno accademico dell'Accademia dei Georgofili, della necessità di riscoprire il valore del *diritto* come strumento essenziale «per la vita d'una comunità locale o globale», individuando i protagonisti di questo processo in «una normazione e una giurisprudenza europea intrise di fattualità economica; la quale per i canali osmotici fra Stato italiano e Unione, ha rappresentato un contributo al recupero odierno della dimensione fattuale del diritto» (2013).

Nell'oggi, le crisi degli ultimi due anni (dal Covid-19, all'emergenza climatica ed energetica, alla guerra in Ucraina) hanno riportato in primo piano l'esigenza che il diritto, in tutte le sue componenti, proponga risposte alle domande di *sicurezza*, in generale, e nell'ambito del diritto agrario, alimentare ed ambientale in particolare.

Ne risulta la necessità di una riscoperta della *politica*, e dunque del *diritto* in senso proprio, quale capacità di operare «immersi nella fangosità dei fatti», secondo la lezione di Paolo Grossi.

ABSTRACT

“Factuality of law” is a recurring and central topic in the research of Paolo Grossi, who even recently, in investigating «the emergence of an agricultural law in Italy», underlined how this process was characterized by elements of relevant innovation, due to his intimate and necessary relation with things, understood in their ability to determine rules of action, and not only to be determined by them: «Men immersed in the muddy facts; the world of facts - social, economic, structural – increasingly protagonist. Factuality as a peculiarity of post-modern law» (2016).

Agricultural law, in its historical dimension, was thus read by Paolo Grossi as an exemplary laboratory of factuality, in a perspective of «not unnatural extension aimed at understanding an environmental dimension and – at least partially – a food dimension» (1986, 2016).

In the first twenty years of this century, the *factuality of law* was increasingly forced to measure itself against a pervasive globalization, characterized by the progressive devaluation of borders and distances and at the same time by the dematerialization of goods and resources, which «are intolerant of territorial delimitations, they do not measure themselves against the old spatial canons but stand out in a virtual space to which any territorial demarcation is extraneous, adverse, unnatural» (2003).

Hence the anticipatory lesson, given twenty years ago in the opening speech of the 250th academic year of the Accademia dei Georgofili, of the need to rediscover the value of law as an essential tool «for the life of a local or global community», identifying the actors of this process in «a European legislation and jurisprudence steeped in economic factuality; which, for the osmotic channels between the Italian State and the Union, represented a contribution to today’s recovery of the factual dimension of law» (2013).

Today, the crises of the last two years (from Covid-19, to the climate and energy emergency, to the war in Ukraine) have brought to the fore the need for the law, in all its components, to propose answers to demands of safety, in general, and in the field of agricultural, food and environmental law in particular.

The result is the need for a rediscovery of politics, and therefore of law in its proper sense, as the ability to operate «immersed in the muddy facts», following the lesson of Paolo Grossi.

LUIGI COSTATO¹

Storia e diritto: la lezione di Paolo Grossi

¹ Emerito Università degli Studi di Ferrara, Accademia dei Georgofili

I. BREVI NOTAZIONI PERSONALI

Ho sempre avuto un forte complesso di inferiorità nei confronti di Paolo Grossi, grande maestro e gentiluomo straordinario; e ne avevo ben d'onde, data la mia palese inferiorità in tanti campi dello scibile rispetto a lui, che riusciva, malgrado la sua superiorità, a mettermi a mio agio mostrandomi una amicizia che mi inorgoglisce e mi ha sempre fatto arrossire.

Si è laureato un anno prima di me ma ha percorso velocemente i gradi della carriera universitaria, al contrario di me che mi sono distratto con altre occupazioni; l'ho, così, conosciuto dopo avere conseguito, nel '70 (lui era già ordinario), la libera docenza; l'incontro avvenne nella sede dell'IDAIC, del quale Paolo era segretario generale. Avevo un appuntamento con il prof. Carrozza e alcuni suoi allievi per portarli a Camerino per un convegno. Così, quando la squadra fu completa, il prof. Grossi ci salutò con una constatazione: «Allora oggi siete Camerti». Ricordo perfettamente il sorriso e l'atteggiamento che hanno accompagnato queste poche parole.

Da allora ci si incontrò con una buona frequenza grazie alle numerose occasioni fornite da Convegni organizzati in giro per l'Italia, specie a Pisa, Firenze e persino a Rovigo, dove ebbe la gentilezza di venire parecchie volte attribuendo così un valore aggiunto all'incontro cui partecipava.

Ferrara, la mia università, abbisognava di uno storico del diritto dopo il pensionamento del prof. Vittore Colorni, e come non attingere alla formidabile scuola fiorentina? Arrivò così il neo ordinario Paolo Cappellini, che restò con noi, soffocato dai millanta libri che acquistava senza sosta. Bravo, colto e gentile, rimase fino a quando Firenze se lo riprese mandandoci in cambio Giovanni Cazzetta, ancora associato ma ben presto ordinario. Giovanni restò

a lungo a Ferrara e mi succedete come preside di Facoltà, agendo anche in questo campo in modo equilibrato e saggio. Nel frattempo era arrivato, ancora da Firenze, il giovane Volante che, ben presto, si trasferì a Padova dove ora insegna anche lui Storia del diritto italiano come ordinario nella sede di Treviso.

La mia fretta di scrivere, appena laureato, un libro su una proprietà collettiva chiamata “Comuna” di Grignano Polesine mi fece sciupare una occasione per studiare prima approfonditamente il fenomeno delle terre collettive, anche se fortunatamente avevo un po’ capito le loro peculiarità. Ho sempre, tuttavia, temuto il giudizio di Grossi su quel parto ultragiovanile (del 1957, avevo 23 anni)¹.

2. DIRITTO AGRARIO E TERRE COLLETTIVE

Vi starete domandando se voglio ricordare Paolo Grossi o le mie stravaganti attività giovanili; ma ora vi spiego come le mie *vicende* si intreccino con le opere del professor Grossi, e utilizzerò per primo, dell’enorme bibliografia dell’Autore, un lavoro recente del Maestro, *Il mondo delle terre collettive*² che, in definitiva, narra, con il grande stile tipico di Grossi, anche un po’ della sua storia, molto più degna di ricordo della mia, intrecciandola con il suo amore per il diritto agrario, così adatto a richiami alla natura delle cose e alla molteplicità degli ordinamenti, argomenti a lui cari.

Grossi, dopo aver descritto il suo “innamoramento” per il diritto agrario e gli intensi contatti con il suo padre fondatore, Giangastone Bolla, prende spunto, secondo il suo modo di ricostruire la storia del pensiero giuridico, in questo caso di quello relativo alle terre collettive, dai primi risalenti grandi au-

¹ Avevo portato il dattiloscritto al professor Moschella e me n’ero quasi dimenticato, perché mi ero dedicato ad altra professione, cosa che mi indusse, però, a studiare, credo fra i primi in Italia, il diritto agrario comunitario. Da quasi 10 anni non vedevo il mio maestro ma un giorno lo incontrai per caso a Ferrara, e fui tentato di nascondermi per la vergogna, ma lui mi vide e mi chiamò amichevolmente ed affettuosamente. «sai che sto andando a cancellarti dall’elenco degli assistenti volontari, ma...». Lo accompagnai verso la Facoltà, della quale era preside, e si decise che avrei concorso per la libera docenza. Volevo ritoccare profondamente il libro sulla Comuna ma il professore mi disse, con una buona dose d’ottimismo, che il lavoro poteva andare e non c’era tempo; dovevo, invece, scrivere d’altro. Non mi fu difficile dedicarmi all’intervento pubblico nel mercato del grano nella CEE e la bontà della Commissione mi concesse la libera docenza nel 1970, discutendo i due libri pubblicati entrambi nel 1968 essendo uno del ’57 e uno finito proprio nel ’68. In fondo, senza saperlo, ero un “grossiano” essendomi dedicato a due ordinamenti non statali.

² V. P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive (itinerari giuridici fra ieri e domani)*, Quodlibet, Macerata, 2019, *passim*.

tori, e cioè a Cattaneo, a Henry Summer Maine e a Emile de Laveleye. Dalla relazione del primo sugli assetti fondiari collettivi della piana di Magadino, nell'alta valle del fiume Ticino in Svizzera, che definisce «un altro modo di possedere», alle mastodontiche opere di Summer Maine e di de Laveleye sulle varie forme di «proprietà» caratteristiche dei popoli primitivi sparsi in tutto il mondo, Grossi trae spunto per evocare la disputa sul «pluralismo proprietario nella seconda metà del secolo XIX» che farà emergere anche richiami a forme «proprietarie», in qualche modo differenti in varie parti d'Europa. In Italia, sul piano scientifico, risalta, sull'argomento, la prolusione del Venezian per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Camerino tenuta nel 1887 e intitolata *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, nella quale Grossi vede «sì delle reliquie, ma resti di un primitivo ben più sostanzioso assetto proprietario, eroso dalla prepotenza dei privati latifondisti protetti e aiutati dal potere politico borghese».

Concordando con il Maestro, non posso però, riandando ai miei *Domini collettivi nel Medio Polesine*, non ricordare che non solo i grandi latifondisti ma anche modesti privati attaccarono gli “antichi originari” che fondavano i loro diritti sull'aver i loro antenati bonificato le terre o occupate le stesse mettendole a coltura oppure, addirittura, acquistate dal vecchio concedente, e ora quindi comuni ai loro discendenti maschi residenti in loco. Le frequenti contese giudiziarie ebbero esiti alterni, e nuovi venuti ottenendo spesso successo o per scarsa forza difensiva degli “originari” ovvero per giudizi in larga misura “sospetti”. Ma la Comuna, come tante altre terre collettive, resistette con suoi statuti e con le sue carte, gelosamente custodite, vincendo le tante cause che la perseguitarono.

Il fenomeno di dissoluzione della proprietà collettiva ha avuto maggior successo in pianura e, talvolta, in collina per la migliore divisibilità dei beni comuni oltre che per la frequente posizione favorevole ai nuovi venuti da parte delle autorità municipali. Nelle zone montane le cose andarono molto spesso diversamente a dimostrazione che la natura delle cose incide fortemente anche nella sistemazione della proprietà terriera: infatti è difficile dividere fra i “regolieri” o altri di simile posizione giuridica, terreni fortemente diseguali, così come lo era per quei terreni di pianura dove solo l'unione degli sforzi comuni consentiva di mantenere bonificati i terreni in mancanza di idrovore. Tuttavia l'arrivo di questi macchinari ha reso meno necessaria la solidarietà fra i “comunisti”: infatti la natura delle cose era di fatto mutata per la forza della tecnologia. In montagna, invece, i “regolieri” dovettero talvolta permettere ai nuovi arrivati di esercitare gli stessi loro diritti per la numerosità e forza di quest'ultimi. Infatti, l'aumento della popolazione e della sua mobilità, a partire dall'anno 1000, fece emergere una forte conflittualità fra gli “originari”

e i nuovi arrivati che produsse risultati differenti e che, comunque, incise sul numero delle terre condivise esclusivamente dai vecchi originari.

Dunque, la natura delle cose, che sembrerebbe immobile nei terreni, è lungi dall'esserlo; infatti la loro conformazione orografica, il loro livello su quello del mare e le tradizionali coltivazioni di erbacee o l'allevamento di animali incidono sulla *res* in modo importante. Oggi, poi, con il continuo avanzare della tecnologia, i mutamenti sono ancora più incisivi anche nel fondo rustico.

3. DAL MONISMO ALLA LEGGE DEL 1927 E ALLA COSTITUZIONE DEL 1948

Nel primo Novecento l'Italia non fu sensibile alle innovazioni della Costituzione di Weimar in materia di proprietà e restò inchiodata al monismo che, osserva Grossi, non fu inciso dalla legge di fine Ottocento sui domini collettivi degli ex Stati pontifici per la barocca e, comunque, monistica, soluzione imposta che, pur permettendone la conservazione, consisteva nella loro trasformazione in persone giuridiche dotate di uno statuto. Con la sua straordinaria prosa Grossi afferma che con questo immobilismo «Si perpetua un assioma che ha profonde radici romanistiche: la indissolubilità tra potere individuale e potere proprietario, la proprietà di un bene quale ombra del singolo individuo su quel bene». Ma la stagnante dottrina viene smossa, anche se senza effetti generali, ricorda il Maestro, dalla relazione di Finzi del 1935 che afferma «non più i beni in funzione del soggetto, ma questo in funzione di quelli», cui fecero seguito le affermazioni di Vassalli (1939) che parla espressamente dei «diversi statuti della proprietà in corrispondenza dei diversi beni» e, ma si era ormai nel dopoguerra e dopo l'adozione della Costituzione repubblicana, di Pugliatti, la cui relazione al III Congresso nazionale di diritto agrario si intitola *La proprietà e le proprietà*³.

Ma il regime fascista, convinto della priorità assoluta da assegnare alla proprietà individuale libera da qualsivoglia gravezza, aveva adottato la legge del 1927⁴, un vero pasticcio che confonde usi civici e proprietà collettive, mirando alla liquidazione di tutti, per subito salvare le sole Partecipanze agrarie emiliane, molto probabilmente grazie a un intervento decisivo di un potente gerarca.

³ V. S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà ecc.*, in *Atti del III Congresso nazionale di diritto agrario* (Palermo 19-23 ottobre 1952), a cura di S. Orlando Cascio, Giuffrè, Milano, 1954.

⁴ Si tratta della legge 16 giugno 1927, n. 1766 completata dal r.d. 26 febbraio 1928, n. 322, che approva il regolamento di applicazione, e dalla l. 10 luglio 1930, n. 1078.

Tuttavia i Commissari per la liquidazione degli usi civici furono spesso molto saggi e, comunque, lenti nell'istruttoria che sovente si trascinò molto a lungo, con impugnazioni e percorsi giudiziari defatiganti che, ad esempio, per la "Comuna di Grignano" si conclusero nel 1942 con una sentenza della Cassazione formalmente discutibile ma ineccepibile dal punto di vista della natura dell'Istituzione, che fu così salvata. Non siamo un paese di *common law* ma, talvolta, anche i giudici se ne dimenticano.

Quanto agli usi civici, molti vennero soppressi utilizzando la procedura prevista dalla legge ma, più ancora, scomparvero quando i vantaggi da essi tratti dagli utilisti vennero progressivamente meno per la loro esiguità rispetto allo sforzo richiesto per ottenerli. La natura delle cose, in questo caso lo sviluppo delle tecnologie, comportava la mutazione dell'atteggiamento degli utilisti; in sostanza, spesso i vantaggi ottenibili dall'uso erano inferiori agli sforzi richiesti in un'epoca nella quale il duro lavoro manuale, richiesto di fatto a chi voleva beneficiare della raccolta concessa dall'uso si confrontava con quello ormai in uso, nella coltivazione e nella raccolta dei prodotti, delle macchine.

Totalmente diverso quanto accadde nelle terre collettive che, a suo tempo, con poca sensibilità rispetto alle formule eleganti usate poi dal Maestro, ho chiamato "domini collettivi", definizione poi ripresa dalla legge (quella italiana non brilla, in generale, per eleganza) che ha messo pace al settore, dopo alcuni decisivi interventi della Corte costituzionale, il 20 novembre 2017⁵. Così, annota Grossi, la Costituzione trova attuazione poiché la legge 168 esordisce, nell'avvio del suo primo articolo: «In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce...». E ancora: «La Legge non è frutto di un arbitrio del legislatore, bensì un provvedimento che attua dopo settanta anni soluzioni implicitamente previste dal sistema della "carta"».

Grossi ha analizzato la differenza fra proprietà individuale e proprietà collettiva come segue: «Prescindendo da queste pur rilevanti notazioni, quel che preme di affermare è la diversa antropologia che sorregge ogni tipo di assetto collettivo rispetto a una antropologia smaccatamente individualistica. Vi si esprime una antropologia anti-individualistica. Due primati si stagliano: la comunità di cui abbiamo or ora parlato; e la cosa, ossia la cosa-madre, la terra, che non è l'oggetto neutro valorizzato unicamente dal potere del soggetto proprietario che su di essa si proietta, bensì la cosa assurgente a valore autonomo in quanto *res frugifera*, degna di attenzione e di cure perché, grazie alla sua fertilità, garantisce la sopravvivenza della comunità».

⁵ Si tratta della legge n. 168 del 2017 recante "Norme in materia di domini collettivi".

Oggi, talvolta, le comunità montane considerano *frugifere* le terre usate come piste da sci o da bob, ma lo spirito collettivo rimane inalterato perché resta valida, *mutatis mutandis*, «la sussistenza stessa di una collettività impegnata a valorizzare la terra nella sua fertilità (oggi intesa in senso adatto al cambiamento radicale della destinazione economica delle cose n.d.r.) a non violentarla od alterarla, sì da trasmetterla con tutta la sua intatta carica vitale alle generazioni future».

L'affascinante volume su *Il mondo delle terre collettive* si chiude con il 14° capitoletto, intitolato *Verso un approdo pluriordinamentale* che ci porta al secondo punto di contatto fra i miei modesti lavori e le straordinarie opere del Maestro fiorentino: la Comunità economica europea ora chiamata, malauguratamente con scarsa aderenza alla verità, Unione europea.

4. L'EUROPA DALL'ALTO MEDIOEVO ALLA UE: UN NUOVO DIRITTO

Il mio libricino sull'intervento pubblico nel mercato del grano nei paesi del MEC aveva trovato un ostacolo, per dare solidità ai rapporti fra Italia e CEE, nel tradizionalismo monistico della Corte costituzionale che, nel 1964, aveva – nella causa Costa-Enel⁶ – affermato addirittura che «poiché deve rimanere saldo l'impero delle leggi posteriori a quest'ultima (di ratifica del trattato CEE ndr) secondo i principi della successione delle leggi nel tempo, ne consegue che ogni ipotesi di conflitto fra l'una e le altre non può dar luogo a questioni di costituzionalità», dopo avere comunque sostenuto la legittimità del comportamento dello stato nel creare l'ENEL, nuovo monopolio, rispetto agli obblighi assunti con la firma e ratifica del trattato CEE.

L'approdo pluriordinamentale non era ancora nelle corde dei giudici del Palazzo della Consulta e costituì un ostacolo di lunga durata per riconoscere la prevalenza del diritto della CEE nelle materie che il trattato aveva attribuito alla Comunità. Grossi, che è stato giudice e presidente della Corte costituzionale quando ormai i problemi più significativi fra i due ordinamenti erano stati superati (decisiva la sentenza della Corte costituzionale Granital del 1984⁷) ha potuto affermare ne *L'Europa del diritto* che «Nel continente (era ancora membro il Regno Unito, patria del *common law* ndr), lo Stato, indiscusso protagonista giuridico della modernità, si dimostra sempre più incapace di

⁶ V. la sentenza della Corte costituzionale in causa Costa-Enel del 24 febbraio 1964 in GU 67 del 14 marzo 1964.

⁷ V. la sentenza della Corte costituzionale in causa Granital dell'8 giugno 1984, n. 179 in GU 169 del 20 giugno 1984

ordinare giuridicamente la società, e la legge sta lasciando il suo trascorso ruolo di strumento essenziale di produzione del diritto. Stiamo, ormai, vivendo l'esperienza di poteri diversi da quello politico – in primo luogo, il potere economico – impegnati nel coniare nuovi e più congeniali istituti giuridici; e stiamo parimenti vivendo una proiezione che è sempre più globale, che tende ad astrarre le confinazioni spesso insensate della frontiere statuali».

Ne *L'Europa del diritto*⁸ Paolo Grossi ripercorre le fasi di formazione del diritto dall'alto Medioevo a oggi, tracciando un affresco che ci conduce dalla riscoperta delle norme giustinianee al progressivo formarsi del diritto comune per portarci dallo Stato che si pretende sovrano a quello codificatore, che esige di imporre la volontà del legislatore al di sopra di ogni altro diritto. Conclude, però, grazie fra l'altro all'Unione europea e alla sua evoluzione anche di origine giurisprudenziale, per un ritorno al diritto pluriordinamentale.

Occorre, infatti, osservare che «accanto ai diritti ufficiali concorrono diritti promananti da altre molteplici fonti» che lascerebbero sperare in un futuro roseo e pacifico; tuttavia, malauguratamente, *l'homo sapiens*, spesso meglio qualificabile come *insipiens*, pur avendo raggiunto strumenti di conoscenza e creato organizzazioni votate alla pacifica convivenza, non sembra capace di sottrarsi a forti pulsioni distruttrici, che sono anche autodistruttrici, e ciò non solo mettendo in pericolo, con le sue azioni, l'esistenza stessa della vita sulla terra per ragioni climatiche, ma anche non resistendo alla tentazione di sfoderare le armi che, oggi, sono di una malefica enorme efficacia.

Anche le vicende dei rapporti fra Corti costituzionali tedesca e italiana e Corte di Giustizia hanno sofferto di gravi problemi che sono emersi dopo una prima fase, nella quale la CEE si occupava solo delle 4 libertà economiche, il che consentiva al diritto comunitario di mostrare una sostanziale indifferenza nei confronti dei diritti fondamentali (sentenze Stork del 1959, Geitling del 1957 e Sgarlata del 1965⁹).

La seconda fase viene fatta partire dalla sentenza *Handelsgesllschaft* della Corte di giustizia del 1970¹⁰ ove si afferma che i diritti fondamentali sono principi generali del diritto di cui la Comunità garantisce l'osservanza. Ma i primi sviluppi di questa giurisprudenza non si spingono fino a incidere sulla libertà politiche e religiose dei singoli Stati membri. Infatti la Comunità non aveva ancora un elenco dei diritti fondamentali e quando lo produsse, lo approvò baroccamente come “accordo interistituzionale” a Nizza e solo con

⁸ V. P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2016.

⁹ La sentenza Stork/Alta autorità della CECA in causa n. 1/58 del 4 febbraio 1959. La sentenza Geitling/Alta autorità della CECA in causa 2/56 del 20 marzo 1957. La sentenza Sgarlata e altri/Commissione CEE in causa 40/64 del 1 aprile 1965 in GUCE, 1964, p. 296

¹⁰ La sentenza *Internationale Handelsgesllschaft* in causa 11/70 del 17 dicembre 1970.

Lisbona lo allegò ai trattati. Restava, e resta, comunque, il problema della necessità, reclamata delle corti costituzionali, specie da quella tedesca, che il diritto comunitario, oggi unionale, rispetti i diritti riconosciuti ai cittadini tedeschi dalla loro Carta fondamentale, quale che sia il contenuto della “carta di Nizza”.

La Corte di giustizia ha risolto il problema riconoscendo l'importanza dei diritti fondamentali assicurati dalle carte costituzionali degli Stati membri, ma, nella sentenza Hauer del 1979¹¹, ha ammesso la loro comprimibilità (si trattava del diritto di proprietà) quando ciò sia necessario per il funzionamento dell'Organizzazione comune di mercato.

Dopo Lisbona i diritti fondamentali sono oggetto di sostanziale tutela da parte del diritto dell'Unione europea anche perché i diritti di origine nazionale divengono sempre più oggetto della giurisprudenza della CEDU, internazionalizzandosi. Vengono allora integrati i diritti fondamentali degli Stati attraverso l'assorbimento della giurisprudenza della Cedu e della Corte di Giustizia, superando così i problemi collegati alla tassatività degli elenchi costituzionali, integrati in un sistema di diritti fondamentali di generale applicazione negli Stati membri.

Questa progressiva evoluzione è tipica dello sviluppo dell'Unione europea, che ha costantemente proceduto per gradi arrivando anche a creare l'Euro, che ha dato origine a una diatriba interna allo Stato tedesco risolta con l'accettazione della nuova moneta¹².

E, d'altra parte, lo stato legislatore si trova sempre più in difficoltà ad adeguarsi alle problematiche attuali determinate dai traffici intercomunitari e anche globali.

¹¹ La sentenza Hauer, in causa 44/79 del 13 dicembre 1979, afferma che la Corte è tenuta a rispettare le tradizioni costituzionali degli Stati membri.

¹² La storia della CEE è stata caratterizzata del forte contributo evolutivo della Corte di giustizia; per fare un solo esempio, la risalente sentenza Cassis de Dijon ha imposto una lettura molto estensiva degli attuali artt. 34 e 35 (ex artt. 28 e 29) che stabiliscono che «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione (art. 28 e all'esportazione art. 29) nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». A questa giurisprudenza si sono aggiunte altre sentenze che hanno dato una lettura restrittiva dell'art. 36 (ex 30) che prevede eccezioni alle regole contenute nei due articoli prima citati, impedendo l'uso strumentale delle eccezioni per ostacolare la circolazione delle merci. Il Mercato comune delle merci, con questa giurisprudenza, si poteva dire realizzato quasi del tutto. Grazie alla Cassis de Dijon, infatti, fu stabilito il principio del “mutuo riconoscimento” secondo il quale un prodotto ottenuto legittimamente in uno Stato membro deve poter circolare liberamente in tutta la Comunità (oggi Unione) e ogni legge statale che vi si opponga deve essere disapplicata. La sentenza eliminò per via giudiziaria una serie di norme che avrebbero richiesto un lungo periodo per essere soppresse e affermò la forza delle cose oltre al diritto vivente di origine non statale. E questo cammino fu proseguito sempre più fortemente e percorso da “fonti” sempre più lontane dallo Stato.

Dice, infatti Grossi: «Stiamo, ormai, vivendo l'esperienza di poteri diversi da quello politico – in primo luogo, il potere economico – impegnati nel co-niare nuovi e più congeniali istituti giuridici; e stiamo parimente vivendo una proiezione che è sempre più globale». «Accanto ai diritti ufficiali concorrono diritti promananti da altre e molteplici fonti, ed è spesso la prassi il laboratorio virulento dove il nuovo diritto prende forma».

Grossi descrive, a grandi linee, come l'evoluzione recente dell'Unione le abbia fatto acquisire «caratteri sempre più speciali, sia dal punto di vista istituzionale, sia da quello più propriamente normativo; materie originariamente del tutto estranee al diritto "comunitario", come il diritto dei contratti, vengono oggi disciplinate in modo comparato ed unificate entro principi comuni, al punto da indurre molti a parlare di un nuovo "diritto comune europeo" filtrato dall'esperienza delle istituzioni dell'Unione. Tra queste, va sottolineato il ruolo della Corte di Giustizia, la quale, in quanto interprete privilegiato del diritto dell'Unione, svolge una funzione di definizione e sintesi dell'equilibrio "costituzionale" dell'ordinamento, assumendo un ruolo attivo nella formazione di un diritto comune».

Un diritto comune che si avvale della forza della «effettività, e cioè della capacità che ha una regola o un istituto di essere concretamente osservato, applicato. E i confini tra fatto e diritto, così nitidamente segnati in un passato prossimo, si fanno labili, e l'approdo è una decisa fattualità del diritto». Il Maestro sembra così chiudere un cerchio che aveva constatato aperto nell'alto Medioevo; ma subito chiarisce che questa sarebbe un'idea falsante «perché fa correre il rischio di offuscare la tipicità di questo momento post-moderno plasmato da forze nate oggi per ordinare l'oggi secondo le esigenze dell'oggi».

D'altra parte, il prof. Grossi ha scritto, nel più recente *Ritorno al diritto*¹³: «Lo statalismo/legalismo e il suo frutto più cospicuo, la gerarchia delle fonti, cozzavano frontalmente con il pluralismo sociale e giuridico propugnato dalla nostra Carta e con quella che sarà la fattualità e giurisprudenzialità del diritto europeo».

La rilettura delle opere di Grossi ci consente di constatarne la linearità e coerenza della sua opzione: la distinzione fra legge e diritto e la sua ragionata scelta a favore del secondo per la sua molteplice origine e la sua aderenza alla natura delle cose. Si tratta di una grande lezione che il Maestro ci lascia, come ci lascia una profonda comprensione del diritto agrario, per sua natura tendenzialmente in perfetta coerenza con la sua concezione del diritto.

¹³ V. P. GROSSI, *Ritorno al diritto, Il ritorno al diritto*, Laterza, Bari, 1915, *passim*.

RIASSUNTO

Il mio ricordo di Paolo Grossi prende spunto da un lontano incontro all'IDAIC, del quale Grossi era, all'epoca, segretario generale, e prosegue analizzando brevemente gli studi del Maestro sulle proprietà collettive e un suo recente volume sull'Europa del diritto, con particolare riferimento all'Europa che sta cercando, faticosamente, di superare le vecchie divisioni.

La frequentazione di Giangastone Bolla ha fornito l'occasione, a Grossi, di avvicinarsi al diritto dell'agricoltura medievale, che ha studiato approfonditamente dandogli occasione di trattare gli argomenti oggetto della relazione fatta oggi dal prof. Jannarelli e di dare un orientamento, che non ha mai mutato ai suoi studi.

Ho concentrato l'attenzione su due aspetti degli studi del Maestro: le terre collettive e l'Europa del diritto, che mi hanno consentito di esporre la continuità del pensiero di Grossi dai domini collettivi di antica origine alla crisi della monoliticità statale del sistema delle fonti, messo definitivamente in sott'ordine dall'Unione Europea e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per limitarmi a due principali esempi.

ABSTRACT

My memory of Paolo Grossi takes its cue from a distant meeting at Idaic, of which Grossi was general secretary at the time, and continues by briefly analyzing the Master's studies on collective property and his recent volume on the Europe of law, with particular reference to Europe which is trying, with difficulty, to overcome the old divisions.

The attendance of Giangastone Bolla provided the opportunity for Grossi to approach the law of medieval agriculture, which he studied in depth, giving him the opportunity to discuss the topics covered by the report made today by prof. Jannarelli and to give an orientation, which has never changed his studies.

I focused my attention on two aspects of the Master's studies: the collective lands and the Europe of law, which allowed me to expose the continuity of Grossi's thought from the collective domains of ancient origin to the crisis of the state monolithicity of the system of sources, definitively put in order by the European Union and the European Court of Human Rights, to limit myself to two main examples.